

## CAPITOLO I L'IMPRENDITORE

I criteri per la distinzione di imprese e imprenditori sono 3:

- 1) **Oggetto** dell'impresa:
  - i) **Imprenditore AGRICOLO**
  - ii) **Imprenditore COMMERCIALE**
- 2) **Dimensione** dell'impresa:
  - i) **PICCOLO imprenditore**
  - ii) **Imprenditore MEDIO-GRANDE**
- 3) **Natura** del soggetto:
  - i) **Impresa INDIVIDUALE**
  - ii) **SOCIETA'**
  - iii) **IMPRESA PUBBLICA**

Vi è una disciplina **BASE** applicata a tutte le tipologie, lo *Statuto Generale dell'Imprenditore*. Poi vi sono eccezioni e norme aggiuntive a seconda della tipologia di imprenditore.

DEF: E' **IMPRENDITORE** chi esercita *professionalmente* un'attività *economica organizzata* al fine della *produzione* o dello *scambio* di beni e servizi. [Art. 2082]

Tale definizione fissa i **requisiti minimi** all'attività imprenditoriale:

1) **ATTIVITA' PRODUTTIVA** di *nuova ricchezza* indipendentemente dalla tipologia dei beni scambiati e dal bisogno che essi soddisfano. Può coinvolgere anche il **godimento di beni preesistenti** purché non sia l'unica attività dell'impresa. Vi si include l'impiego di capitale proprio per la compravendita di strumenti finanziari, se e solo se con scopo di investimento, speculazione o concessione di finanziamenti a terzi (v. società finanziarie). NB: è attività d'impresa anche quella il cui oggetto sia **illecito** o quando non sia conforme a norme imperative che ne regolano l'attività.

2) **ORGANIZZAZIONE DELL'IMPRESA**, ossia la creazione di un *complesso produttivo* di capitale umano e fisico (beni strumentali). L'imprenditore può operare indipendentemente da prestazioni lavorative supplementari di altri soggetti subordinati e non. L'organizzazione non si sostanzia solo nella creazione dell'apparato fisico aziendale, ma anche nel solo impiego di *mezzi finanziari*. Quando manca l'impiego di capitale, sia in termini di lavoro altrui sia in termini di ingenti capitali finanziari, riferendoci quindi al **LAVORATORE AUTONOMO**, non si può parlare d'impresa.

3) **ECONOMICITA'** dell'attività, ossia copertura dei costi con i ricavi e *autosufficienza economica*. Viene escluso quindi chi applichi prezzi *politici* o addirittura operi gratuitamente. Non è invece requisito necessario alla definizione lo **scopo di lucro**, inteso sia *soggettivamente*, come motivazione dell'imprenditore, sia *oggettivamente*, come effettiva realizzazione di profitto (v. imprese pubbliche, *cooperative* e *sociali*).

4) **PROFESSIONALITA'**, ossia esercizio *abituale* e *non occasionale* dell'attività produttiva. Questo non esclude le attività **stagionali** (v. alberghi), poiché ripetute secondo le cadenze proprie dell'attività (di stagione in stagione). E' possibile anche il contemporaneo esercizio di più attività da parte dello stesso soggetto, quindi professionalità non implica attività unica. Ma può includere anche le attività di realizzazione di un *unico affare* se implichi molteplici operazioni e un apparato produttivo complesso. E' imprenditore anche colui la cui attività è diretta al proprio consumo.

NB: I **LIBERI PROFESSIONISTI** sono imprenditori solo se *l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa* [art. 2238].

## CAPITOLO II LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI

### A. IMPRENDITORE AGRICOLO E IMPRENDITORE COMMERCIALE

La distinzione serve per agevolare l'attività dell'imprenditore agricolo, sottoponendolo solo alla disciplina dell'imprenditore in generale e non a quella dell'imprenditore commerciale (*scritture contabili e fallimento*).

**DEF: E' IMPRENDITORE AGRICOLO** chi esercita una delle seguenti attività: *coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse*. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un *ciclo biologico* o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

[Art. 2135]

Tale articolo è stato modificato in seguito alle innovazioni tecnologiche in campo agricolo che hanno sostanzialmente modificato la definizione di attività agricole essenziali e per connessione.

a. **ATTIVITA' AGRICOLE ESSENZIALI**, includendo *orticoltura, coltivazioni in serra o in vivai, floricoltura, coltivazione di funghi, allevamenti in batteria* (zootecnica svolta fuori dal fondo), *allevamenti di animali non a scopo di ottenimento di prodotti agricoli* (allevamento di animali da corsa, da pelliccia). Viene equiparato all'imprenditore agricolo l'**IMPRENDITORE ITTICO**, che esercita l'attività di pesca professionale diretta alla *cattura o alla raccolta di organismi acquatici* in ambienti marini, salmastri o dolci, nonché le attività a queste connesse.

b. **ATTIVITA' AGRICOLE CONNESSE**, dirette alla *manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione* di prodotti ottenuti **prevalentemente** da un'attività agricola essenziale; dirette alla *fornitura di beni o servizi* mediante l'utilizzazione **prevalente** di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata. Nonostante queste siano attività commerciali, vengono assimilate alle agricole per la connessione ad una delle a.a. essenziali; tale connessione deve essere sia **sogettiva**, in quanto l'esercente di tali attività sia un imprenditore agricolo e che tali attività siano connesse alla attività propria di quest'ultimo (estensione ai consorzi e alle cooperative), sia **oggettiva**, in quanto l'avverbio "prevalentemente" è necessario (tali attività connesse non superino per rilevanza economica l'attività agricola essenziale).

**DEF: E' IMPRENDITORE COMMERCIALE** chi esercita *attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi, attività intermediaria nella circolazione dei beni, attività di trasporto, attività bancaria o assicurativa e altre attività ausiliarie delle precedenti*. E' impresa commerciale inoltre ogni attività che **non sia qualificabile come agricola**.

### B. PICCOLO IMPRENDITORE. IMPRESA FAMILIARE

La distinzione tra piccolo e medio-grande imprenditore serve per **esonerare** il piccolo imprenditore dalla *tenuta delle scritture contabili, dall'assoggettamento alle procedure concorsuali e fallimentari* e dalla *funzione di pubblicità legale dell'iscrizione nel registro delle imprese*.

**DEF:** Sono **PICCOLI IMPRENDITORI** i *coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia*. [Art. 2083]

E' necessario dunque che il **fattore lavoro PREVALGA sul fattore capitale**, e che l'imprenditore presti il proprio lavoro nell'impresa. Tale prevalenza deve essere intesa come **qualitativa-funzionale**.

La **legge Fallimentare** definisce il criterio per il fallimento dell'imprenditore commerciale: è esonerato chi per tre esercizi consecutivi antecedenti abbia un *attivo patrimoniale di ammontare annuo inferiore a 300,000 €, ricavi lordi annui non superiori a 200,000 € e debiti non superiori a 500,000€*. Tale nozione non definisce più il piccolo imprenditore, come accadeva in passato.

La definizione di **IMPRESA ARTIGIANA** si sottraeva alla più ampia definizione di imprenditore piccolo, nonostante fosse un sottoinsieme di quest'ultimo. La nuova legge sull'impresa artigiana la definisce come tale in base a: **oggetto dell'impresa**, qualsiasi attività di *produzione di beni o di prestazioni di servizi* (con limitazioni); **ruolo dell'artigiano** nell'impresa, che debba svolgere **prevalentemente** il proprio lavoro nel processo produttivo (senza superare necessariamente il fattore capitale). Lo scopo di tale definizione è esclusivamente quello di individuare i destinatari di azioni in favore di tale categoria da parte delle Regioni. Tale definizione non sottrae l'artigiano allo statuto dell'imprenditore commerciale, restando in vigore i criteri individuati dal codice civile e dalla legge fallimentare.

E' considerata poi **IMPRESA FAMILIARE** quella in cui collaborano il **coniuge, i parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo** (*famiglia nucleare*). Vi può essere piccola impresa familiare o impresa medio-grande familiare. Tale definizione serve per **tutelare** il lavoro familiare nell'impresa di carattere **continuativo**. I diritti riconosciuti sono:

- a. **AI MANTENIMENTO**
- b. **DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI**, *in proporzione al lavoro prestato*
- c. **SUI BENI ACQUISTATI CON GLI UTILI**
- d. **DI PRELAZIONE**, in caso di divisione ereditaria o trasferimento

In più, le decisioni di *gestione straordinaria* vengono prese a maggioranza dai familiari. L'impresa resta comunque individuale, per cui l'imprenditore è **proprietario** dei beni aziendali, **titolare** degli atti di gestione *ordinaria* e **responsabile** degli atti posti in essere nell'esercizio dell'impresa.

### C. IMPRESA COLLETTIVA. IMPRESA PUBBLICA

Vi sono tre possibili forme di intervento del pubblico nell'economia:

- a. **SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**, sottoposte agli istituti del diritto privato
- b. **ENTI PUBBLICI ECONOMICI**, il cui compito *esclusivo o principale* è l'attività di impresa. Vi si applicano lo statuto dell'imprenditore, quello dell'imprenditore commerciale con l'**esonero** dal *fallimento*.
- c. **IMPRESE-ORGANO**, quando un ente statale svolge *direttamente* l'attività d'impresa, che viene dunque giudicata **secondaria** e **accessoria**. Stessa disciplina del punto b), con ulteriore esonero dall'*iscrizione nel registro delle imprese*.

Anche le **associazioni**, le **fondazioni** e gli **enti privati con fini altruistici** possono svolgere attività d'impresa (purché perseguita con metodo **economico**). A tali imprese si applica la disciplina dell'imprenditore commerciale sia se l'attività è principale, sia se è accessoria.

Esistono inoltre le **IMPRESE SOCIALI**, ossia le organizzazioni private che producono o scambiano *beni o servizi di utilità sociale*. Elemento essenziale è l'**assenza dello scopo di lucro**, poiché gli utili devono essere reinvestiti nella società stessa e il patrimonio è **indisponibile**. Possono assumere tutte le forme societarie previste dal diritto privato, con alcuni privilegi (in termini di responsabilità limitata). Inoltre devono iscriversi in una sezione apposita del registro delle imprese e sono soggette a *liquidazione coatta amministrativa* invece che a fallimento. Devono costituirsi per **atto pubblico**.

### CAPITOLO III L'ACQUISTO DELLA QUALITA' DI IMPRENDITORE

#### A. IMPUTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI IMPRESA

##### **PRINCIPIO DELLA SPENDITA DEL NOME:**

Si parla di **Esercizio DIRETTO dell'attività d'impresa** quando questa viene svolta dall'imprenditore stesso o da un rappresentante che agisce *in nome* dell'imprenditore stesso (**mandato CON rappresentanza**).

##### **L'IMPRENDITORE OCCULTO**

Quando l'esercizio d'impresa è svolto con **mandato SENZA rappresentanza** si hanno due soggetti distinti: l'**IMPRENDITORE PALESE**, che amministra la società in tutto e in nome proprio, e l'**IMPRENDITORE OCCULTO (o indiretto)**, che somministra mezzi finanziari, dirige l'impresa ed è il titolare dei guadagni. Essendo l'imprenditore palese il titolare di tutti gli atti della società, nasce un problema per i creditori, che non traggono beneficio dall'attaccare l'imprenditore palese. Quando si tratta di società di capitali, per il principio della *responsabilità limitata dei soci* non è possibile attaccare i beni dei soci per rivalersi di un credito nei confronti della società. Il Legislatore ha utilizzato come espediente l'**impresa FIANCHEGGIATRICE**, ossia riconoscendo come **attività autonoma di impresa** quella dell'imprenditore occulto che disponga della società come cosa propria, finanziandola con prestiti con garanzie personali, etc. Risponde di fatto delle obbligazioni contratte da lui stesso come titolare di questa *impresa fiancheggiatrice*.

#### B. INIZIO E FINE DELL'IMPRESA

##### INIZIO:

##### **PRINCIPIO DI EFFETTIVITA':**

Si diventa imprenditori con l'**EFFETTIVO INIZIO DELL'ATTIVITA' DI IMPRESA**. Non rileva l'iscrizione nel registro dell'impresa (che non è condizione necessaria e sufficiente). Ma gli atti di **organizzazione dell'impresa** garantiscono l'acquisizione del titolo di imprenditore se *numerosi e significativi* dell'orientamento ad iniziare l'attività di impresa (omogenei e funzionalmente coordinati).

##### FINE:

Il vecchio art.10 della L. Fallimentare prevedeva come cessazione dell'attività un diverso criterio per imprese individuali e collettive (v. slides). Tale criterio è stato dichiarato *incostituzionale*. Oggi il nuovo art. 10 della L.F. prevede che **il fallimento può essere dichiarato entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese** (se l'insolvenza si è manifestata anteriormente o entro l'anno successivo). Fatto salvo per le imprese individuali e quelle collettive cancellate d'ufficio in cui è prevista la facoltà per **creditori e pubblico ministero** di dimostrare la data dell'*effettiva cessazione dell'attività* da cui decorrerà il termine.

#### C. CAPACITA' E IMPRESA

La capacità di esercitare attività di impresa *si acquista con la maggiore età*. Vi sono poi semplici casi di **incompatibilità**, derivanti dall'assunzione di determinate posizioni, che comportano semplici **sanzioni amministrative** e non impedimento all'acquisizione del titolo di imprenditore.

Nel caso di impresa *commerciale* è prevista la possibilità di esercitare l'attività di impresa **in nome e per conto** dell'**inabilitato**, dell'**interdetto** o dell'**incapace**. Non è prevista per questi soggetti la possibilità di **iniziare l'attività di impresa**; infatti, è possibile solo la **continuazione dell'attività di impresa preesistente**, sempre con *autorizzazione del tribunale*. Altro caso per il **minore anticipato**, che può essere autorizzato dal tribunale ad **avviare attività di impresa**, acquistando con questo atto *piena capacità di agire*.

**CAPITOLO IV**  
**LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE**

A. LA PUBBLICITA' LEGALE

Per le imprese commerciali, societarie e agricole è previsto l'**obbligo di rendere pubblici determinati atti o fatti (pubblicità legale)** mediante il cosiddetto **registro delle imprese**. Tale pubblicità può avere sia mero valore informativo (c.d. **pubblicità notizia**), sia essere **opponibile** da parte di terzi (c.d. **conoscibilità legale**). Tali registri sono affidati alle *camere di commercio*, a livello provinciale, che li tengono con *tecniche informatiche* e sono suddivisi in:

- a. **SEZIONE ORDINARIA**, per l'iscrizione d'imprenditori commerciali (non piccoli), società e consorzi; -> PUBBLICITA' LEGALE
- b. **4 SEZIONI SPECIALI**: -> PUBBLICITA'-NOTIZIA
  - i. Iscrizione come pubblicità-notizia: imprenditori agricoli individuali, piccoli imprenditori, società semplici;
  - ii. Pubblicità di società tra professionisti;
  - iii. Pubblicità di *legami di gruppo* [art. 2497-bis];
  - iv. Iscrizione *imprese sociali*;

Vanno iscritti nel registro gli **elementi di individuazione dell'imprenditore e dell'impresa** e la **struttura e organizzazione della società**.

Se l'iscrizione è *obbligatoria* e l'interessato non provvede, questa è effettuata **d'ufficio**. Così come la *cancellazione* dal registro, senza che sussistano i requisiti di legge.

L'ufficio è responsabile della verifica della **regolarità formale**, la regolarità della documentazione presentata, e della **regolarità sostanziale**, la veridicità della stessa.

L'iscrizione nella sezione ordinaria ha effetto di pubblicità **legale** con diversi casi di effetti:

- a. **EFFICACIA DICHIARATIVA**, rendendo l'iscrizione opponibile a chiunque con effetto immediato (c.d. *efficacia positiva immediata*). Per le società di capitali non è immediata ma devono trascorrere 15 giorni. Assume *efficacia negativa* se l'iscrizione non viene effettuata, rendendola inopponibile a meno di prova che il terzo era effettivamente a conoscenza del fatto/atto. L'efficacia dichiarativa vale come regola generale;
- b. **EFFICACIA COSTITUTIVA**, rendendo l'iscrizione presupposto legale per l'*esistenza della società di capitali e delle cooperative*. Opera quindi solo in questi casi previsti dalla legge;
- c. **EFFICACIA NORMATIVA**, quando comporta l'applicazione di un determinato regime. Vale per l'*autonomia patrimoniale* delle **snc** e **sas**.

L'iscrizione nelle sezione speciale ha mera efficacia di pubblicità **notizia**, rendendo l'atto conoscibile ma non impugnabile/opponibile. Eccezione fatta per gli *imprenditori agricoli*, la cui iscrizione ha efficacia di **pubblicità legale**.

B. LE SCRITTURE CONTABILI

**DEF:** Le **SCRITTURE CONTABILI** sono documenti che contengono la *rappresentazione quantitativa e monetaria* degli atti dell'impresa, della situazione patrimoniale e del risultato economico dell'attività.

E' **OBBLIGATORIO** tenere le scritture contabili per tutti gli **imprenditori commerciali non piccoli** e per tutte le **società commerciali**, eccezion fatta per la **s.s.**

Libri contabili obbligatori sono tutte le scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'attività esercitata, e comunque le seguenti:

- a. **LIBRO GIORNALE**, registro *cronologico-analitico*, contenente tutte le operazioni dell'impresa giorno per giorno in ordine cronologico, raggruppate se *omogenee tra loro*;
- b. **LIBRO DEGLI INVENTARI**, registro *periodico-sistematico*, redatto **ogni anno** e contenente le **attività e passività** dell'impresa e anche estranee all'impresa. Tale libro sfocia nel cosiddetto **BILANCIO** (prospetto contabile riassuntivo) comprensivo di **stato patrimoniale**, situazione complessiva del patrimonio, e **conto economico**, utili o perdite conseguite nell'arco temporale;
- c. **La CORRISPONDENZA COMMERCIALE**, *lettere, fatture e telegrammi* in versione **originale**, se ricevuta, in versione **copia**, se spedita.

Secondo la natura dell'impresa può essere obbligatoria anche la tenuta di **libro mastro**, con indicazione *sistematica* delle operazioni, **libro cassa**, che indica i flussi di cassi, e **libro magazzino**, con i movimenti di magazzino.

La **veridicità** delle scritture contabili è garantita dall'osservanza di *regole formali e sostanziali* di tenuta:

- a. *Numerazione progressiva delle pagine*;
- b. *Rispetto di un'ordinata contabilità, anche su sistemi informatici*;

c. *Conservazione delle tali per 10 anni, anche su sistemi informatici.*

L'**EFFICACIA PROBATORIA** delle scritture contabili è attribuita in modo diverso: per l'utilizzo **contro l'imprenditore** da parte di terzi sono sempre valide, anche se non *regolarmente tenute*; per l'utilizzo da parte dell'**imprenditore a suo favore** sono valide solo se *regolarmente tenute, utilizzate contro un altro imprenditore e in una causa riguardante l'attività di impresa.*

### C. LA RAPPRESENTANZA COMMERCIALE

L'imprenditore si avvale di **AUSILIARI INTERNI o SUBORDINATI**, legati da un rapporto di lavoro subordinato all'imprenditore, e di **AUSILIARI AUTONOMI**, sulla base di un rapporto esterno all'organizzazione dell'impresa. Alcune figure di ausiliari sono specificatamente disciplinate dalla Legge e sono *automaticamente* rivestite del potere di rappresentanza con la nomina a tali cariche.

1. **INSTITORE**, soggetto preposto dall'imprenditore all'esercizio dell'impresa (**vertice assoluto**) o di una sua sede/ramo (**vertice relativo**) : comunemente *direttore generale*. Obbligo di *tenere le scritture contabili e adempiere l'iscrizione nel registro delle imprese*. Egli può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, senza procura dell'imprenditore. E' **responsabile** delle sue azioni solo se omette di specificare che opera in nome e per conto dell'imprenditore, ed è comunque responsabile **anche l'imprenditore stesso**.
2. **PROCURATORE**, ausiliare subordinato di grado inferiore all'istitutore e preposti da quest'ultimo e non dall'imprenditore. La loro autonomia è limitata all'area cui fanno capo e tale potere di rappresentanza è attribuito *ex lege*. Non hanno gli stessi obblighi dell'istitutore e l'imprenditore non è solidalmente responsabile degli atti compiuti dal procuratore senza spendita del suo nome.
3. **COMMESSO**, ausiliare subordinato cui sono affidate mansioni **esecutive o materiali** ed è autorizzato a compiere *gli atti che ordinariamente comportano la specie di operazioni di cui sono incaricati*. Non possono concedere sconti o dilazioni non d'uso.

## CAPITOLO V L'AZIENDA

**DEF:** L'**AZIENDA** è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. [Art. 2555]

Per la qualificazione di bene aziendale rileva la **destinazione** attribuitagli dall'imprenditore e non la **titolarità giuridica** del bene stesso.

È un insieme di beni *eterogenei* caratterizzati *unità funzionale* per il coordinamento fra i diversi elementi costitutivi e per l'*unitaria destinazione* ad uno specifico fine produttivo.

Tale complesso contribuisce ad un valore **maggiore** di scambio rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, grazie all'**AVVIAMENTO**: si ha **avviamento OGGETTIVO**, del valore dei singoli bene collegati tra di loro per funzionalità, e **avviamento SOGGETTIVO**, dovuto all'abilità dell'imprenditore nell'utilizzo di tali beni e di attirare, mantenere e sviluppare la clientela.

L'azienda può essere oggetto di diversi *atti di disposizione*. Il trasferimento dell'azienda è sottoposto ad una disciplina *speciale e derogatoria*, e si può avere anche senza il trasferimento dell'intero complesso aziendale, solo se viene trasferito *un insieme di beni* (ramo aziendale) *potenzialmente idoneo ad essere utilizzato per l'esercizio di una determinata attività d'impresa*, solo se gli elementi esclusi non siano **determinati** per l'esercizio di tale attività (es. brevetto).

Per la **validità del trasferimento** valgono le stesse regole per la validità del trasferimento dei singoli beni aziendali (e per diverse tipologie contrattuali), mentre ai **fini probatori** è prevista *la prova scritta*. Infine l'*opponibilità ai terzi* è valida con iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese solo per quelle imprese soggette a *registrazione*.

L'alienazione produce **ulteriori effetti ex lege**:

1. **DIVIETO DI CONCORRENZA**, che esige l'**astensione** dell'alienante dall'esercizio di attività commerciale **concorrente** per *5 anni*. Divieto **derogabile**, tranne per il termine di 5 anni, ed è applicabile anche in caso di **vendita coattiva** (*procedura coatta amministrativa*).
2. **SUCCESSIONE NEI CONTRATTI AZIENDALI**, con il favoreggiamento del **subentro** dell'acquirente in tutti i **contratti in corso di esecuzione** (non a carattere personale) che l'alienante aveva stipulato per l'esercizio dell'azienda, *se non pattuito diversamente*. Il terzo contraente ha il **diritto di recessione**, per **giusta causa**, entro tre mesi, e di **risarcimento**, provando che l'alienante non ha scelto correttamente la controparte nel contratto di alienazione.
3. **CESSIONE DI CREDITI E DEBITI**.
  - a. **CREDITI**: Non è necessaria la notifica al debitore dell'avvenuta cessione ma solo l'*iscrizione del trasferimento dell'azienda nel registro delle imprese*. Tale regola è valida per le imprese soggette alla pubblicità legale. Il debitore è, però, **liberato** se paga in buona fede all'alienante.
  - b. **DEBITI**: Immutata la necessità **del consenso del creditore** per l'alienazione del debito. Per le imprese commerciali, l'acquirente risponde in solido dei debiti per i quali il creditore non abbia concesso l'alienazione e solo se *risultanti dai libri contabili obbligatori*. Per i debiti derivanti da *contratti di lavoro*, l'acquirente è responsabile in solido anche senza la presenza di tali debiti nei libri contabili.

### USUFRUTTO E AFFITTO DELL'AZIENDA

#### 1. USUFRUTTO

- a. L'usufruttuario deve esercitare l'azienda *sotto la ditta che la contraddistingue, senza alterarne la destinazione e conservandone l'efficienza organizzativa e impiantistica*.
- b. L'usufruttuario può *disporre dell'azienda limitatamente* e i beni da esso acquistati diventano di proprietà del nudo proprietario, e rientrano nel contratto di usufrutto.
- c. È necessario redigere un **inventario di inizio e uno di fine periodo**, pagando in somma di danaro la differenza di valore.

#### 2. AFFITTO: si applica la medesima disciplina dell'usufrutto.

Per entrambi è valido il divieto di concorrenza e la disciplina della successione nei contratti aziendali. Solo all'usufrutto si applica la disciplina della successione nei crediti, mentre la successione nei debiti non è regolata per queste due circostanze giuridiche.

## CAPITOLO VI I SEGNI DISTINTIVI

I **SEGNI DISTINTIVI** consentono l'individuazione sul mercato dell'imprenditore da parte dei clienti. Sono detti appunto *collettori di clientela*. Principi comuni di disciplina dei segni distintivi sono applicabili ai cosiddetti *segni distintivi atipici* (es. slogan):

- **Libertà** nella formazione dei segni distintivi, seppur rispettando regole di *verità, novità e capacità distintiva*;
- **Diritto all'uso esclusivo**, diritto *relativo e strumentale* alla distinzione da altri imprenditori;
- **Trasferimento** dei segni ad altri.

### A. LA DITTA

DEF: La **DITTA** è il *nome commerciale* dell'imprenditore.

In caso di mancata espressione, corrisponde al *nome civile* dell'imprenditore (cd. **Ditta patronimica**). Si applicano due principi:

- a. **VERITA'**, che si applica in due modalità diverse:
  - i. Se **ditta originaria**, cioè formata dall'imprenditore che la utilizza, la ditta *deve* corrispondere o contenere il *nome civile* o le *iniziali* dell'imprenditore;
  - ii. Se **ditta derivata**, cioè acquisita, la verità diventa **verità storica**, potendo mantenere il nome originale senza introdurre il nome civile del nuovo imprenditore.
- b. **NOVITA'**, ossia deve essere *diversa da quella usata da un altro imprenditore* o tale da *non creare confusione per oggetto o luogo dell'impresa* (rapporto concorrenziale tra imprenditori). Diritto *esclusivo* appartiene a chi utilizza per primo una ditta.

La ditta è **trasferibile** ma solo con la proprietà dell'azienda. Necessario il consenso dell'alienante in un contratto tra vivi, mentre nelle successioni "mortis causa" passa al successore.

### B. IL MARCHIO

DEF: Il **MARCHIO** è il *segno distintivo dei prodotti o dei servizi dell'impresa*.

Il marchio è disciplinato a livello *nazionale, comunitario e internazionale* (Convenzione d'Unione di Parigi 1883, Accordo di Madrid 1891 e Protocollo di Madrid 1989).

Non è un segno distintivo **essenziale**.

TIPOLOGIE:

- a. **Marchio DI FABBRICA** e **Marchio di COMMERCIO**: il primo apposto dal fabbricante, il secondo dal commerciante. Possono coesistere *più marchi* sullo stesso prodotto. Il commerciante non può rimuovere il marchio del fabbricante;
- b. **Marchio di SERVIZIO**: utilizzato da imprese che producono *servizi* (funzione pubblicitaria);
- c. **Marchi GENERALI**, per la totalità dei prodotti, o **Marchi SPECIALI**, per ogni singolo prodotto. Oppure una combinazione del primo (a indicare l'azienda) con una pluralità di speciali (uno per ogni prodotto);
- d. **Marchi DENOMINATIVI**, quando includono solo la ditta o il nome civile, **Marchi FIGURATIVI**, quando includono lettere, cifre, disegni, colori o suoni;
- e. **Marchi di FORMA o TRIDIMENSIONALI**, quando includono la forma del prodotto o confezione, se *arbitraria o capricciosa*;
- f. **Marchi COLLETTIVI**, il cui scopo è quello di *garantire origine, natura o qualità di prodotti o servizi*. Vengono utilizzati da produttori consociati in aggiunta dei marchi individuali.

REQUISITI DI VALIDITA':

- i) **LICEITA'**: il marchio non deve contenere *segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume, oppure segni protetti da convenzioni internazionali*. Non è consentito l'uso del *ritratto* altrui senza consenso.
- ii) **VERITA'**: non deve contenere *segni idonei ad ingannare il pubblico*.
- iii) **ORIGINALITA'**: deve consentire l'individuazione del prodotto tra tutti quelli dello stesso genere sul mercato. NON sono marchi:
  - (1) le **denominazioni generiche** (es. scarpe)
  - (2) le **indicazioni descrittive** (es. brillo)
  - (3) i **segni divenuti d'uso comune** (es. super, extra)

Il requisito è rispettato con l'uso di termini *inglesi* non comunemente comprensibili oppure parole senza relazione con il prodotto (es. aereo per scarpe).



iv) **NOVITA'**: stessa disciplina della ditta. Se si tratta di marchio **celebre** è non nuovo lo stesso marchio anche se utilizzato per altri prodotti (es. Ferrari per orologi).  
Il difetto di tali requisiti comporta **nullità** del marchio.

#### MARCHIO REGISTRATO:

Con la registrazione presso l'*Ufficio italiano brevetti e marchi* presso il Ministero dello Sviluppo Economico si ha **uso esclusivo** del marchio sul territorio nazionale, anche per prodotti *affini* in caso di possibile confusione da parte dei consumatori (destinati alla stessa clientela o al soddisfacimento di bisogni identici). L'uso esclusivo ha vigore dalla data di presentazione della domanda presso l'Ufficio e in caso di marchi *celebri* si estende anche a prodotti non correlati.

Registrazione nazionale è necessaria per registrazione come marchio **internazionale** presso l'OMPI, Ginevra, ma non come marchio **comunitario**, presso l'UAMI di Alicante.

La registrazione nazionale vale **10 anni** ed è *illimitatamente rinnovabile*.

Causa di **DECADENZA** è la cd. **VOLGARIZZAZIONE DEL MARCHIO**, cioè quando il marchio diviene nel linguaggio comune termine per indicare il prodotto stesso (es. biro).

Strumenti di *tutela* sono l'**azione di contraffazione** e il **risarcimento dei danni**.

#### MARCHIO NON REGISTRATO:

Il marchio non registrato è comunque tutelato se **marchio di fatto**, ossia che abbia ottenuto una certa notorietà, locale o nazionale, e può quindi continuare ad utilizzarlo anche se altri abbiano ottenuto la registrazione.

#### TRASFERIMENTO DEL MARCHIO:

Il marchio **può essere trasferito** sia a titolo **definitivo** sia a titolo **temporaneo** (cd. **Licenza di marchio**). La licenza può essere anche **non esclusiva**, con la concessione del marchio a più concessionari, a patto che non ne derivi *inganno per il pubblico* e il licenziatario si obblighi a mantenere le stesse caratteristiche del prodotto del concedente. Violazione di tali regola implica **decadenza**.

### C. L'INSEGNA

DEF: L'**INSEGNA** contraddistingue i *locali dell'impresa*.

Non può essere uguale a quella usata da concorrenti. Deve essere *lecita* e avere *sufficiente capacità distintiva*: no indicazioni generiche salvo per *originalità di colori e composizione grafica*. Il diritto sull'insegna può essere trasferito *liberamente*.

**CAPITOLO VIII**  
**LA DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA**

Caratteristiche della **CONCORRENZA PERFETTA**:

1. Numerose imprese in competizione;
2. Piena mobilità di fattori produttivi e della domanda;
3. Assenza di ostacoli all'ingresso di nuovi operatori e di accordi tra imprese.

La realtà, invece:

1. Non omogenea **distribuzione territoriale delle risorse naturali**;
2. Ingenti investimenti di capitale richiesti;
3. Scarsa mobilità di manodopera;
4. Necessità di raggiungere **economie di scala**.

Limiti all'ingresso di nuovi operatori e spinta alla formazione di **oligopoli**. Si può assistere in certi casi alla formazione di **monopoli di fatto**, quando le intese tra più imprese sono così forti da formare una sottospecie di monopolio.

La normativa deve prestare attenzione alla disciplina della concorrenza. Di fatti, il Legislatore italiano, fatto salvo il principio della **libertà di concorrenza** (art. 41 Cost.) ha previsto:

- a. **Limitazioni legali** per fini di *utilità sociale* e previsione di **monopoli legali** per settori di *interesse generale*;
- b. Possibili **limitazioni negoziali** della concorrenza, senza sacrificare la libertà di *iniziativa economica*;
- c. **Repressione degli atti di concorrenza sleale**.

A. LA LEGISLAZIONE ANTIMONOPOLISTICA

**DISCIPLINA COMUNITARIA** (artt. 81 e 82 Trattato CE, Reg. CE 1/2003, Reg. CE 139/2004):

Preservare il regime concorrenziale del *mercato comunitario*; Viene attuata per mezzo della **Commissione CE** anche per quelle imprese italiane che operano nel mercato comunitario.

**DISCIPLINA ITALIANA** (l. 287/1990):

Creazione dell'**Autorità garante della concorrenza e del mercato** che vigila sulle politiche concorrenziali di riflesso **locale** (nazionale): *CARATTERE RESIDUALE della disciplina*.

**FATTISPECIE DI VIOLAZIONE DISCIPLINA ANTIMONOPOLISTICA:**

- a. **INTESE** [art. 2]: comportamenti *concordati* volti a limitare libertà di azione sul mercato. Sono **vietate** quando *impediscono, restringono o falsano in maniera consistente il gioco della concorrenza* (lecite le *intese minori*). Chiunque può agire per farne dichiarare la **nullità**. Possono essere però concesse **esenzioni temporanee** che comportino un sostanziale *beneficio dei consumatori e delle condizioni di offerta del mercato*. Tali intese possono essere **orizzontali** o **verticali**.
- b. **ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE** [art. 3]: **vietato** lo sfruttamento di tale posizione tramite:
  - i. Imposizione di prezzi/condizioni **ingiustificatamente gravosi**;
  - ii. Impedimento/limitazione di *produzione, sbocchi o accessi al mercato*;
  - iii. Applicazione di condizioni **oggettivamente diverse** per prestazioni equivalenti.L'autorità ne ordina la **cessazione** e il pagamento di *sanzioni pecuniarie*, oltre che la sospensione dell'attività per un massimo di 30 gg.
- c. **ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA**: *impresa è in grado di determinare un eccessivo squilibrio di diritti e obblighi*. Valutata tenendo conto della possibilità del danneggiato di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. Tali abusi sono **nulli** e comportano **risarcimento**.
- d. **CONCENTRAZIONE FRA IMPRESE** [art. 5-7]: utile strumento di ristrutturazione aziendale, si verificano come:
  - i. **Concentrazione GIURIDICA**, con la **fusione** di due o più imprese;
  - ii. **Concentrazione ECONOMICA**, quando due imprese diventano **un'unica entità economica**, esercitando un'*influenza determinante* sulle attività delle controllate;
  - iii. **Impresa societaria comune**, costituita da due o più imprese *indipendenti*.

Tali operazioni non sono vietate in assoluto, ma devono essere sottoposte ad **accettazione** dall'Autorità quando superino **certi livelli di fatturato**. Tale accettazione può anche essere rilasciata con *determinate condizioni*. Sono previste *sanzioni pecuniarie* in caso di violazione del divieto posto dall'Autorità.

## B. LE LIMITAZIONI DELLA CONCORRENZA

La concorrenza non può svolgersi in contrasto con l'*utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, libertà, alla dignità umana.*

*Ex lege* possono essere previste limitazioni alla libertà di concorrenza, sempre nell'*interesse generale*, come nel caso dei **monopoli pubblici** in settori predeterminati. Anche in questi casi però il Legislatore tutela chi è obbligato a contrarre con i monopolisti legali, obbligando a **contrarre con chiunque lo richieda e a rispettare la parità di trattamento fra i diversi richiedenti.**

Sono previsti inoltre casi in cui *le parti stesse possono prevedere limitazioni della concorrenza* con un **patto** che deve essere **provato per iscritto** e comunque **circoscritto geograficamente o ad un determinato tipo di attività**, ma comunque per un **massimo di 5 anni** (tale durata si presume quando non espressa). Esempi sono i *cartelli*, i *consorzi anticoncorrenziali*. Limitazioni si possono avere anche a livello verticale tra fornitore e produttore e avranno la durata del contratto principale.

## C. LA CONCORRENZA SLEALE

Non è tutelato l'imprenditore che perde clientela da parte di concorrenti, salvo che avvenga in modo **corretto e leale**.

Principio base: è **vietato** servirsi di mezzi e tecniche non conformi ai principi della *correttezza professionale*. Atti, fatti e comportamenti che violino questo principio sono i cosiddetti **atti di concorrenza sleale**. Non rileva *dolo o colpa* per la sanzione ma anche il solo **danno potenziale**. La tutela del diritto prevede **inibitoria e rimozione** degli effetti prodotti, ma anche **risarcimento** in presenza di **dolo o danno attuale**.

Gli interessi tutelati sono:

- a. Degli imprenditori a non essere danneggiati da comportamenti di concorrenza sleale;
- b. E l'interesse generale che non vengano falsati gli elementi di giudizio dei *consumatori*.

L'ultimo interesse è tutelato **indirettamente** poiché titolari dell'azione contro gli atti di concorrenza sleale sono solo gli **imprenditori concorrenti** e le **loro associazioni di categoria**.

ATTI DI CONCORRENZA SLEALE:

- a. **Atti di CONFUSIONE**. Idonei a creare confusione con prodotti di un concorrente. Vi si includono :
  - a. Uso di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con quelli usati *legittimamente* da imprenditore concorrente;
  - b. **Imitazione servile** dei prodotti di un concorrente (nelle sue *forme esteriori*).
- b. **DENIGRAZIONE**. Diffondere notizie e apprezzamenti idonei a produrre **discredito** del concorrente. Es. **PUBBLICITA' IPERBOLICA**, esaltando un determinato prodotto come l'unico ad avere determinate caratteristiche. **NB**: la **PUBBLICITA' COMPARATIVA** è atto di concorrenza sleale quando non è fondata su dati *veri e oggettivamente verificabili* e non porti *discredito del concorrente*.
- c. **APPROPRIAZIONE DI PREGI ALTRUI** di prodotti di un'impresa concorrente;
- d. **ALTRI ATTI DI CONCORRENZA SLEALE**:
  - a. **Pubblicità menzognera**, che attribuisce al prodotto caratteristiche non detenute da nessun concorrente;
  - b. **Concorrenza parassitaria**, cioè l'imitazione di altrui iniziative imprenditoriali seppure con piccole differenze;
  - c. **Dumping**, sistematica vendita sotto costo;
  - d. **Storno di dipendenti** particolarmente qualificati se avvenuto con *mezzi scorretti*.

## CAPITOLO IX I CONSORZI FRA IMPRENDITORI

### 1. NOZIONE E TIPI

DEF: Con il contratto di **consorzio** più imprenditori costituiscono un'**ORGANIZZAZIONE COMUNE** per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

Una prima distinzione si ha tra:

- Consorzi **ANTICONCORRENZIALE**, per la disciplina della reciproca concorrenza relativamente a stesse attività; sono soggetti a disciplina *antitrust* per evitare formazione di monopoli;
- Consorzi **DI COORDINAMENTO**, come strumento di *cooperazione interaziendale* al fine di ridurre i costi di gestione per i consorziati; aumentano la concorrenza in quanto stimolano la competitività;

La distinzione rilevante sul piano *civilistico* prevede:

1. Consorzi con **ATTIVITÀ INTERNA**: regolamentazione e controllo dei rapporti tra i consorziati;
2. Consorzi con **ATTIVITÀ ESTERNA**: istituzione di un **ufficio comune** per l'interazione con terzi negli interessi dei consorziati;

### 2. IL CONTRATTO DI CONSORZIO. L'ORGANIZZAZIONE CONSORTILE.

Caratteristiche essenziali del consorzio:

- Può essere stipulato solo da **imprenditori**, con particolari deroghe (es. c. di ricerca)
- Deve essere stipulato **per iscritto a pena di nullità** e deve contenere l'**oggetto del consorzio**, gli **obblighi assunti dai consorziati** e i **loro contributi** in danaro
- La durata è fissata *liberamente* dalle parti e se omessa si intende di **10 anni**
- Contratto tendenzialmente **aperto**:
  - Ingresso senza consenso di tutti i consorziati (condizioni poste nel contratto)
  - La partecipazione al consorzio si trasferisce con l'alienazione dell'azienda (tranne esclusione per giusta causa)
  - Può sciogliersi per **recesso** o per **esclusione** (anche individualmente)
- Cause di scioglimento sono:
  - Decorso termine
  - Conseguimento oggetto sociale
  - Cause previste contrattualmente
  - Delibera a maggioranza, con giusta causa (altrimenti unanimità)
- Creazione **ORGANIZZAZIONE COMUNE** con **ASSEMBLEA** di tutti i consorziati (che decide a *maggioranza* salvo diversa disposizione e tranne per modifiche al contratto) e l'**ORGANO DIRETTIVO** ed esecutivo

### 3. I CONSORZI CON ATTIVITÀ ESTERNA.

Previsto un sistema di **pubblicità legale** con deposito nell'ufficio del registro delle imprese di un *estratto del contratto di consorzio*, entro trenta giorni dalla stipulazione.

Necessaria l'indicazione nel contratto di **presidente, dirigente e rappresentante** e loro relativi poteri.

Situazione patrimoniale redatta annualmente e depositata, secondo le regole delle spa.

Necessario un **fondo consortile** con autonomia patrimoniale, per le obbligazioni del consorzio.

Delle obbligazioni assunte *dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati* rispondono in solido il consorzio con il suo fondo e i consorziati interessati.

Delle obbligazioni assunte dal rappresentante *in nome del consorzio* risponde il solo consorzio.

### 4. LE SOCIETÀ CONSORTILI.

Lo **SCOPO CONSORTILE** è di ottenere un **vantaggio patrimoniale diretto** per i suoi consorziati che si sostanzia in *minori costi o maggiori ricavi*. Lo scopo delle società lucrative è invece quello della **distribuzione di utili**. Tutte le società lucrative tranne la S.S. possono costituirsi con uno scopo consortile (**società consortili**). Lo **SCOPO MUTUALISTICO** delle *cooperative* è invece diverso e si può sostanziare anche con finalità non economiche (es. assistenziali); è uno scopo più generico mentre quello consortile è più specifico.

## CAPITOLO X LE SOCIETÀ

### 1. IL SISTEMA LEGISLATIVO.

DEF: Le **SOCIETÀ** sono **strutture organizzative tipiche** previste dal legislatore per l'esercizio in forma collettiva dell'attività d'impresa.

Sono previsti **8 TIPI di società** ma vi è una **NOZIONE UNITARIA** di società:

### 2. IL CONTRATTO DI SOCIETÀ.

DEF: Con il contratto di società due o più persone **conferiscono beni o servizi**<sup>1</sup> per **l'esercizio in comune di un'attività economica**<sup>2</sup> allo **scopo di dividerne gli utili**<sup>3</sup>.

(Recentemente le srl e le spa possono essere costituite anche con **atto unilaterale**)

Le società sono **enti associativi** che si caratterizzano per:

- **Conferimenti dei soci**
- **Esercizio in comune di attività d'impresa** (*scopo-mezzo*)
- **Scopo di divisione degli utili** (*scopo-fine*)

### 3. I CONFERIMENTI.

DEF: I **CONFERIMENTI** sono le *prestazioni* cui le parti del contratto societario **si obbligano**.

Lo scopo è di costituire il **capitale di rischio iniziale** della società. Il conferimento costituisce una destinazione **stabile** di parte della propria ricchezza da parte del socio all'attività comune con conseguente assunzione del **rischio d'impresa**.

Tali conferimenti sono **obbligatori** ma possono differire per natura/ammontare, ma in generale sono rappresentati da qualsiasi *entità suscettibile di valutazione economica* che si ritiene necessaria allo svolgimento di attività d'impresa (salvo che in s.p.a. e cooperative, dove le prestazioni d'opera o di servizi non sono valide come conferimenti).

### 4. PATRIMONIO SOCIALE E CAPITALE SOCIALE.

DEF: Il **PATRIMONIO SOCIALE** è il complesso dei *rapporti giuridici attivi e passivi* che fanno capo alla società.

La **consistenza** viene accertata *periodicamente* tramite la **redazione annuale del bilancio d'esercizio**.

L'**attivo patrimoniale** svolge una **funzione di garanzia**:

- **Principale**, se i soci sono co-obbligati in solido per le obbligazioni sociali
- **Esclusiva**, se vige *autonomia patrimoniale*

DEF: Il **CAPITALE SOCIALE** è il **valore monetario** dei conferimenti dei soci risultanti dall'atto costitutivo (a meno di modifiche successive).

Rappresenta dunque un *valore storico* con due funzioni:

- **Funzione VINCOLISTICA:** è destinato all'attività di impresa con un vincolo di destinazione con l'impossibilità di distribuirlo ai soci (*capitale reale*); per questo è iscritto nelle *passività*. Rappresenta inoltre una **garanzia patrimoniale supplementare** poiché i creditori possono contare su delle attività > delle passività per un ammontare pari almeno a quello del capitale sociale.
- **Funzione ORGANIZZATIVA:** come termine di *referimento* degli utili o perdite di periodo. Inoltre, costituisce la **base per la determinazione dei diritti dei soci**, sia **patrimoniali** (diritto agli utili) sia **amministrativi** (diritto di voto), in quanto spettano a ciascuno socio *proporzionalmente* alla parte del capitale sottoscritto.

### 5. L'ESERCIZIO IN COMUNE DI ATTIVITÀ ECONOMICA.

DEF: L'**OGGETTO SOCIALE** è la specifica attività economica che i soci si propongono di svolgere, come da atto costitutivo.

Deve essere un'**attività economico-produttiva**, finalizzata alla produzione o scambio di beni e servizi e condotta con *metodo economico*.

## 6. LE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI.

L'attività di produzione di **servizi intellettuali** non è *legislativamente* considerata attività di impresa. Il C.C. e la L. 23.11.1939, n. 1815 esprimono il **carattere rigorosamente personale** di tale attività e prevedono l'uso della *denominazione di studio* seguito dai nomi dei singoli associati.

Il D.Lgs. n. 2.2.2001, n. 96, in attuazione della Direttiva CE 98/5, ha previsto la costituzione di **SOCIETÀ TRA AVVOCATI**, cui oggetto esclusivo è l'esercizio in comune di attività di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio. Regolata dalle norme sulle s.n.c., prevede che tutti i soci debbano possedere il titolo di avvocato, la ragione sociale deve indicare tutti i soci oppure uno solo e poi "e altri". Non è soggetta a fallimento e non può essere amministrata da terzi. Deve, inoltre, essere specificatamente individuato il socio che fornirà i servizi al cliente (cui spetta la scelta, peraltro) e questi sarà responsabile illimitatamente nell'esercizio della sua attività insieme alla società con il suo patrimonio.

**La L. 183/2011** ha espressamente consentito "*la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile*". Regolamentazione simile a quella delle società tra avvocati. Sono lecite società di **servizi interdisciplinari** e società di **servizi multidisciplinari**.

Le **società di mezzi fra professionisti** si distinguono in quanto l'oggetto sociale è la disposizione di mezzi atti all'esercizio dell'attività professionale da parte dei singoli soci e non l'attività professionale in sé.

## 7. LO SCOPO-FINE DELLE SOCIETÀ.

L'attività di impresa delle **società lucrative** (s. di persone e di capitali) può essere svolta allo scopo di *conseguire utili (lucro oggettivo)* e alla loro conseguente *distribuzione ai soci (lucro soggettivo)*.

L'attività di impresa delle **società cooperative**, invece, deve perseguire uno **scopo mutualistico**: procurare un *vantaggio patrimoniale diretto* ai soci.

Tutte le società inoltre, tranne la società semplice, possono perseguire uno **scopo consortile**.

## 8. I TIPI DI SOCIETÀ. NOZIONE. CLASSIFICAZIONI.

Distinzioni:

- *Scopo istituzionale perseguito*: Società **lucrativa** e società **mutualistiche**;
- *Natura dell'attività esercitabile*: Società **commerciale** e società **non commerciali** (s.s. solo questa);
- *Personalità giuridica*: Società di **persone** e società di **capitali** (e cooperative);
- *Responsabilità dei soci*:
  - Società i cui soci rispondono illimitatamente e personalmente delle obbligazioni sociali (s.n.c.) o con possibilità di deroga per soci non amministratori (s.s.)
  - Società **in accomandita** in cui esistono soci a *responsabilità limitata* e soci a *responsabilità illimitata*.
  - Società dei cui debiti risponde solo la società con il suo patrimonio (s.p.a., s.r.l. e cooperative).

## 9. PERSONALITÀ GIURIDICA ED AUTONOMIA PATRIMONIALE DELLE SOCIETÀ.

Scopo della disciplina è di tutelare i *creditori delle imprese societarie*, rendendo il patrimonio sociale non aggredibile dai creditori dei singoli soci, e di consentire una *separazione tra i patrimoni dei soci e quelli della società*.

Alle *società di capitali* è attribuita **personalità giuridica** e quindi godono di **autonomia patrimoniale piena e perfetta**. Il funzionamento degli organi avviene col *principio maggioritario* e il singolo socio interviene solo con il proprio voto in assemblea (salvo srl).

Le *società di persona* sono invece dotate di **soggettività giuridica**, ossia costituiscono centro di imputazione di diritti e obbligazioni distinto dai soci. I creditori personali dei soci non possono aggredire il patrimonio sociale e i creditori sociali possono aggredire i beni dei soci *illimitatamente responsabili* solo dopo avere *infruttuosamente* escusso il patrimonio sociale (**responsabilità sussidiaria**). Si realizza quindi un'**autonomia patrimoniale imperfetta**.

## 10. TIPI DI SOCIETÀ ED AUTONOMIA PRIVATA.

I privati possono **liberamente scegliere** il tipo di società che ritengono più idoneo. Se tale scelta non avviene, per le società *non commerciali* si applicano le norme delle s.s. e per le società *commerciali* quelle delle s.n.c. (**regimi residuali**).

Il regime prescelto può essere "personalizzato" con **clausole atipiche**, a meno di incompatibilità con *norme imperative* del regime prescelto. In caso di nullità, vengono sostituite *ex lege* con le clausole tipiche.

I tipi di società costituiscono un **numero chiuso** in quanto non sono costituibili **società atipiche**, pena la nullità della società stessa.

**CAPITOLO XI**  
**LA SOCIETÀ SEMPLICE. LA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO.**

**1. LE SOCIETÀ DI PERSONE.**

Le società di persone sono:

1. **Società SEMPLICE:** può esercitare solo attività *non commerciale* e quindi valida solo per attività agricola;
2. **Società IN NOME COLLETTIVO:** soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese con *pubblicità legale*, tutti i soci rispondono **illimitatamente** delle obbligazioni sociali;
3. **Società IN ACCOMANDITA SEMPLICE:** caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci:
  - a. **Soci ACCOMANDATARI**, responsabili illimitatamente;
  - b. **Soci ACCOMANDANTI**, responsabili limitatamente alla quota conferita.

**2. LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ.**

Il contratto di società semplice non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti (es. i beni immobili richiedono la forma *scritta* per la validità del trasferimento, pena la nullità della partecipazione del singolo socio conferente oppure dell'intera società se il bene era *essenziale* allo svolgimento dell'attività di impresa). Può essere concluso **verbalmente** oppure tramite **comportamenti concludenti**. Prevista l'iscrizione nel registro delle imprese nella sezione speciale e ha valore di *pubblicità-notizia* o **pubblicità-legale** nel caso di **attività agricola**.

Le regole di forma dettate per le s.n.c. valgono per la **validità dell'iscrizione** nel registro delle imprese, **condizione di regolarità** e non di esistenza della società: distinzione tra società collettiva **regolare** e **irregolare**.

L'atto costitutivo deve essere **redatto per atto pubblico** o **per scrittura privata autenticata**.

**3. SOCIETÀ DI FATTO. SOCIETÀ OCCULTA. SOCIETÀ APPARENTE.**

Si ha S.N.C. **IRREGOLARE** quando è **costituita verbalmente** e manca il contratto per iscritto, definita **SOCIETÀ DI FATTO**, o quando l'atto, pur esistendo, non è **stato registrato**, definita **SOCIETÀ IRREGOLARE IN SENSO PROPRIO**. Si applica la disciplina della s.s. se non riguarda attività commerciale.

Anche la società di fatto è soggetta a *fallimento*, sia dei **soci palesi**, conosciuti all'atto, sia dei **soci occulti**, la cui identità sia scoperta in seguito al fallimento e la cui partecipazione può essere **presunta** dalla presenza di *elementi essenziali* univoci e concordanti nei rapporti interni (non è necessaria l'**esteriorizzazione della qualità di socio**).

Diversa è la **SOCIETÀ OCCULTA**, società di fatto o con atto scritto *tenuto nascosto*, i cui soci nascondono l'esistenza del patto societario nei rapporti esterni e svolgono attività di impresa **per conto della società ma in nome proprio**, con lo scopo di limitare la responsabilità ad un solo socio ed evitare il fallimento degli altri. **Indici rivelatori dell'affectio societatis** permettono di opporre l'esistenza del contratto societario a posteriori ed estendere il fallimento a tutti i soci.

Una *creazione giurisprudenziale* è rappresentata dalle **Società APPARENTI**, ove nonostante la società non esista tra i soci, vi è ragione di credere che ci sia sulla base dei comportamenti dei presunti soci, e sono soggette a fallimento.

**4. I CONFERIMENTI.**

Ogni socio è **obbligato** ad effettuare i **conferimenti** determinati nel contratto sociale; se non sono determinati, si presume debbano conferire quanto **necessario al conseguimento dell'oggetto sociale**, in **parti uguali tra loro**.

Per il conferimento di **beni in proprietà** vigono le norme sulla **vendita**. Per i **beni in godimento**, il rischio resta a carico del conferente e può essere escluso nel caso il godimento diventi *impossibile* per causa *non imputabile* agli amministratori.

Per il **conferimento di crediti**, vigono le regole del **conferimento pro solvendo**, secondo cui il socio resta responsabile dell'insolvenza del debitore per la parte conferita e dovrà rimborsare **spese e interessi**.

Per il conferimento di **attività lavorativa**, il c.d. **socio d'opera** non è un lavoratore subordinato e non ha diritto a salario e pensione; può essere *escluso* per inidoneità sopravvenuta a svolgere l'opera.



## 5. PATRIMONIO SOCIALE E CAPITALE SOCIALE.

I conferimenti dei soci formano l'**attivo patrimoniale iniziale** e la società diventa **proprietaria** dei beni conferiti per cui i soci non possono servirsene per *scopi esterni* all'attività di impresa; in caso di violazione, il socio deve *risarcire i danni* e può *essere escluso dalla società*. Divieto d'uso **derogabile** dall'unanimità dei soci.

Il capitale sociale non è regolato nella s.s. e infatti non sono soggette agli obblighi di scritture contabili e redazione annuale di bilancio.

Nelle s.n.c. è *necessario* indicare nell'*atto costitutivo* il **valore dei conferimenti** e il loro **metodo di valutazione**, rimesso alle parti per conferimenti *diversi dal danaro*. Inoltre, vietate sono le **ripartizioni di utili fittizi**, non corrispondenti ad un'eccedenza di p.n. rispetto al c.s.. In caso di **perdita**, non vi può essere ripartizione di utili fino a *completa integrazione del capitale* o *riduzione nominale dello stesso*, non obbligatoria. **Vietate** sono pure i *rimborsi di conferimenti eseguiti* o la *liberazione da futuri versamenti* senza previa **riduzione reale del capitale sociale** deliberata dai soci. I **creditori** possono **opporsi** alla riduzione ma il giudice può predisporre la riduzione previa *prestazione di idonea garanzia* a favore degli oppositori.

## 6. LA PARTECIPAZIONE DEI SOCI AGLI UTILI E ALLE PERDITE.

Principio generale della **libertà dei soci** di determinare la **ripartizione degli utili** tra i soci (anche non proporzionale a conferimenti).

**Divieto assoluto di PATTO LEONINO:** nullo il patto con cui si **escludono uno o più soci** dalla partecipazione a utili e perdite.

**Criteri legali di ripartizione:**

- Se non prevista contrattualmente, si presume **proporzionale ai conferimenti**;
- Se non *determinato il valore dei conferimenti*, si presume **uguale per tutti i soci**;
- Se determinata solo in merito agli utili, si estende alle perdite in egual modo.
- Se non determinata contrattualmente, quella spettante al *socio d'opera* è **fissata secondo equità** dal giudice.

### UTILI

1. S.S.: diritto agli utili nasce con **approvazione del rendiconto** predisposto annualmente dai soci amministratori (salvo diverso termine).
2. S.N.C.: diritto agli utili nasce con **approvazione del bilancio**, secondo i criteri per le s.p.a.. Il **reinvestimento degli utili** nella società deve essere approvato all'**unanimità dei soci**, salvo diversa disposizione contrattuale.

### PERDITE

Non incidono periodicamente, ma **direttamente sul valore della partecipazione** del singolo socio che sarà rimborsata in sede di liquidazione con una somma *inferiore*. Hanno rilievo prima della liquidazione poiché impediscono la distribuzione degli utili e possono determinare lo **scioglimento della società** per *sopravvenuta impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale*.

## 7. LA RESPONSABILITÀ SOCIALE DEI SOCI PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI.

**Principio generale:** delle obbligazioni sociali risponde **innanzitutto** il patrimonio sociale.

Nelle S.S. rispondono anche **tutti i soci** tranne quelli che non sono *investiti del potere di rappresentanza* se previsto da apposito **patto sociale**, opponibile a terzi se non portato *opportunamente* a conoscenza. Non possono essere resi *irresponsabili* tutti i soci.

Nelle S.N.C. la **responsabilità illimitata è inderogabile** e un eventuale patto contrario non ha efficacia verso i terzi.

I **NUOVI SOCI** sono responsabili anche delle obbligazioni contratte **in precedenza**.

Nelle S.S. gli **EX-SOCI** sono responsabili delle obbligazioni **antecedenti** lo scioglimento se questo non è portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei e che, quindi, lo *ignorano senza colpa*.

Nelle S.N.C. gli **EX-SOCI** non sono responsabili delle obbligazioni **antecedenti** *l'iscrizione nel registro delle imprese dello scioglimento del rapporto*.

## 8. RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ E RESPONSABILITÀ DEI SOCI.

**DEF:** Il **BENEFICIO DI PREVENTIVA ESCUSSIONE** garantisce la responsabilità *in via sussidiaria* dei soci in quanto i creditori sociali devono prima tentare di **soddisfarsi del patrimonio sociale**.

In seguito, possono chiedere al singolo socio il **pagamento integrale del debito**, con successivo **diritto di regresso** verso la società o verso i soci, proporzionalmente alla loro partecipazione alle perdite.

S.S.: il creditore può rivolgersi **direttamente** al socio che dovrà invocare la **preventiva escussione** previa indicazione dei *beni su cui il creditore possa agevolmente soddisfarsi*. Il socio paga se non dimostri l'esistenza di beni sufficienti e prontamente aggredibili dal creditore.

S.N.C.: il beneficio opera **automaticamente**; non bastano la richiesta di pagamento o la sentenza di condanna, è necessaria l'**infertile azione esecutiva** sul patrimonio sociale.

#### 9. I CREDITORI PERSONALI DEI SOCI.

**Principio generale**: non possono in alcun modo aggredire *direttamente* il patrimonio sociale né possono **compensare** i crediti con i propri debiti che hanno nei confronti della società.

Possono rivalersi sugli **utili** spettanti al socio debitore e compiere **atti conservativi** sulla quota spettante allo stesso in sede di *liquidazione*.

S.S.: possono chiedere la **liquidazione della quota**, previa prova d'insufficienza degli altri beni a soddisfare il credito. In tal caso, la società versa *entro 3 mesi* una somma pari alla quota spettante. Oppure è deliberato lo scioglimento della società.

S.N.C.: non può essere chiesta la liquidazione **finché dura la società**. L'eventuale **proroga della società** oltre la scadenza e registrata può essere **opposta** dal creditore particolare entro 3 mesi. Se la proroga è tacita, si applicano le norme previste per le S.S..

#### 10. L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ.

DEF.: È l'attività di **gestione dell'impresa** sociale. Il **POTERE DI AMMINISTRARE** è di compiere tutti gli atti compresi nell'oggetto sociale.

N.B.: **OGNI socio illimitatamente responsabile è AMMINISTRATORE della società**. Tramite clausola dell'atto costitutivo si può escludere un socio dall'amministrazione.

Due possibilità:

1. **AMMINISTRAZIONE DISGIUNTIVA**: modello legale se non previsto diversamente da contratto sociale. **Ciascun amministratore** può agire **singolarmente** senza consenso degli altri soci, salvo **DIRITTO DI OPPOSIZIONE** degli altri **soci amministratori** prima dell'operazione: questa è **paralizzata** e si vota a **MAGGIORANZA PER QUOTE DI INTERESSE** (partecipazione agli utili) di **tutti** i soci, oppure, se previsto dall'atto costitutivo, può decidere un **arbitro (CLAUSOLA DI ARBITRAGGIO)**
2. **AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA**: solo se espressa nell'atto costitutivo. Necessario il **consenso di tutti** gli amministratori oppure tramite *regola della maggioranza*, se previsto da atto costitutivo. Ogni singolo amministratore può agire individualmente per *evitare un danno all'impresa*.

Possono essere combinate tra loro.

#### 11. AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA.

Il potere di amministrazione include il **POTERE DI RAPPRESENTANZA**, ossia di **agire nei confronti di terzi in nome della società**. Il modello *legale* prevede **coincidenza** dei due poteri. L'atto costitutivo può limitare il potere di rappresentanza ad alcuni soci amministratori. Tali **limitazioni** devono essere portati a conoscenza dei terzi:

- S.N.C. Regolare: non sono opponibili se **non iscritte nel registro delle imprese** o senza **prova dell'effettiva conoscenza dei terzi**;
- S.N.C. Irregolare: non sono opponibili senza **prova dell'effettiva conoscenza da parte dei terzi**;
- S.S.: limitazioni **originarie sempre opponibili**, con onere dei terzi di verificare il possesso del potere di rappresentanza da parte del socio; limitazioni **successive** sono opponibili se portate a conoscenza con *mezzi idonei* o con prova dell'effettiva conoscenza da parte dei terzi.

#### 12. I SOCI AMMINISTRATORI.

Possono essere **nominati direttamente nell'atto costitutivo o con atto separato**.

- Nel primo caso, la **REVOCA** avviene solo **per giusta causa** e con modifica dell'atto votata all'**unanimità**, salvo diversa disposizione.
- Nel secondo, avviene *secondo le norme del mandato*, ossia anche senza giusta causa, salvo *diritto al risarcimento dei danni*.

In entrambi i casi può essere **revocato giudizialmente** su ricorso del singolo socio.

Diritti e obblighi disciplinati dalle *norme sul mandato*, con ampliamenti.

Poteri:

- Compiere *tutti* gli atti che rientrano nell'oggetto sociale (non solo *ordinaria amministrazione*).
- Tranne *modifiche al contratto sociale*.
- Diritto al **compenso** per il proprio ufficio.

Doveri:

- Tenere le **scritture contabili** e redigere il **bilancio d'esercizio**.
- Provvedere agli **adempimenti pubblicitari** connessi all'iscrizione nel registro delle imprese;
- Amministrare la società con **la diligenza del mandatario**;
- Solidalmente **responsabili** verso la società, salva la prova di **esenzione dalla colpa**. La responsabilità si prescrive in 5 anni e può essere promossa solo dai rappresentanti.

13. I SOCI NON AMMINISTRATORI. IL DIVIETO DI CONCORRENZA.

Diritti dei SOCI NON AMMINISTRATORI:

1. Avere **notizie** dagli amministratori dello *svolgimento degli affari sociali*;
2. Consultare i **documenti amministrativi** e le scritture contabili;
3. Ottenere il **rendiconto** annualmente.

Nelle S.N.C. vige il **DIVIETO DI CONCORRENZA**, per cui tutti i soci non devono esercitare **attività concorrente** a quella della società o **partecipare** come socio *illimitatamente responsabile* ad altra società concorrente; in caso di **violazione**, sorge **risarcimento dei danni** e **legittimazione all'esclusione** da parte degli altri soci. **Deroga** con **consenso dei soci** o presunto se situazione *preesistente al contratto sociale* e i soci ne erano a conoscenza.

14. LE MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO.

Principio Generale: Il contratto sociale può essere modificato **solo** con il **consenso di tutti i soci**, salvo diversa disposizione. Se prevista la **maggioranza**, deve comunque rispettare *l'obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede* e il *rispetto della parità di trattamento fra soci*.

Vi si include il **trasferimento della quota sociale** tra vivi e a causa di morte, che può essere autorizzata **in via preventiva** nell'atto costitutivo.

Sono soggette a **pubblicità legale** e se non iscritte sono *opponibili a terzi* se si prova che questi ne erano a conoscenza.

Nella S.N.C. Irregolare sono portate a conoscenza con *mezzi idonei* e non opponibili a chi le *ignora senza colpa*.

15. SCIoglimento DEL SINGOLO RAPPORTO SOCIALE.

Vale il **PRINCIPIO DI CONTINUAZIONE DELLA SOCIETÀ**, ossia non determina la scioglimento della società tranne quando rimane *un solo socio* e la compagine sociale non viene *ricostituita* entro 6 mesi.

Cause:

1. **MORTE:** entro 6 mesi i soci **superstiti** devono decidere tra:
  - a. La **LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA** del socio defunto agli eredi;
  - b. Lo **SCIoglimento ANTICIPATO** della società e gli eredi devono attendere la conclusione della procedura di liquidazione;
  - c. La **CONTINUAZIONE DELLA SOCIETÀ con gli EREDI**, con il consenso di *tutti i soci superstiti e gli eredi*. La **clausola di continuazione** prevista dall'atto costitutivo opera senza il consenso e può essere **Facoltativa**, se obbligati sono solo i soci superstiti, **obbligatoria**, se vincola anche gli eredi, o prevista nella **successione**. La **clausola di consolidazione:** quota del socio defunto resterà senz'altro acquisita ai soci mentre agli eredi sarà liquidato solo il valore;
2. **RECESSO:** scioglimento anticipato per volontà del socio. 2 casi:
  - a. Società a tempo indeterminato: **libero recesso** con 3 mesi di preavviso ed efficace decorso tale termine;
  - b. Società a tempo determinato: **recesso con giusta causa** con *effetto immediato*;
  - c. Altre ipotesi previste contrattualmente tranne l'esclusione di quelle previste dalla legge;
3. **ESCLUSIONE:** due tipologie:
  - a. **Di DIRITTO**, per il socio **fallito** (se non correlato al fallimento della società) e per **liquidazione della quota** ottenuta dal creditore del socio;
  - b. **FACOLTATIVA**, cioè rimessa alla **maggioranza per teste** dei soci (escluso il socio da escludere) per:
    - i. **Gravi inadempienze degli obblighi che derivano dalla legge o dal contratto sociale;**

- ii. **Interdizione, inabilitazione** o condanna con interdizione temporanea dagli uffici pubblici;
- iii. **Sopravvenuta impossibilità di esecuzione del conferimento** per causa non imputabile al socio.

Deve essere comunicata entro 30 giorni, termine entro il quale il socio può fare **opposizione in tribunale**.

Non opera per società con **2 SOCI**, ma solo pronunciata dal tribunale ed efficace dal passaggio della sentenza in giudicato.

#### 16. LA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA.

**DEF:** Diritto alla liquidazione di una **somma di denaro** che rappresenti il **valore della quota**. Non può essere pretesa la **restituzione** dei beni conferiti in proprietà o dei beni conferiti in godimento (se la società persiste), salva diversa pattuizione.

Il valore della quota è determinato alla data di scioglimento del rapporto, utilizzando **valori effettivi**, tenendo conto dell'**avviamento** e delle **operazioni in corso**. Il **pagamento** è da effettuarsi entro *6 mesi* o *3 mesi* se su richiesta del creditore particolare.

#### 17. SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ.

##### CAUSE:

1. **Decorso del termine**, salva *proroga espressa o tacita* (se l'attività sociale continua decorso il termine);
2. **Conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo** (anche *insanabile discordia* che determini paralisi assoluta e definitiva dell'attività);
3. **Volontà di tutti i soci**, o della maggioranza se previsto da atto costitutivo;
4. **Venire meno della pluralità dei soci**, se non ricostituita entro 6 mesi;
5. **Altre cause previste dal contratto sociale**;
6. **S.N.C.: fallimento o liquidazione coatta amministrativa**;

Verificatasi una delle cause la società è **automaticamente** in stato di liquidazione, con **obbligo di pubblicità** negli atti e nella corrispondenza. Si soddisfano i creditori sociali e si distribuisce fra i soci l'eventuale *residuo attivo* e poi la società si **estingue**. Attività degli amministratori esclusivamente per **definire rapporti in corso**.

#### 18. IL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE. L'ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ.

**Nomina** di uno o più **LIQUIDATORI** con il consenso di tutti i soci, salva diversa disposizione, oppure nominati dal **presidente del tribunale**. **Revoca** per volontà di tutti i soci o per giusta causa dal tribunale, su domanda di uno o più soci.

Gli amministratori consegnano ai liquidatori i **beni** e i **documenti sociali** e presentare il **conto della gestione** successiva all'ultimo bilancio approvato. **Insieme** redigono l'**inventario (bilancio di apertura della liquidazione)**.

Il ruolo dei liquidatori è di **compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione**:

- Vendere i beni aziendali in blocco, salva diversa disposizione;
- Procedere a transazioni e compromessi;
- **Pagamento dei creditori**, chiedendo ai soci i *versamenti ancora dovuti*, se fondi disponibili insufficienti, o somme *ulteriormente necessarie* proporzionalmente;
- Non possono intraprendere **nuove operazioni** non collegate alla liquidazione, altrimenti **responsabilità personale e solidale**;
- Non possono procedere a ripartizione tra soci se non soddisfatti prima i creditori;
- **Ripartizione dell'eventuale attivo patrimoniale residuo** convertito in danaro, salva diversa disposizione. Rimborso dapprima del **valore nominale dei conferimenti** e poi in proporzione alle partecipazioni.

Non vi sono regole specifiche per la chiusura della liquidazione nelle **s.s.**

**S.N.C.:** Necessario redigere **bilancio finale di liquidazione**, come rendiconto della gestione dei liquidatori, e il **piano di riparto**, proposta di divisione fra i soci dell'attivo residuo non necessaria alla chiusura della liquidazione, che si ha con l'**approvazione del bilancio**.

Nella SNC irregolare la chiusura della liquidazione determina l'**estensione della società**.

Nella SNC regolare e nella SS i liquidatori devono chiedere la **cancellazione dal registro delle imprese** che estingue la società anche se non tutti i creditori siano stati soddisfatti, sia che i liquidatori ne fossero a conoscenza che no. Può essere disposta **d'ufficio**, se ricorrono *circostanze sintomatiche dell'assenza di attività sociale*.

I **creditori insoddisfatti** possono:

- Agire nei confronti dei soci;
- Agire nei confronti dei *liquidatori*, se mancato pagamento imputabile a loro colpa o dolo;
- Chiedere il **fallimento** entro **un anno** dalla cancellazione;
- Dimostrare il **momento dell'effettiva cessazione** dell'attività, in caso di *cancellazione d'ufficio*.

## CAPITOLO XII LA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE

### 1. NOZIONE E CARATTERI DISTINTIVI

#### **DUE Tipologie di SOCI:**

1. **Soci ACCOMANDATARI**, responsabili **illimitatamente** e **solidalmente** delle obbligazioni sociali e dotati di **poteri di AMMINISTRAZIONE**;
2. **Soci ACCOMANDANTI**, responsabili **limitatamente** alla quota conferita ed esclusi dalla direzione della società.

Adattamento della disciplina della SNC.

Unica società di persone che consente la **limitazione della responsabilità** per alcuni soci di un'impresa commerciale e la *non esposizione al fallimento per questi*.

### 2. LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ. LA RAGIONE SOCIALE.

Si applicano le norme delle S.N.C. ma:

- L'atto costitutivo deve indicare *i soci accomandanti e accomandatari*;
- L'atto deve essere registrato pena **irregolarità** della società e conseguente applicazione della disciplina della SNC irregolare;
- La **RAGIONE SOCIALE** deve contenere almeno il **nome** di uno degli **accomandatari**; non può contenere il nome di un accomandante (si presumono *consenso e tolleranza*) pena la **perdita del beneficio di responsabilità limitata**. In tal caso non acquista comunque il potere di amministrazione.

### 3. I SOCI ACCOMANDANTI E L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ.

I **SOCI ACCOMANDATARI** hanno il potere di amministrazione in via **esclusiva**.

Sui **SOCI ACCOMANDANTI** vige il **DIVIETO DI IMMISTIONE**: non possono compiere *atti di amministrazione né di rappresentanza (tranne in forza di una procura speciale)*.

La **VIOLAZIONE** di tale divieto espone il socio alla **responsabilità illimitata e solidale** nonché all'eventuale **fallimento**; può inoltre essere **escluso dalla società** con *delibera a maggioranza* (salva autorizzazione degli altri soci).

I soci accomandanti hanno il **diritto** di partecipare alla **nomina e revoca degli amministratori**. Essi possono inoltre:

- Trattare e concludere affari in nome della società solo in forza di una **procura speciale per singoli affari**;
- **Prestare opera** sotto la direzione degli amministratori;
- Dare **autorizzazioni e pareri** per determinate operazioni, se previsto da atto costitutivo;
- Compiere **atti di ispezione e controllo**;
- **Controllare l'esattezza** dei bilanci e scritture contabili;
- non sono tenuti a **restituire utili fittizi** riscossi, se risultanti da bilancio approvato e se in *buona fede*;

### 4. IL TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE.

#### S. ACCOMANDATARI:

- trasferimento **TRA VIVI**: consenso di tutti i soci, salva diversa disposizione;
- trasferimento **MORTIS CAUSA**: consenso di tutti i soci e degli *eredi*;

#### S. ACCOMANDANTI:

- trasferimento **TRA VIVI**: consenso dei soci che rappresentano la **maggioranza del capitale sociale**, salva diversa disposizione;
- trasferimento **MORTIS CAUSA**: **liberamente**.

### 5. LO SCIoglimento DELLA SOCIETÀ.

**Stesse cause della Snc** e inoltre il **venire meno di una categoria di soci**, se non reintegrata entro 6 mesi.

Se vengono meno **tutti gli accomandatari**, gli accomandanti nominano un **AMMINISTRATORE PROVVISORIO**, con limiti alle operazioni di **ordinaria amministrazione**. Questi non diviene accomandatario e perciò non è *illimitatamente responsabile*.

Dopo la *cancellazione della società*, i **creditori insoddisfatti** possono agire contro i soci accomandatari e gli accomandanti entro i limiti della loro **quota di liquidazione**.

## 6. LA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA IRREGOLARE.

I soci **accomandanti** rispondono limitatamente alla loro quota, **salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali**; non vale perciò l'esonero tramite procura speciale.  
Si applica la stessa disciplina delle SNC irregolari.

**CAPITOLO XIII**  
**LA SOCIETÀ PER AZIONI**

**1. NOZIONE E CARATTERI ESSENZIALI.**

La **S.p.A.** si differenzia dalle altre **società di capitali** per:

- responsabilità delle obbligazioni sociali del solo **patrimonio sociale** (≠ S.A.p.A.)
- partecipazione sociale rappresentata da **AZIONI** (≠ S.R.L.)

**CARATTERISTICHE:**

1. **Personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta;**
2. **Responsabilità limitata dei soci** al conferimento della quota;
3. **Organizzazione corporativa**, comprensiva di **ASSEMBLEA, ORGANO DI GESTIONE e ORGANO DI CONTROLLO;**
4. **Principio MAGGIORITARIO** (*maggioranza per capitale*) proporzionale alla partecipazione detenuta;
5. **Gestione in mano agli amministratori**

**DEF:** Le **AZIONI** sono **partecipazioni-tipo omogenee e standardizzate**: *uguale valore* e conferiscono *uguali diritti* ai portatori. Sono **liberamente trasferibili** e soggette alla disciplina dei titoli di credito.

**Benefici per le GRANDI IMPRESE:**

- Limitazione del *rischio individuale dei soci*;
- *Pronta mobilitazione dell'investimento*;

garantiscono la raccolta di *ingenti capitali di rischio*.

**Compartecipazione di AZIONISTI IMPRENDITORI**, ristretto numero di soci animati da spirito imprenditoriale, e **AZIONISTI RISPARMIATORI**, gran massa di piccolo risparmiatori. Il *dominio della vita della società* è in mano ai **gruppi minoritari di controllo**. Deriva l'esigenza di tutelare:

- Gli azionisti di minoranza e creditori;
- Corretto funzionamento del mercato azionario;
- Il pubblico dei *potenziali investitori*.

Nelle società a **RISTRETTA BASE AZIONARIA** anche i soci di minoranza sono interessati alla gestione sociale, da cui deriva la necessità di tutelare **loro** e i **creditori** per evitare possibili **abusi di potere** dai soci che detengono la maggioranza e degli amministratori loro espressione.

Nel caso di **GRUPPI DI SOCIETÀ** vi è una **pluralità di società** per azioni formalmente autonome, ma fanno parte di **unico centro di interesse economico**, per cui *l'unitario interesse perseguito* (interesse del gruppo) non necessariamente coincide con l'interesse di ciascuna singola società. Necessario tutelare gli interessi delle *controllate*, i loro *soci di minoranza* e creditori sociali.

**2. L'EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA.**

**Linee di tendenza:**

1. **Capitale minimo delle S.p.A.**, aumentato da *1 milione* a *120,000 euro* (a causa dell'**inflazione**);
2. **Disciplina specifica** per S.p.A. **quotate in borsa**: salvaguardia di un azionariato *diffuso*. [L. 216/1974]. Inoltre, **Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria [TUF]**, d.lgs. 58/1998 per la disciplina degli **investitori istituzionali**.
3. **Riforma delle diritto societario**, (società non quotate) d.lgs. 6/2003 per *semplificare normativa, ampliare autonomia statutaria e incrementare competitività*:
  - a. Introduzione S.p.A. unipersonale a resp. Lim.
  - b. Semplificazione del procedimento di costituzione e modifiche statuti
  - c. Disciplina più flessibile dei conferimenti (patrimoni destinati)
  - d. Nuove categorie speciali di azioni
  - e. Semplificazione della disciplina assembleare
  - f. Patti parasociali anche per società non quotate
  - g. Nuovi modelli di amministrazione e controllo
  - h. Società per azioni che fanno ricorso al mercato di capitale di rischio (società quotate e società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante
  - i.



## A. LA COSTITUZIONE

### 3. IL PROCEDIMENTO.

2 Fasi:

a) **Stipulazione ATTO COSTITUTIVO:**

- a. **STIPULAZIONE SIMULTANEA:** stipulato *immediatamente* dai **soci fondatori** con **contestuale e integrale sottoscrizione del capitale sociale**;
- b. **STIPULAZIONE PER PUBBLICA SOTTOSCRIZIONE:** 4 fasi:
  - i. Predisposizione di un programma da parte dei promotori (oggetto, capitale, principali disposizioni dell'atto costitutivo etc.);
  - ii. Adesione del pubblico dei risparmiatori, attraverso la sottoscrizione delle azioni e versamento di un quarto dei conferimenti;
  - iii. Convocazione dell'assemblea dei sottoscrittori che delibera l'atto costitutivo;
  - iv. Stipulazione dell'atto costitutivo

- Soppressa fase intermedia di omologazione del tribunale.

- b) **Iscrizione dell'atto costitutivo nel REGISTRO DELLE IMPRESE:** tramite questo procedimento la società acquista **PERSONALITÀ GIURIDICA** e **viene ad esistenza**.

### 4. L'ATTO COSTITUTIVO: FORMA E CONTENUTO.

Forma di **Contratto** o **Atto Unilaterale** sempre redatto per **atto pubblico**, pena la *nullità* della società.

È *manifestazione di volontà di costituire la società* e contiene i *dati fondamentali* della società.

Anche se separato, lo **STATUTO** costituisce **parte integrante** dell'atto costitutivo e richiede anch'esso la forma di atto pubblico pena nullità. Contiene *le regole di funzionamento della società*. Prevale sempre sull'atto costitutivo in caso di contrasto.

CONTENUTO:

1. *Generalità dei soci e degli eventuali soci promotori, nonché il numero delle azioni assegnato a ciascuno di essi*
2. *Denominazione e comune dove sono poste la sede della società e eventuali sedi secondarie*
  - a. *Denominazione liberamente formata con inclusione di "S.p.A." e non uguale a quella di concorrenti;*
  - b. *Sede sociale è il luogo di **residenza** degli **organi amministrativi e direttivi**.*
3. *Oggetto sociale*
  - a. *Tipo di attività economica che la società si propone di svolgere*
  - b. *È prassi diffusa indicare più attività oppure una attività principale e attività secondarie*
  - c. *No indicazione generica e omnicomprensiva da lasciare sostanzialmente indeterminato l'oggetto sociale*
4. *Ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato*
5. *Numero e eventuale valore nominale delle azioni, caratteristiche e modalità di emissione e circolazione*
6. *Valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura*
7. *Norme secondo cui gli utili devono essere ripartiti (Solo se si vuole modificare disciplina legale).*
8. *Benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori:*
  - a. *Limite per i promotori al **10%** degli utili netti per un massimo di 5 anni*
9. *Sistema di amministrazione adottato, numero degli amministratori, loro poteri indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società*
10. *Numero dei componenti del collegio sindacale*
11. *Nomina dei primi amministratori e sindaci e, quando previsto, del revisore contabile*
12. *Importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione*
13. *Durata della società*
  - a. *Si può stabilire che la società è a tempo indeterminato: se le azioni non sono quotate i soci possono liberamente recedere dalla società decorso un periodo di tempo fissato dall'atto costitutivo, comunque non superiore a 1 anno; tale socio deve dare un preavviso di 180 giorni che lo statuto può incrementare fino a 1 anno.*

Il **NOTAIO** controlla la **legalità FORMALE e SOSTANZIALE** dell'atto costitutivo e in caso di risultato negativo negherà il deposito presso il Registro delle Imprese.

### 5. LE CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE.

- **Capitale sociale ≥ 120,000 €**, salvo diversa disposizione di legge;

- **Sottoscrizione INTEGRALE del capitale sociale;**
- **Versamento del 25%** dei conferimenti in danaro;
- **Versamento integrale** dei conferimenti del *socio unico* o *in natura*;
- **Autorizzazioni amministrative** e altre condizioni stabilite per la costituzione dalle leggi speciali;

#### 6. L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

Il **NOTAIO** deposita l'atto costitutivo *entro 20 giorni dalla stipulazione* presso l'ufficio del Registro delle Imprese di competenza. In caso di **inerzia** provvedono gli *amministratori nominati*; in caso di inerzia di quest'ultimi (previste sanzioni amm.ve pecuniarie) può provvedere **ogni socio** a *spese della società*.

Il Registro delle imprese valuta la sola **regolarità FORMALE della documentazione** e decide sull'approvazione. Non esiste **società per azioni irregolare**, per cui l'iscrizione è condizione necessaria all'**esistenza della società**.

Nel caso di *operazioni svolte tra stipulazione ed iscrizione* sono **solidalmente e illimitatamente responsabili**:

- I soggetti che hanno agito;
- Il socio unico fondatore;
- Se pluralità di soci, coloro che hanno deciso, autorizzato e approvato tali operazioni.

La società è **vincolata** solo se tali operazioni erano **necessarie alla costituzione**, o su approvazione dell'organo competente.

#### 7. LA NULLITÀ DELLA SOCIETÀ PER AZIONI.

Prima dell'iscrizione: il **contratto di società** può essere dichiarato **nullo** nei casi previsti dalla disciplina generale dei contratti (*retroattività, insanabilità, imprescrittibilità*).

Dopo l'iscrizione: solo 3 casi di nullità:

1. **Mancata stipulazione** dell'atto costitutivo nella forma dell'**atto pubblico**;
2. **Illiceità dell'oggetto sociale**;
3. **Mancanza dell'indicazione di denominazione, conferimenti, ammontare capitale sociale o oggetto sociale**;

La **dichiarazione di NULLITÀ non** ha effetto **retroattivo** e opera *ex nunc: non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione*, e comunque di **tutti** gli atti compiuti (nei confronti di terzi o soci), con o senza buona fede. In più, i soci **non** sono **liberati** dai conferimenti se i **creditori sociali non siano prima soddisfatti**.

Si applica la disciplina della **liquidazione della società** e i liquidatori sono nominati dal Tribunale.

La nullità **non può essere dichiarata** quando *la causa di nullità è stata eliminata con pubblicità nel registro delle imprese*. Può essere fatta **valere da chiunque** ed è **imprescrittibile**.

### B. SOCIETÀ PER AZIONI UNIPERSONALE. PATRIMONI DESTINATI

#### 8. LA SOCIETÀ PER AZIONI UNIPERSONALE.

Introdotta dal D.Lgs. 6/2003:

- Consentita costituzione S.p.A. con **atto unilaterale** dell'unico socio fondatore;
- Delle obbligazioni sociali risponde la società con il proprio patrimonio, fatte salve alcune eccezioni.

Costituzione: il socio unico risponde in solido con i soggetti che hanno compiuto **operazioni in nome della società prima dell'iscrizione**.

Conferimenti: il socio unico è tenuto a versare **integralmente i conferimenti dovuti**. Nel caso in cui viene meno la *pluralità dei soci*, i versamenti **ancora dovuti** vanno effettuati entro **90 giorni**.

Trasparenza: identificazione del socio unico negli **atti** e nella **corrispondenza**, nonché con **pubblicità nel registro delle imprese** a cura degli *amministratori*.

Rapporti fra società e unico socio: **contratti fra società e unico socio** o operazioni a suo favore sono **opponibili a creditori** della società solo se risultanti dal **libro delle adunanze e deliberazioni del c.d.a** o da atto scritto precedente il *pignoramento*.

In caso di insolvenza: per le obbligazioni sociali sorte nel *periodo in cui le azioni appartenevano a un solo socio*, questo risponde **illimitatamente per le obbligazioni sociali** se

- **Conferimenti non** siano stati **integralmente versati**
- **Non** sia stata attuata la **pubblicità specifica**

In entrambi i casi la responsabilità illimitata **viene meno** per obbligazioni sociali sorte *dopo esecuzione dei conferimenti e effettuazione della pubblicità*.

## 9. I PATRIMONI DESTINATI.

Il D.Lgs. 6/2003 offre uno strumento per limitare il rischio di impresa evitando la **moltiplicazione formale delle società** con il raggiungimento degli stessi risultati.

Due modelli:

1. **Patrimoni destinati ad uno specifico affare**, nei limiti del **10%** del patrimonio netto e comunque non per affari relativi a *attività riservate in base a leggi speciali*
2. **Finanziamenti destinati**, con la stipula di un contratto di finanziamento con terzi per uno specifico affare i cui proventi siano *destinati al rimborso totale o parziale del finanziamento*.

Patrimonio Destinato:

Tale operazione deve essere **deliberata a maggioranza assoluta** dell'organo amministrativo, verbalizzata da un notaio e iscritta nel Registro delle Imprese. Essa deve *specificare*:

- *l'affare,*
- *i beni e rapporti giuridici inclusi nel patrimonio separato,*
- *eventuali apporti di terzi (seppur tramite emissione di strumenti finanziari di partecipazione);*
- *le regole di rendiconto.*

La delibera **produce effetti** dopo **60 giorni** dall'iscrizione.

Delle obbligazioni contratte **per lo specifico affare** risponde la società *esclusivamente* nei limiti del **patrimonio destinato**. Gli atti compiuti a questo scopo devono recare **menzione del vincolo di destinazione** e se questi vige su beni **immobili** o **mobili registrati** deve essere trascritto nei **rispettivi registi**. Inoltre, devono essere **tenuti separatamente i libri e scritture contabili** del patrimonio separato con *separato rendiconto* nel bilancio della società.

Realizzato o meno l'affare, gli amministratori redigono un **rendiconto finale**, da depositarsi presso il Registro delle Imprese. I **creditori insoddisfatti** possono agire entro **90 giorni** dalla liquidazione del patrimonio destinato.

Finanziamento Destinato:

Contratto di finanziamento deve indicare:

- *elementi essenziali dell'operazione e tempi di realizzazione*
- *beni strumentali necessari*
- *piano finanziario* con indicazione della parte coperta dal finanziamento e quella a carico della società
- *eventuali garanzie*

Patrimonio costituito dai **proventi** dell'affare finanziato. Copia del contratto deve essere iscritta nel Registro delle Imprese e sono necessari **sistemi di incasso e contabilizzazione separati**.

Delle obbligazioni nei confronti del **finanziatore** risponde il solo patrimonio separato, salva la previsione di garanzie.

In caso di fallimento, il finanziatore può **insinuarsi nel fallimento** per le somme non rimosse. Se il fallimento non preclude la realizzazione dell'affare, il **curatore** può **subentrare nel contratto** oppure il finanziatore può continuare attività o affidarla a terzi.

I **creditori sociali** non potranno agire sui beni strumentali con vincolo di destinazione.

## C. I CONFERIMENTI.

### 10. CONFERIMENTI E CAPITALE SOCIALE.

DEF: Sono i **contributi** dei soci alla formazione del **patrimonio iniziale** della società.

Il **valore monetario** del complesso dei conferimenti promessi (risultanti da atto costitutivo) è il **CAPITALE SOCIALE NOMINALE**.

Finalità disciplina: garantire l'**effettiva acquisizione** dei conferimenti promessi e la **veridicità** del valore assegnato dai soci ai conferimenti.

### 11. I CONFERIMENTI IN DANARO.

Sono la **regola**, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo.

Obbligo del versamento del **25%** dei conferimenti dovuti (100% se società unipersonale). Gli **amministratori** possono sempre chiedere il versamento dei conferimenti ancora dovuti.

Dal titolo azionario risultano i *versamenti ancora dovuti* e in caso di **trasferimento di AZIONI NON LIBERATE** l'**alienante** resta obbligato in solido con l'acquirente **per un massimo di 3 anni** e comunque in **via sussidiaria**.

Socio in mora nei versamenti non può esercitare **diritto di voto** e la società può **vendere coattivamente le sue azioni**:

- prima offerta ai **soci in proporzione alla loro partecipazione** per un corrispettivo *non inferiore ai conferimenti dovuti*;
- successiva vendita tramite **intermediario autorizzato**;
- dichiarazione di **socio decaduto**, trattenendo i conferimenti già versati.

## 12. I CONFERIMENTI DIVERSI DAL DANARO.

**NON** possono formare oggetto di conferimento **le prestazioni di opera o di servizi**: queste, possono formare solo oggetto di **prestazioni accessorie** oppure **apporti non imputabili a capitale** ma che danno luogo all'emissione di specifici *strumenti finanziari*.

Possono costituire oggetto di conferimento i **beni in natura e i crediti**, le cui *azioni corrispondenti* devono essere **liberate integralmente alla sottoscrizione**: la società deve acquisire piena titolarità e disponibilità del bene conferito.

Vietato l'apporto di **cose generiche, future o altrui** o **conferimenti con effetti obbligatori**.

Controverso l'apporto di **diritti di godimento**, ma comunque *ammissibile* poiché la società ne acquista l'effettività disponibilità con il consenso del conferente.

Conferibili sono i **beni immateriali** suscettibili di valutazione economica oggettiva (brevetti).

## 13. LA VALUTAZIONE.

Il **conferente** deve consegnare una **Relazione di stima di un esperto designato dal Tribunale**, allegata all'atto costitutivo, contenente la **descrizione dei beni e attestazione** che il valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'*eventuale soprapprezzo*.

Entro **180 giorni** dall'iscrizione nel Registro Imprese gli amministratori devono **verificare la stima** e se questa risulti **inferiore di oltre  $\frac{1}{5}$**  si hanno 3 alternative:

1. **riduzione proporzionale** del capitale sociale, annullando le *azioni scoperte*;
2. il socio **versa la differenza in danaro**;
3. il socio **recede dalla società** e ha diritto alla *restituzione del conferimento* o a una *somma di denaro*.

**Esenzione** da tale processo per:

1. **titoli quotati nel mercato dei capitali** o **strumenti quotati nel mercato monetario** quando il valore del conferimento incluso il soprapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato dei precedenti *6 mesi di negoziazione* di tali titoli;
2. **titoli non quotati**, quando il valore è pari o inferiore al fair value ricavato dal **bilancio approvato**, da non oltre un anno, di una società soggetta a revisione legale, a condizione che il revisore *non esprima rilievi sulla valutazione dei beni*.
3. **titoli non quotati**, quando il valore è pari o inferiore al valore equo risultante da una **valutazione «non giurata»** precedente di non oltre *6 mesi al conferimento* e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento ed effettuata da *esperto indipendente* dotato di comprovata professionalità.

Gli **amministratori** possono chiedere una **nuova valutazione** (con relazione di stima), **entro 30 giorni** dall'iscrizione, se:

- nel periodo tra la data del conferimento e quello di iscrizione sono avvenuti **fatti eccezionali** che hanno inciso sul prezzo dei titoli quotati;
  - dopo la chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio o la data di valutazione si sono verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore dei beni o crediti conferiti;
  - esperto non dotato di requisiti di professionalità o indipendenza.
1. Se la valutazione è **confermata** gli amministratori iscrivono al Registro delle imprese una **dichiarazione per dare atto** delle circostanze che giustificano l'esenzione dal criterio ordinario di valutazione. Fino all'iscrizione della dichiarazione **le azioni sono inalienabili** e devono essere depositate presso la società.
  2. Anche un **aumento di capitale delegato** possa essere effettuato con conferimenti valutati con **procedura semplificata** e I soci che rappresentano il **5%** del capitale sociale possono chiedere una nuova valutazione entro 30 giorni dall'iscrizione.
  3. Per evitare fenomeni elusivi della disciplina della valutazione dei beni conferiti tramite acquisto di beni da parte della società da un socio che dichiara il proprio conferimento in danaro, *l'acquisto da parte della società di beni o crediti da promotori, fondatori, soci attuali o amministratori* nel caso in cui il **corrispettivo pattuito** è pari o superiore a 1/10 del capitale sociale e se *acquisto è compiuto nei 2 anni dall'iscrizione* :
    - deve essere autorizzato dall'**assemblea ordinaria**;
    - occorre **relazione giurata di stima da un esperto nominato dal Tribunale**
  4. In caso di **violazione** l'acquisto *rimane valido* ma gli amministratori e l'alienante sono *responsabili in solido per danni a società, soci e terzi*.

5. Esenti gli acquisti effettuati a **condizioni normali** e nell'ambito di **operazioni correnti** della società.

#### 14. LE PRESTAZIONI ACCESSORIE.

L'atto costitutivo può prevedere obbligo di tutti o taluni soci di eseguire **prestazioni accessorie** non consistenti in denaro, determinandone *contenuto, durata, modalità e compenso*. Costituiscono uno strumento utile per *vincolare i soci* stabilmente a effettuare prestazioni e introducono un *elemento personalistico* nella partecipazione sociale.

Le conseguenti **azioni**:

- Sono **nominative**
- Non trasferibili senza **consenso degli amministratori** (trasferimento dell'obbligo connesso)
- Modifiche degli obblighi possibili solo con **consenso unanime dei soci**, salva diversa disposizione statutaria.

## CAPITOLO XIV LE AZIONI

### 1. NOZIONI E CARATTERI.

**DEF: Quote di partecipazione** dei soci nella s.p.a. caratterizzate da **omogeneità, standardizzazione, libera trasferibilità** e rappresentate da **documenti** che circolano come titoli di credito. Sono le **unità minime di partecipazione** al capitale sociale e di **misura dei diritti sociali**.

Caratteri tipizzanti:

1. **Uguaglianza:** Il Capitale sociale è determinato in un numero di parti di identico ammontare che attribuiscono identici diritti. Diventa **relativa** nel caso di più categorie di azioni.

E' **oggettiva** in quanto uguali sono i diritti che ciascuna azione attribuisce, non in quanto il soggetto è proprietario di più azioni.

Infatti, alcuni diritti sono **indipendenti** dal numero di azioni:

- intervento in assemblea
- denuncia al collegio sindacale

altri, **dipendono** dal **numero di azioni possedute:**

- agli utili
- alla quota di liquidazione
- di opzione

e ancora altri che competono solo se si detiene una **determinata percentuale**. Si realizza così la **Disuguaglianza soggettiva degli azionisti**.

Per **interessi pubblici** lo Stato ed enti pubblici hanno **poteri societari** svincolati dall'ammontare delle azioni detenute (es. *Potere di veto*).

2. **Indivisibilità:** unità minima. Se più soggetti diventano proprietari della medesima azione devono nominare un rappresentante comune.
3. **Autonomia:** partecipazione distinta e autonoma rispetto alle altre possedute dal medesimo soggetto.
4. **Inscindibilità:** diritti non attribuibili a diversi soggetti (salvo pegno/usufrutto).

### 2. AZIONI E CAPITALE SOCIALE

**DEF:** Il **Valore nominale** delle azioni è la parte del capitale sociale da ciascuna rappresentata espressa in cifra monetaria. [Cap. Soc./N° Azioni]

- Nelle **azioni con valore nominale** lo statuto specifica il *capitale sociale sottoscritto, valore nominale di ciascuna azione e il numero complessivo di azioni*. Con modifiche statutarie è possibile procedere a:
  - **Frazionamento:** riduzione del valore nominale
  - **Raggruppamento:** aumento del valore nominale. Sorgono problemi quando per **difficile conversione** e se un'azionista rimane senza azioni.
- Nelle **azioni senza valore nominale** lo statuto e i titoli azionari devono indicare solo *capitale sottoscritto e numero azioni emesse*. Hanno valore implicito dato dalla frazione del valore del capitale sociale per il numero di azioni

Valore di emissione

In nessun caso il valore complessivo dei conferimenti può essere inferiore al capitale sociale e le azioni non possono quindi essere complessivamente emesse per somma inferiore al loro valore nominale. È però consentita l'**emissione con sovrapprezzo** ossia di azioni per *somma superiore al valore nominale*. Tale, inoltre, è **obbligatoria** quando viene escluso o limitato diritto di opzione degli azionisti sulle azioni di nuova emissione.

Valore reale (o di bilancio)

È il rapporto tra il patrimonio netto della società rispetto al numero delle azioni e varia nel tempo in funzione delle vicende economiche della società e può essere accertato contabilmente attraverso il bilancio di esercizio.

Valore di mercato

Quello risultante dai **listini ufficiali** delle azioni quotate. Esprime il valore effettivo meglio del valore di bilancio.

DIRITTI

Possono essere **amministrativi, patrimoniali o complessi amministrativi e patrimoniali** (di recesso e di opzione).

#### 4. LE CATEGORIE SPECIALI DI AZIONI.

Sono fornite di **diritti diversi** da quelli tipici previsti dalla disciplina legale. Possono essere create dallo Statuto o con modifiche dello stesso. Esiste dunque una modificazione dell'organizzazione societaria interna con diverse categorie di investitori con interessi spesso **divergenti**. Le **deliberazioni dell'assemblea** che pregiudicano gli interessi di una categoria speciale devono essere approvate anche dall'**assemblea speciale**. Se azioni non quotate, disciplina delle assemblee straordinarie. Se azioni quotate, disciplina delle azioni di risparmio.

Limiti alle categorie speciali sono:

- **Divieto di emissione di azioni con voto plurimo.** Sono ammesse invece azioni **senza diritto di voto o limitato o condizionato**, ma non possono rappresentare più del 50% del c.s.
- **Divieto di patto leonino**, con cui uno o più soci sono esclusi dalla partecipazione agli utili o alle perdite.

Le società *non quotate* possono prevedere che per le azioni possedute da uno stesso soggetto:

- Il diritto di voto sia *limitato ad una misura massima*
- Sia introdotto il **voto scalare**.

Le **azioni privilegiate** attribuiscono **diritto di preferenza** nella distribuzione degli utili e/o nel rimborso del capitale al momento dello scioglimento della società. Libera determinazione nello statuto (fatto salvo il divieto di patto leonino).

Le **azioni correlate** conferiscono **diritti patrimoniali correlati ai risultati** dell'attività sociale di un *determinato settore*, anche senza patrimoni separati destinati a specifico affare. Lo statuto deve stabilire i *criteri di individuazione* dei costi e dei ricavi imputabili al settore, le *modalità di rendicontazione*, i *diritti attribuiti* alle azioni, le *eventuali condizioni e modalità di conversione* in azioni di altra categoria. *Non spettano dividendi* ai possessori delle azioni correlate se non nei *limiti degli utili risultanti dal bilancio della società* (nulla è dovuto in caso di perdita della società).

#### 5. AZIONI DI RISPARMIO.

Sono del tutto **prive del diritto di voto** ma dotate di particolari **privilegi di natura patrimoniale** determinati nello statuto (contenuti, condizioni, limiti, modalità e termini): si attua una separazione tra **azionisti imprenditori** e **azionisti risparmiatori**.

Possono essere emesse solo da società quotate in mercati regolamentati UE e ITA.

Non possono superare, in concorso con azioni a voto limitato, la metà del capitale sociale e possono essere emesse **al portatore**.

Essendo prive di voto, non concorrono ai **quorum** costitutivi/deliberativi.

È prevista un'**organizzazione di gruppo** per la tutela degli **interessi comuni**, con **assemblea speciale e rappresentante comune** nominato dalla prima

#### 6. AZIONI A FAVORE DEI PRESTATORI DI LAVORO.

*Assegnazione straordinaria di utili ai dipendenti* tramite **imputazione degli utili a capitale** e per importo corrispondente società emette **speciali categorie di azioni** assegnate *gratuitamente* ai prestatori di lavoro. La società può stabilire norme particolare riguardo alla forma al modo di trasferimento e ai diritti spettanti agli azionisti.

Inoltre, la società può **escludere** o limitare **diritto opzione** degli azionisti su **azioni a pagamento** di nuova emissione per offrire le stesse in sottoscrizione ai dipendenti della società.

Possono essere assegnati anche **strumenti finanziari partecipativi** ai dipendenti, con speciali obblighi di trasparenza.

#### 7. AZIONI DI GODIMENTO.

Assicurano **parità di trattamento** degli azionisti in occasione di **riduzione reale del capitale sociale**, attuata mediante **sorteggio e annullamento** di azioni dietro rimborso del solo valore nominale delle azioni. Siccome il **valore reale** delle azioni può essere notevolmente **superiore** a quello nominale, quindi agli azionisti rimborsati sono rilasciate azioni di godimento. Dal punto di vista *patrimoniale*, sono **azioni postergate** nel pagamento di interessi e rimborso, mentre dal punto di vista *amministrativo*, sono prive di **diritto di voto** e non concorrono ai *quorum*.

## 8. AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI.

Introdotti con la riforma del 2003 per consentire apporti che non possono essere oggetto di conferimento e quindi **non sono imputabili a capitale sociale** e le azioni non attribuiscono la qualità di azionista. Però può essere previsto il diritto di voto su argomenti specifici.

Agli strumenti finanziari che attribuiscono **diritto al rimborso del capitale** si applica la disciplina delle obbligazioni, mentre a strumenti finanziari che attribuiscono **diritti amministrativi** la disciplina assemblee speciali.

## 9. LA CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI.

1. Per le S.p.A. non quotate l'**emissione di titoli azionari** non è obbligatoria, se esclusa dallo statuto. La qualità di socio deriva dall'**iscrizione libro soci** e per il trasferimento si applica disciplina della cessione del contratto (cessione ha effetto con **iscrizione nel libro dei soci**).
2. Per le S.p.A. quotate e per quelle le cui azioni sono largamente diffuse **non è ammessa l'emissione di titoli azionari**. La circolazione avviene per mezzo di **registrazioni contabili** (*gestione accentrata dematerializzata*).

Le azioni sono considerate **titoli di credito causali** poichè emessi solo sulla base di un determinato **rapporto causale** e caratterizzate da **parziale "sensibilità"** del rapporto documentato dal titolo alle eccezioni desumibili dalla disciplina legale del rapporto societario (es. chi acquista in buona fede il possesso non è soggetto a rivendicazione).

Secondo il c.c. possono essere:

1. **Nominative**, quando sul titolo e sul libro soci è indicato il proprietario (**doppia intestazione**).
2. **Al portatore**, quando consentono anonimato dell'investimento.

In realtà, **nominatività obbligatoria** dei titoli azionari, salvo per *azioni di risparmio* e *azioni in SICAV*.

La circolazione dei titoli nominativi avviene tramite **due procedure**:

1. **Transfert**: cambiamento contestuale delle due intestazioni a cura della S.p.A. emittente su richiesta dell'alienante o dell'acquirente. L'**alienante** deve esibire titolo e provare la **capacità di disporre** mediante *certificazione di notaio* mentre l'**acquirente** deve esibire il titolo e **provare il diritto** con *atto pubblico* o *scrittura privata autenticata*
2. **Girata**: la duplice annotazione è eseguita da **soggetti diversi** e in **tempi diversi**: l' *annotazione sul titolo è fatta dall'alienante* mentre l'annotazione sul registro avviene ad **opera dell'emittente**, solo quando l'acquirente voglia **esercitare i diritti** ad esso spettanti (ma non è **necessaria** ai fini dell'esercizio dei diritti, nonostante resti l'obbligo in capo all'emittente) e potrà trasferire a sua volta titolo senza che sia necessaria annotazione nel libro soci. La girata deve **essere datata, sottoscritta dal girante e dal giratario**, con l'indicazione di quest'ultimo e **autenticata da notaio/**agente di cambio. Il giratario che dimostri **possessore** sulla base di una **serie continua di girate** è legittimato all'esercizio dei diritti sociali.

## 9. I VINCOLI SULLE AZIONI.

Le azioni possono essere oggetto di **usufrutti** o **pegni** o **oggetto di misure cautelari ed esecutive**.

- Il **diritto di voto** compete a **creditore pignoratizio / usufruttuario / custode**, senza ledere gli *interessi del socio*.
- Gli altri **diritti amministrativi** spettano **congiuntamente a socio e creditore / socio e usufruttuario / custode**, salvo diversa disposizione.
- Il **diritto di opzione** spetta in tutti i casi al **socio**, che deve versare le relative somme **almeno tre giorni prima della scadenza**, altrimenti è esercitabile da altri soci.
- In caso di **aumento gratuito di capitale**, il pegno / usufrutto / sequestro si **estendono alle nuove azioni**.
- il **versamento delle somme ancora dovute** spetta al socio (in caso di pegno), ma il creditore può chiedere la vendita delle azioni se questo non interviene, con relativo trasferimento del pegno sul **ricavato**, mentre spetta all'**usufruttuario**, salvo il **diritto di rivalsa**.



## 10. I LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI.

Principio generale: azioni **liberamente trasferibili**.

Eccezioni:

1. **Limiti legali:**
  - a. Azioni liberate con conferimenti diversi dal denaro non possono essere alienate prima del controllo della valutazione
  - b. Azioni con prestazioni accessorie non sono trasferibili senza consenso del CdA
2. **Limiti convenzionali**, determinati da accordi tra soci:
  - a. Risultanti da **patti parasociali= sindacati di blocco**. Scopo di evitare *ingresso in società di terzi non graditi*. (max 5 anni). Vincolano **solo le parti contraenti**: invalidità non comporta invalidità vendita azioni né società potrà rifiutare iscrizione acquirente nel libro soci, ma socio inadempiente sarà tenuto al risarcimento danni nei confronti di altri soci contraenti.
  - b. **Limiti statutari**, contenuti nell'atto costitutivo. Hanno **efficacia reale** poiché vincolano **tutti i soci** (anche futuri) e possono essere fatti valere nei confronti dei terzi acquirenti. Si può sottoporre trasferimento a condizioni o vietare trasferimento (5 anni max).
3. **Clausole statutarie**, introdotte/rimosse con *delibera dell'assemblea straordinaria* (con diritto di recesso per i soci che non concorrono alla delibera, salvo diversa disposizione statutaria).
  - a. **Clausola di prelazione**, impone a socio che deve vendere di **offrire preventivamente** a altri soci e di preferirli a terzi a parità di condizioni. Limita ingresso soci non graditi senza precludere al socio che intende vendere di poter uscire realizzando valore economico del trasferimento.  
Violazione: inefficacia nei confronti di S.p.A. e altri soci con **diritto di riscatto** dal terzo acquirente.
  - b. **Clausola di gradimento:**
    - i. clausole che richiedono il possesso di **determinati requisiti** da parte dell'acquirente
    - ii. clausole che subordinano il trasferimento delle azioni al consenso (**placet**) di un organo sociale.
  - c. **Clausola di mero gradimento:** trasferibilità limitata al **mero gradimento** di organi sociali o dei soci se prevedono in caso di rifiuto del gradimento
    - i. obbligo di acquisto da parte S.p.A. o dei soci
    - ii. *diritto di recesso* dell'alienante (disciplina del recesso).
  - d. **Clausola di riscatto**, potere di riscatto della società (disciplina acquisto azioni proprie) o dei soci (disciplina del recesso) al verificarsi di determinati eventi (morte o inadempienza).

## 11. LE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ SULLE AZIONI PROPRIE.

**Rischiose per:**

- **Integrità del c.s.**, evitare elusione obbligo di versare conferimenti;
- **corretto funzionamento organizzazione societaria**, se gli amministratori disponessero di azioni proprie.
- **Manovre speculative** sui mercati azionari che distorcono le quotazioni.

Principio generale: sono **vietate**.

Eccezioni:

1. **Sottoscrizione**. *In nessun caso S.p.A. può sottoscrivere azioni proprie*. L'unica deroga introdotta nel 2003 è stata abrogata nel dal D.Lgs. 224/2010. Vietata sia la **sottoscrizione diretta** (in nome e per conto), sia quella **indiretta** (per conto della società).  
Ratio: evitare aumento c.s. nominale ma non reale (impresa creditrice di sé stessa).  
Sanzioni: azioni **si intendono sottoscritte** da chi ha **materialmente** violato il diritto:
  - s. diretta: soci promotori/amministratori, salvo prova di assenza di colpa.
  - s. indiretta: terzo e solidalmente promotori/soci fondatori/amministratori, salvo prova di assenza di colpa.
2. **Acquisto azioni proprie**. Consentito ma con alcune condizioni:
  - a. Nei limiti di **utili distribuibili e riserve disponibili**;
  - b. Devono essere **interamente liberate**.
  - c. **Autorizzazione assemblea ordinaria**, che fissa *l'ammontare massimo da acquistare e la durata (<18mesi)*.
  - d. se **fanno ricorso al capitale di rischio**: *valore nominale < 20% capitale sociale*.  
Se *condizioni violate*, azioni devono essere **vendute entro un anno**, altrimenti sono **annullate** (con riduzione c.s.).

Ratio: evitare riduzione c.s. reale ma non nominale (caso estremo di riacquisto totalità azioni proprie).

Casi speciali:

- acquisto azioni proprie in esecuzione di delibera assembleare di riduzione del capitale sociale mediante riscatto e annullamento azioni
- rimborso di un socio recedente (nei limiti degli utili distribuibili e riserve disponibili)
- acquisto a titolo gratuito di azioni integralmente liberate
- successione universale, fusione, scissione.

Regime Azioni Proprie:

- **diritti sociali** sono **sterilizzati**:
    - diritti **amministrativi** sospesi
    - diritti **a utili** e **di opzione** spettano proporzionalmente alle altre azioni
  - **quorum assembleari**:
    - **Società non quotate**: computate per *quorum costitutivo e deliberativo*
    - **Società quotate**: solo *quorum costitutivo*
3. **Assistenza finanziaria sulle proprie azioni**: concessione di *prestiti o garanzia di qualsiasi tipo*, direttamente o non, a favore di soci o terzi per sottoscrizione proprie azioni anche se nel proprio portafogli.

Consentite previa **approvazione dell'assemblea straordinaria** sulla base di una relazione degli amministratori su:

- *Interesse specifico della società*
- *Operazione avvenuta a condizioni di mercato*
- *Valutazione di merito di credito della controparte*

La delibera deve poi essere iscritta entro 30 giorni nel registro delle imprese. Se violazione del divieto - > **inefficacia**.

Limite: utili distribuibili e riserve disponibili.

**Vietata accettazione di azioni proprie in garanzie** (es. per il concedimento di finanziamenti ai soci). Violazione comporta **nullità**.

## 12. LE PARTECIPAZIONI RECIPROCHE.

**A** partecipa al capitale sociale di **B** e **viceversa**.

- **Sottoscrizione reciproca**: aumento di capitale sociale **nominale** di entrambe senza incremento **reale**. Vietata la sottoscrizione di capitale della **controllante da parte della controllata**.
- **Acquisto reciproco di azioni**: inalterato capitale nominale ma **riduzione capitale reale** (es. *Carta contro carta*).
  - *se non c'è rapporto di controllo e nessuna è quotata* → **possibile** senza limiti
  - *se c'è rapporto di controllo* → acquisto da parte controllata trattato come **effettuato da controllante** e disciplina simile ad acquisto azioni proprie tranne per:
    - massimo 10% c.s.
    - la controllata non esercita il diritto di voto nelle assemblee della controllante
  - *se entrambe quotate*: non più del **2% del c.s. con diritto di voto**
  - *se una sola quotata*, non più del **10% della non quotata**

Violazione:

- voto non esercitabile per la parte eccedente il massimale consentito
- alienazione delle eccedenti entro 12 mesi; altrimenti, sospensione del diritto di voto esteso alla totalità delle partecipazioni possedute.

**CAPITOLO XX**  
**LE OBBLIGAZIONI**

1. NOZIONE E TIPOLOGIA.

**DEF: Titoli di credito di massa** che rappresentano *frazioni di uguale valore nominale* con uguali diritti di una **unitaria operazione di finanziamento** a titolo di mutuo. Rappresentano un **credito verso la società**.

Differenze con azioni:

AZIONI	OBBLIGAZIONI
Qualità di <b>socio</b>	Qualità di <b>creditore</b>
Compartecipe risultati società	Remunerazione <b>fissa</b> (normalmente) svincolata da risultati economici
Rimborso solo in <b>sede di liquidazione</b> (che può essere uguale, inferiore o superiore agli apporti)	Rimborso del <b>valore nominale</b> del capitale prestatato

Differenze con strumenti finanziari partecipativi:

Entrambi titoli emessi dietro apporto **non imputato a capitale**.

Caratteristiche delle obbligazioni:

- titoli di massa
- diritto di rimborso, che può essere subordinato ad altri creditori ma non può dipendere dall'andamento economico nè essere soppresso.

Gli s.f.p. sono invece una **forniti di diritti patrimoniali / amministrativi** (escluso il diritto di voto).

Ma, la disciplina delle *obbligazioni* si applica agli strumenti finanziari *che condizionano tempi e entità di rimborso del capitale all'andamento economico della società*.

Tipi speciali di obbligazioni:

1. **Obbligazioni a premio:** attribuzione di *utilità aleatorie* mediante **sorteggio** o altro sistema;
2. **Obbligazioni partecipanti:** remunerazione periodica legata ad andamento economico società;
3. **Obbligazioni indicizzate:** neutralizzazione effetti di svalutazione monetaria tramite adeguamento rendimento ad andamento mercati finanziari **ancorando tassi e tempi ad indici** di varia natura;
4. **Obbligazioni subordinate,** con rimborso subordinato ad altri creditori;
5. **Obbligazioni con warrant** (o con **diritto di opzione su azioni**): diritto di **sottoscrivere/acquistare azioni**, fermo restando il rapporto obbligazionario;
6. **Obbligazioni convertibili in azioni:** facoltà di **trasformare** alla scadenza obbligazioni in **partecipazioni azionarie** di società emittente (procedimento diretto) o collegate (procedimento indiretto).

2. I LIMITI ALL'EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI.

Fino al 1942: limite= *valore del capitale sociale versato*

Dal 2003: limite= **doppio di capitale sociale sottoscritto e riserve legali e disponibili**.

Incluse nel limite le *garanzie prestate* dalla società per *obbligazioni emesse da altre società* anche se estere (es. Caso Cirio).

Tale rapporto **deve permanere** per tutta la **durata del prestito** obbligazionario: non sono ammessi **riduzioni volontarie** di capitale sociale (se limite non più rispettato), ma solo **obbligatorie** (non consentito distribuire utili fin quando il rapporto è ripristinato).

Deroghe:

1. Obbligazioni in eccedenza **sottoscritte da investitori istituzionali** soggetti a vigilanza che se trasferiscono obbligazioni sottoscritte **rispondono della solvenza** della società verso acquirenti non investitori professionali
2. Obbligazioni in eccedenza **garantite da ipoteca di primo grado** su immobili della società (sino a 2/3 del loro valore di bilancio)
3. Particolari **interessi dell'economia nazionale**, su autorizzazione governativa
4. **Leggi speciali** per società **quotate e banche**, ove il limite non sussiste.

3. IL PROCEDIMENTO DI EMISSIONE.

Tramite **delibera degli amministratori**, salva diversa disposizione di statuto o legge, che deve **risultare da verbale redatto da notaio**, che effettui il *controllo di legalità*, e **iscritta nel registro delle imprese**, acquisendo efficacia da questo momento.

Se prevede **garanzie reali** a favore dei sottoscrittori → designazione **notaio** per il compimento delle formalità ad esse legate.

Nel libro delle obbligazioni devono risultare:

- **Ammontare obbligazioni emesse**
- **Obbligazioni estinte**
- **Titolari obbligazioni nominative**
- **Trasferimenti e vincoli** di obbligazioni nominative

#### 4. LE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI.

Uniche con disciplina **speciale** se **procedimento diretto**.

Condizioni:

- Offerte in via preventiva ad azionisti e possessori di obbligazioni precedenti;
- Delibera di emissione solo se **capitale sociale integralmente versato**;
- Mai **emissione a sconto**.

Emissione:

- **Delibera assemblea straordinaria:**
  - **Rapporto di cambio**
  - **Periodo**
  - **Modalità di conversione**
  - **Aumento** contestuale di capitale sociale (sottoscritto in sede di conversione)
- Ma statuto (o successiva modifica) può **delegare gli amministratori** solo per **ammontare determinato** e al massimo per **cinque anni**.

Pendenza del periodo di conversione:

Tutela degli obbligazionisti e della libertà di decisione della società.

- Aumenti di c.s. a pagamento / emissione nuove obbligazioni convertibili → **diritto di opzione** spetta anche ai possessori di obbligazioni convertibili precedenti per mantenere *inalterata la proporzione futura della partecipazione azionaria*.
- Aumenti gratuito di c.s. / riduzione di c.s. per perdite → **rapporto di cambio automaticamente modificato** in proporzione.
- Divieto di deliberare di:
  - **Riduzioni volontarie di c.s.**
  - **Fusioni / scissioni**
  - **Modifiche statuto su ripartizione utili** fino alla scadenza del termine di conversione
  - Deroghe:
    - Offerta di **conversione anticipata**;
    - Altrimenti, **assicurazione di diritti equivalenti** a quelli precedenti l'operazione deliberata, salva l'approvazione dell'assemblea degli obbligazionisti.

#### 5. L'ORGANIZZAZIONE DEGLI OBBLIGAZIONISTI.

Due organi di tutela:

1. Assemblea degli obbligazionisti, convocata dagli **amministratori della società** o **dall'rappresentante comune**, oppure dagli obb. che rappresentano  $\frac{1}{20}$  dei titoli emessi e non estinti.

Delibera su:

- **Nomina/revoca del rappresentante comune**
- **Modifica condizioni del prestito** (almeno  $\frac{1}{2}$  del valore delle obb.)
- Su **proposte di concordato preventivo/fallimentare**
- Costituzione **fondo spese** per tutela interessi comuni
- Varie ed eventuali di interesse degli obb.

Iscriette nel Registro delle Imprese a cura del notaio che redige il verbale.

2. Rappresentante comune, in carica per un max di **3 anni (rieleggibile)**.
  - può essere **revocato** senza giusta causa (salvo il risarcimento);
  - tutela interessi comuni degli obb. nei confronti di società emittente e terzi.
  - **Esegue delibere** dell'assemblea degli obb.
  - **Assiste** al sorteggio delle obb. per estinzione.
  - **Rappresentanza processuale** degli obb.

**CAPITOLO XVI**  
**L'ASSEMBLEA**

**1. I MODELLI ORGANIZZATIVI.**

ORGANO	FUNZIONI	<u>S. TRADIZIONALE</u>	<u>S. DUALISTICO</u> ( <i>TEDESCO</i> )	<u>S. MONISTICO</u> ( <i>BRITANNICO</i> )
<b>Assemblea dei soci</b>	<b>Deliberative.</b> Competenze definite dalla legge.	<b>Assemblea</b>	<b>Assemblea</b>	<b>Assemblea</b>
<b>Amministrativo</b>	<b>Decisionali</b> ai fini della gestione sociale. Gode di <b>rappresentanza legale</b> della società ed attua le delibere dell'assemblea (sotto propria responsabilità).	<b>Consiglio di amministrazione.</b>	<b>Consiglio di Gestione</b> Nominato dal Consiglio di Sorveglianza.	<b>Consiglio di amministrazione.</b> Nominato dall'assemblea.
<b>Controllo Interno.</b>	<b>Controllo</b> sull'amministrazione.	<b>Collegio Sindacale.</b>	<b>Consiglio di Sorveglianza.</b> Di nomina assembleare.	<b>Comitato per il Controllo sulla Gestione.</b> Interno al C.d.A. (requisiti di indipendenza e professionalità).

Dal 2003, tutte le S.p.A. sono soggette a **revisione contabile** da **organi di controllo esterni** alla società. Se non espressamente previsto da Statuto, si intende assunto il **Sistema Tradizionale**.

**2. NOZIONI E DISTINZIONI.**

**DEF:** L'**Assemblea dei soci** è l'organo collegiale dei soci che decide per formare la **volontà della società** nelle materie riservate alla sua competenza da legge o atto costitutivo.

**Principio maggioritario:** volontà espressa tramite **maggioranza di capitale** e **vincola tutti i soci**.

L'**oggetto** delle delibere distingue tra **assemblea ordinaria** e **straordinaria**.

La **categoria delle azioni** determina se **assemblea generale** o **speciale**.

**Competenze Assemblea Ordinaria**(s. monistico o tradizionale):

1. **Approva bilancio;**
2. **Nomina/revoca amm.ri, sindaci, revisori;**
3. **Determina compenso amm.ri e sindaci** (se non stabilito nell'atto costitutivo)
4. **Delibera su responsabilità amm.ri e sindaci**
5. Altri oggetti attribuiti da legge
6. **Autorizzazioni**, previste da statuto, per il compimento di **atti degli amministratori**, ferma restando la loro responsabilità.
7. **Approva regolamento dei lavori assembleari.**

**Competenze Assemblea straordinaria:**

1. **Modificazioni dello Statuto**
2. **Nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori**
3. Ogni altra materia espressamente ad essa attribuita dalla legge

Lo Statuto può attribuire all'organo amm.vo materie riservate per legge all'assemblea straordinaria:

- Aumento c.s. a pagamento / emissione obb. convert.
- Fusione con società controllate al 100% o al 90%.
- Indicazione degli amm.ri con **poteri di rappresentanza**
- **Trasferimento sede sociale**
- Riduzione capitale sociale in caso di **recesso socio/perdite** (se azioni prive di val. nom.)

### 3. IL PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE.

Convocazione: competenza dell'**organo amm.vo**, ogni qualvolta lo *ritenga opportuno*.

Convocazione obbligatoria:

- Almeno **una volta all'anno** per **approvazione bilancio** entro **120 gg.** dalla chiusura dell'esercizio (180 gg. se previsto da Statuto o se si tratta di **bilancio consolidato**)
- Per **riduzione c.s.**
- Su richiesta della minoranza che rappresenti **1/10 del c.s.** (1/20 se quotata). Se amm.ri non provvedono, intervengono i **sindaci** oppure ordinata tramite **decreto del tribunale**, sentiti gli amm.ri. e organo di controllo.

Se società quotata, soci che rappresentano 1/40 del c.s. possono **integrare l'ordine del giorno**, entro 10 giorni dall'avviso di convocazione.

Procedura di convocazione:

- Nel comune dove ha **sede** la Società, salva diversa disp. statutaria
- se non quotata, avviene tramite **pubblicazione sulla G.U.R.** o su **quotidiano indicato dallo Statuto**, entro **15 gg.** dall'adunanza, oppure tramite **mezzi idonei a provare la ricezione** entro **8 giorni**
- se quotata, convocazione pubblicata su **internet** almeno **30 giorni** prima dell'adunanza e secondo altre modalità previste dalla *Consob*.

DEF: si ha **Assemblea Totalitaria**, anche in mancanza di convocazione (oppure se irregolare) quando è **rappresentato l'intero c.s.** ed è **presente la maggioranza dei componenti di o. amm.vi e di controllo**, con tempestiva comunicazione agli assenti delle delibere.

Presidenza: indicato dallo **statuto** oppure **eletto dalla maggioranza dei presenti**. Assistito da **segretario** nominato allo stesso modo ed entrambi **sottoscrivono il verbale** (non necessario se verbale redatto da notaio). Il Presidente assicura lo **svolgimento ordinato** dell'assemblea secondo le norme che la regolano e **accertano l'identità dei presenti e i risultati delle votazioni**.

I soci che rappresentino 1/3 del c.s. possono chiedere il **rinvio dell'adunanza**, se non sufficientemente informati.

Verbale:

- contiene tutte le **delibere assembleari**
- sottoscritto da presidente e segretario
- redatto da **notaio**, se ass. straord.
- trascritto nel **libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea**.
- deve indicare:
  - data
  - identità partecipanti e il capitale rappresentato
  - modalità e risultato delle votazioni
  - identificazione soci astenuti/favorevoli/dissenzienti
  - su richiesta dei soci, proprie dichiarazioni, se attinenti all'ordine del giorno
  - deve essere redatto senza ritardo

### 4. COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA. VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI.

Quorum costitutivo: parte del c.s. partecipante l'assemblea che la rende **regolarmente costituita**

Quorum deliberativo: parte del c.s. che rende una **deliberazione approvata**.

Per le società chiuse in sede di assemblea straordinaria sono previsti **quorum speciali in seconda convocazione** per:

- cambiamento oggetto sociale, trasformazione, trasferimento sede all'estero, proroga società e revoca liquidazione, emissione azioni a voto limitato: quorum deliberativo di oltre 1/3 del capitale sociale
- esclusione diritto opzione : oltre 50% del capitale sociale

Convocazione unica: possibile solo per le s.p.a. **aperte** se previsto da Statuto → sostituzione varie assemblee con **unica convocazione** con:

- assemblea ordinaria:
  - q. cost.: non indicato
  - q. delib.: 50%+1 del c.s. rappresentato in assemblea
- assemblea straordinaria:
  - q. cost.: 20% del c.s.
  - q. delib.: 2/3 del c.s. rappresentato in assemblea

		<b>ASS. ORDINARIA</b>	<b>ASS. STRAORDINARIA</b>	
			<b>S.p.A. chiuse</b>	<b>S.p.A. Aperte</b>
<b>Quorum Costitutivo</b>	<b>Prima Convocazione</b>	50% c.s.	Non espressamente previsto	50% del c.s.
	<b>Seconda Convocazione</b>	Nessuno	>1/3 del c.s.	>1/3 del c.s.
	<b>Conv. Successive</b>	Nessuno	>1/3 del c.s.	20% del c.s.
<b>Quorum Deliberativo</b>	<b>Prima Convocazione</b>	50%+1 del c.s. rappresentato dai votanti	50%+1 del c.s.	2/3 del c.s. rappresentato dai votanti***
	<b>Seconda Convocazione</b>	50% del c.s. rappresentato dai votanti	2/3 del c.s. rappresentato dai votanti	2/3 del c.s. rappresentato dai votanti
	<b>Conv. Successive</b>	50% del c.s. rappresentato dai votanti	2/3 del c.s. rappresentato dai votanti	2/3 del c.s. rappresentato dai votanti***

\*\*\*: valgono anche per assemblea ordinaria, sempre relativamente a s.p.a. aperte.

#### 5. IL DIRITTO DI INTERVENTO. IL DIRITTO DI VOTO.

Possono **intervenire in assemblea**:

1. **amministratori**,
2. **sindaci**,
3. **rappresentanti degli azionisti di risparmio e obbligazionisti**
4. *"coloro cui spetta il diritto di voto"*:
  - a. **azioni con diritto di voto**;
  - b. **usufruttuari e creditori pignorati**.

Diritto di voto: **legittimazione ad intervenire** deriva dalla **titolarità del diritto di voto**, che viene verificata:

1. **società non quotate**: deve sussistere nel giorno stesso dell'adunanza. Lo statuto può stabilire un **termine** per il **preventivo deposito** dei titoli presso la sede della società. Se dematerializzate/gestione accentrata, tramite dichiarazione dell'intermediario.
2. **società quotate**: deve sussistere *al termine della 7° giornata di mercato aperto precedente l'adunanza= data di registrazione*. azioni comunque **alienabili** ma non rileva ai fini della legittimazione.

Può essere previsto, da Statuto, **voto per corrispondenza** o **via elettronica**.

#### 6. LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA.

Azionisti partecipano ad assemblee sia **personalmente** sia **a mezzo di rappresentante**.

Funzioni:

- consente **partecipazione indiretta** di piccoli azionisti
- agevola **raggiungimento maggioranze**, specie se con **elevato assenteismo**.

Pericolo di abuso da parte di gruppi minoritari di controllo o amministratori a spese dei piccoli azionisti.

Caratteristiche:

- deve essere **per iscritto**
- contenere il **nome del rappresentante** (*no delega in bianco*)
- il rappresentante può farsi sostituire a sua volta, se la delega lo prevede. nelle quotate deve essere **espressamente menzionato** l'eventuale ulteriore rappresentante.
- **sempre revocabile**.

S.p.a. chiuse:

- lo statuto può limitare/escludere la delega.
- non può essere conferita a:
  - membri di **organi amministrativi o di controllo o dipendenti**
  - società **controllate** e suoi **membri/dipendenti**
- ogni rappresentante può essere delegato da un massimo di **20 soci**

### S.p.a. aperte:

- può essere conferita solo per **single assemblee** (con effetto per convocazioni successive)
  - ammessa **delega in via elettronica**
  - la società deve designare per ciascuna assemblea un soggetto che può essere delegato **senza spese**, ma con **istruzioni di voto** (salvo diversa disposizione statutaria)
  - soppressi i precedenti limiti quantitativi al cumulo delle deleghe
  - rappresentante **deve** comunicare l'eventuale **conflitto di interessi** per iscritto al socio. Alcuni soggetti sono **sempre** considerati in conflitto d'interessi:
    - membri di **organi amministrativi o di controllo o dipendenti**
    - società **controllate** e suoi **membri/dipendenti**
  - previsti **due istituti** dal TUF:
    - **Sollecitazione**: richiesta di conferimento di deleghe rivolta da uno o più **promotori a più di 200 azionisti** su **specifiche proposte di voto** oppure accompagnata da **raccomandazioni/dichiarazioni/indicazioni** che **influenzino il voto**. Avviene tramite diffusione di un **prospetto** e di un **modulo di delega** contenente le informazioni idonee alla formazione di una **decisione consapevole**.
    - **Raccolta di deleghe**: richiesta di conferimento di deleghe effettuata da **associazioni di azionisti solo** nei confronti dei *propri associati*. La *Consob* definisce regole di **trasparenza e correttezza**.
- La delega deve sempre contenere **istruzioni di voto** ed è **revocabile** fino al giorno precedente l'assemblea.

## 7. LIMITI ALL'ESERCIZIO DEL VOTO. IL CONFLITTO DI INTERESSI.

L'esercizio del diritto di voto è in via generale **discrezionale**, salvo i casi di **conflitto di interessi** ovvero quando viene esercitato in modo da arrecare un **danno al patrimonio** della società. Sono, infatti, annullabili deliberazioni adottate **esclusivamente** per **interessi extrasociali**.

**Conflitto di interessi**: quello dell'**azionista** che in una delibera ha un **interesse contrastante** con quello della società. In tal caso, **può** votare, **ma** la delibera è **annullabile** se:

- il suo voto è **determinante** per l'adozione → **prova di resistenza**
- **può** arrecare **danno alla società** → **danno potenziale**

Non vi è conflitto di interessi in caso di **deliberazioni della maggioranza a danno dei soci di minoranza**, **ma** la dottrina/giurisprudenza concordano sulla **violazione della correttezza e buona fede** nell'esecuzione del contratto → **annullabilità** della delibera **sse** adottata con il **solo scopo** di danneggiare i singoli soci.

## 8. I SINDACATI DI VOTO.

**DEF**: **patti parasociali** con cui alcuni soci si impegnano a **concordare preventivamente** sul voto in assemblea.

- **occasional**
- **permanenti**
  - **a tempo determinato vs indeterminato**
  - **tutte le delibere vs determinato tipo** di delibere
- decisioni all'**unanimità** o a **maggioranza**

**Vantaggi**:

- indirizzo unitario ai soci sindacati
- **rafforzamento** del gruppo di comando

Il patto è **irrilevante** per la società (produce effetti solo tra le parti, cioè i soci sindacati): anche se voto espresso **in contrasto con il sindacato**, resta **valido**.

**S.p.a. chiuse**:

- **durata < 5 anni, rinnovabile**.
- se a tempo **indeterminato**, diritto di **recesso** con preavviso di **180 gg**.

Per tutte le s.p.a. **aperte** il limite è di **5 anni** con le stesse condizioni viste sopra.

**S.p.a. aperte ma che non fanno ricorso al mercato dei capitali**:

I patti parasociali devono essere **comunicati alla società** e dichiarati **in apertura di assemblea, trascritti nel verbale** e poi depositato nell'ufficio del **registro delle imprese**.

In caso di **omessa dichiarazione**: **sospensione del diritto di voto** per i soci sindacati e **impugnabilità** delle delibere se adottate con **voto determinante** di tali azioni.

**S.p.a. aperte e quotate**:

I patti parasociali devono essere **comunicati alla Consob, pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana** e depositati presso il **registro delle imprese**.



In caso di violazione: **nullità dei patti** e **sospensione del diritto di voto** per i soci sindacati e **impugnabilità** delle delibere se adottate con **voto determinante** di tali azioni.

#### 9. LE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI INVALIDE.

Può essere determinata da:

- violazione di **norme** che regolano il procedimento assembleare
- vizi sul **contenuto della delibera**

Sistema pre-riforma 2003

- **nullità** era **sanzione eccezionale** per le sole delibere con **oggetto impossibile o illecito**
- **annullabilità** generata da tutti i **vizi procedurali**.

insufficienti strumenti di tutela per i soci di minoranza → introduzione di **delibere inesistenti**: vizi procedurali così **gravi** da precludere la qualifica di delibera assembleare (mancanza di **requisiti minimi essenziali**) con conseguente sanzione di **nullità**.

Riforma del 2003 (obiettivo di porre fine alle delibere inesistenti)

**Principio di tassatività delle cause di invalidità**: tutti i vizi sono ricondotti a **nullità** o **annullabilità**.

**Principio generale**: sono **annullabili** tutte le deliberazioni non conformi a legge o statuto. **nullità** in soli 3 casi previsti dalla legge.

**Annulabili** sono anche:

- **partecipazione di persone non legittimate** sse determinante per la costituzione dell'assemblea (*prova di resistenza*)
- **invalidità dei singoli voti** o **errato conteggio** sse determinanti per il raggiungimento della maggioranza
- **incompletezza/inesattezza del verbale** sse impedisce accertamento di *contenuto, effetti e validità* della delibera

Legittimazione ad impugnare:

spetta ai soggetti previsti dalla legge:

- soci con diritto di voto **assenti, astenuti** o **dissenzienti** se rappresentino **1/1000** del c.s. di *società aperte* o **5%** del c.s. di *società chiuse*, salva diversa disposizione statutaria.
- **amministratori, consiglio di sorveglianza, collegio sindacale**
- **rappresentante comune azionisti di risparmio**
- nei casi previsti dalla legge, **Consob, Banca d'Italia e Isvap**

Soci non legittimati hanno diritto al **risarcimento** dei danni cagionati da delibera non conforme → **azione risarcitoria**.

Entrambe le azioni (impugnativa e risarcitoria) vanno esercitate entro **90 gg** (pena la decadenza) dalla **data di deliberazione** oppure, se soggetta a iscrizione/deposito nel R.d.I., dalla **data di iscrizione nello stesso**. [termine allungato a **180 gg** per Consob, BdI, Isvap]

Procedimento azione di annullamento

L'azione è proposta **davanti al Tribunale** del luogo stesso della **sede** della società.

Chi impugna deve dimostrare di essere in possesso della legittimazione ad impugnare: se viene meno nel corso del processo (per trasferimento tra vivi) **annullamento è impronunciabile** e solo il **risarcimento** rimane possibile.

Possono essere previste **garanzie** da parte dei soci per eventuale risarcimento dei danni.

L'azione **non sospende** l'esecuzione della delibera ma può essere chiesta dall'impugnante, previa *comparazione fra danno alla società e danno ricorrente*, sentiti amministratori e sindaci.

Effetti:

- per **tutti i soci** e obbliga **amministratori** all'esecuzione di provvedimenti conseguenti sotto propria responsabilità
- restano salvi i **diritti acquisiti da terzi in buona fede**
- annullamento non possibile se:
  - **delibera sostituita** con altra conforme a legge/statuto
  - **delibera revocata** (fatti salvi i diritti acquisiti da terzi sulla delibera sostituita/revocata)

#### 10. LE DELIBERAZIONI NULLE.

Solo **3 casi di nullità**:

1. **delibere il cui oggetto è impossibile o illecito**: contrario a norme imperative, ordine pubblico o buon costume. **N.B.**: si ha **nullità** anche quando **oggetto lecito** ma **contenuto illecito** (es. bilancio falso)
2. **mancata convocazione dell'assemblea**: non vi è nullità se l'irregolarità dell'avviso **provviene da organo amm.vo o di controllo** ed è idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di

essere **preventivamente avvertiti** della convocazione e della data dell'assemblea (basta la **pubblicazione di data e luogo** dell'assemblea). non può essere impugnata da chi ha dato il proprio **assenso** allo svolgimento della stessa.

3. **mancaza del verbale**: non vi è nullità se contiene **data e oggetto** ed è sottoscritto da *presidente dell'assemblea/presidente del c.d.a.* e dal *segretario* o dal *notaio*. tale nullità è **sanabile con effetto retroattivo** tramite **verbalizzazione** eseguita prima dell'assemblea successiva (salvi i diritti dei terzi in buona fede che ignoravano la deliberazione).

Legittimazione

**Chiunque** vi abbia interesse / **d'ufficio dal giudice.**

Decadenza

- **senza limiti di tempo** → modifiche dell'**oggetto sociale** rendendolo **impossibile/illecito**
- **tre anni** da iscrizione/deposito nel R.d.I. (o trascrizione nel libro delle adunanze) → **tutti gli altri casi**

La nullità non pregiudica i diritti acquistati in buona fede dai terzi.

nullità non dichiarabile se delibera sostituita da altra **conforme**.

Casi speciali → **aumento c.s., riduzione reale c.s., emissione di obbligazioni:**

- termine di **180 gg.** (anche per illecità dell'oggetto)
- termine di **90 gg.** dall'approvazione del bilancio nel corso del quale la delibera è stata *parzialmente eseguita* se mancata convocazione.
- per l'**approvazione del bilancio**: delibera **non impugnabile** dopo **approvazione bilancio successivo**
- per S.p.A. aperte:
  - non vi è nullità della delibera di **aumento di c.s.** dopo l'iscrizione nel R.d.I. di attestazione di *parziale esecuzione dell'aumento*.
  - non vi è nullità in caso di *parziale esecuzione* di riduzione di c.s. o emissione obbligazionaria
  - salvi i diritti al risarcimento.

**CAPITOLO XVII**  
**AMMINISTRAZIONE. CONTROLLI.**

**A. GLI AMMINISTRATORI.**

**2. STRUTTURA E FUNZIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO.**

Nel sistema trad. la struttura non è fissata in modo rigido dalla legge:

- società non quotate: **amministratore unico** o **consiglio di amministrazione** (pluralità di amm.ri)
- società quotate: imposta l'**amministrazione pluripersonale** ai fini della nomina di almeno
  - **1 amministratore** da parte dei *soci di minoranza*
  - **1 amministratore indipendente**
- statuto può prevedere anche **numero min. e max.** di amm.ri e l'assemblea fissa di volta in volta il n°

Il c.d.a può essere articolato internamente in **amministratori delegati** e **comitato esecutivo**.

Funzioni: titolari in via esclusiva della **gestione dell'impresa sociale**: compiere tutte le operazioni necessarie *all'attuazione dell'oggetto sociale*.

- **Potere gestorio**: deliberano su tutti gli argomenti attinenti la gestione sociale che non siano riservati all'assemblea dalla legge
- **Potere di rappresentanza generale**: manifestare all'esterno la volontà sociale ponendo in essere gli **atti giuridici** con cui si concretizza l'attività sociale
- danno **impulso all'attività dell'assemblea**
  - la *convocano*
  - ne fissano l'*o.d.g.*
- **attuazione delle delibere assembleari**
- **potere/dovere di impugnare** le deliberazioni **contrarie a legge o statuto**
- **curare libri e scritture contabili** e redigere annualmente il progetto di bilancio
- **prevenire compimento di atti pregiudizievoli** per la società o attenuarne le conseguenze dannose

Tali funzioni sono **inderogabili** (da statuto o assemblea) poiché gli amm.ri sono investiti per **legge** e non per mandato dei soci. Di fatto, esercitano tali funzioni in posizione di **formale autonomia** rispetto all'assemblea.

In più, sono **responsabili civilmente e penalmente** dell'*adempimento dei loro doveri*.

**3. NOMINA. CESSAZIONE DALLA CARICA.**

I **primi amministratori** sono **nominati dallo Statuto**. Successivamente dall'**assemblea ordinaria**.

Lo Statuto può riservare la **nomina di un amministratore indipendente** ai possessori di **strumenti finanziari partecipativi**.

Inoltre, possono essere previsti **poteri speciali di nomina** a favore di **Stato** ed **Enti pubblici**:

- società chiuse: in proporzione alla partecipazione detenuta
- società aperte: attribuiti tramite *strumenti finanziari partecipativi* o *categoria speciale di azioni*; in tal caso deve essere rispettato il limite di un solo amm.re indipendente e un componente dell'organo di controllo

Nelle società quotate almeno **un amministratore** deve essere **espressione della minoranza**:

- si opta per il **voto di lista** presentata dai soci secondo i criteri fissati dalla Consob

Quote Rosa: a partire da Luglio 2012 per tutti i **rinnovi di cariche sociali** lo Statuto deve prevedere meccanismi di nomina volti ad assicurare l'**equilibrio tra uomini e donne**.

Requisiti:

- amministratori possono essere **soci** o **non soci**
- **cause di ineleggibilità**: comportano **invalidità della nomina**.
  - **inabilitazione**
  - **fallimento**
  - **interdizione**, anche temporanea, **dai pubblici uffici**
- **cause di incompatibilità**: previste da *leggi speciali* impongono semplicemente **scelta della carica**.

Durata: non può essere **superiore ai 3 esercizi**. La **scadenza** della nomina coincide con l'*assemblea di approvazione del bilancio* dell'ultimo esercizio in carica. Possono essere **rieleggibili**, salva diversa disp. stat.

Cause di cessazione:

1. **Revoca**: deliberata *liberamente* dall'**assemblea**, salvo il diritto al risarcimento se manca causa giusta
2. **Rinuncia**: comunicazione scritta degli **amministratori** al presidente del C.d.A. e sindaci.
3. **Decadenza**: per cause di **ineleggibilità sopraggiunte**
4. **Morte**

**Prorogatio:** In caso di scadenza del termine, la cessazione **ha effetto** solo a partire da quando l'organo è stato **ricostituito** e gli amm.ri rimangono in carica **con pieni poteri** fino all'accettazione dei nuovi amm.ri.

In caso di dimissioni:

- se resta in carica la **maggioranza degli amm.ri** → **effetto immediato**
- caso contrario → efficacia a partire dalla **ricostituzione della maggioranza**

In caso di cessazioni i cui effetti non sono differibili:

- *se rimane in carica >50% degli amm.ri* → i **superstiti** sostituiscono quelli venuti meno con **delibera** approvata dal **collegio sindacale** e si parla di **cooptazione**. tali amm.ri devono poi essere *confermati* o *sostituiti* in sede di nuova assemblea.
- *se decade > 50% degli amm.ri* → i **superstiti convocano assemblea** per la nomina dei nuovi amm.ri che restano in carica **per la stessa durata dei superstiti**, salva diversa disposizione statutaria o assembleare.
- *se decade l'intero organo amm.vo* → il **collegio sindacale** convoca d'urgenza l'assemblea per la nomina. i **sindaci** possono compiere **atti di gestione ordinaria** sino all'assemblea.

E' valida la clausola del **Simul stabunt simul cadent**:

- cessazione di **tutti** gli amm.ri a seguito della cessazione di alcuni
- **convocazione urgente dell'assemblea** dagli amm.ri rimasti in carica, salva ogni disp. stat. che preveda la convocazione da parte del collegio sindacale.

#### 4. COMPENSO. DIVIETI.

Gli amministratori hanno **diritto ad un compenso** per la loro attività. In caso di società aperte può consistere anche di **partecipazione agli utili** o **stock options**, previa **approvazione dell'assemblea ordinaria**.

Il **compenso** è stabilito dallo statuto o dall'assemblea ordinaria all'atto di nomina. Se *non determinato* e *non rinunciato* è determinato dall'**autorità giudiziaria**.

Per amministratori investiti di particolari cariche è definito dallo stesso **C.d.A.**, sentito il *collegio sindacale*.

È possibile anche che l'**assemblea** fissi un **importo complessivo** per tutti gli amm.ri e cariche particolari, se previsto da Statuto.

Nelle società quotate il CdA sottopone agli azionisti la **relazione annuale sulla remunerazione**.

Divieto di concorrenza: gli amm.ri non possono:

- assumere qualità di **socio a resp. illimitata in società concorrenti**
- **esercitare attività concorrente** per conto proprio o altrui
- **amministrare o dirigere società concorrenti**, salva autorizzazione assembleare, concessa anche tramite **clausola generale dello statuto**.
- inosservanza: **revoca per giusta causa** e **risarcimento dei danni** causati alla società

#### 5. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

In caso di amm.ne pluripersonale l'**attività deliberativa** è **esercitata collegialmente**. I sindaci partecipano alle riunioni deliberative.

Riunioni possono avvenire anche *mediante mezzi di telecomunicazione*.

Presidente:

- **scelto** dal consiglio stesso tra i suoi membri, se non è stato già **nominato dall'assemblea**.
- **convoca le adunanze, fissa o.d.g., coordina i lavori** e **provvede ad informare** tutti gli amm.ri sulle materie all'o.d.g.

Quorum costitutivo: **maggioranza degli amm.ri in carica**, salva diversa disp. stat.

Quorum deliberativo: **maggioranza assoluta dei presenti, voto per teste**, salva diversa disp. stat.

*non è ammesso* in alcun caso il **voto per rappresentanza**.

Verbalizzazione: tutte le delibere devono risultare dal **libro delle adunanze e delle deliberazioni** del c.d.a.

Necessario l'**atto pubblico** per delibere con **delega su materie di competenza dell'assemblea**.

Invalità delibere consiliari:

- pre-riforma 2003: **invalidità** solo per le delibere approvate con il **voto determinante dell'amm.re in conflitto di interessi**
- Riforma 2003: sono **annullabili** tutte le delibere adottate *non in conformità a legge o statuto*.
  - **legittimati** all'impugnazione sono gli **amm.ri assenti** o **dissenziati**, **collegio sindacale** entro **90 gg.** dalla delibera
  - se è **lesiva del diritto soggettivo** di un solo socio, questi può impugnarla
  - annullabilità non pregiudica i diritti acquisiti da terzi in buona fede

Conflitto d'interessi dell'amministratore:

Qualora un amm.re che ha *per conto proprio o di terzi* un **interesse non necessariamente conflittuale con quello della società** in una determinata operazione:

- Trasparenza: deve darne **notizia** a c.d.a. e collegio sindacale indicandone **la natura, i termini, l'origine e la portata**;
- Astenzione: se **A.D.** deve **delegare** l'esecuzione dell'operazione al **C.d.A.**
- Motivazione: in entrambi i casi, il C.d.A. deve **motivare** le ragioni e la convenienza dell'operazione.
- se **amm.re unico**, deve informare il *collegio sindacale e la prima assemblea utile*.
- la delibera è **annullabile** qualora **possa recare danno alla società (danno potenziale) sse**:
  - il voto dell'amm.re con interesse è stato **determinante**
  - sono stati **violati gli obblighi di trasparenza, astensione e motivazione**
- **legittimati all'impugnazione** sono gli **amm.ri assenti e dissenzienti**, il **collegio sindacale** e anche dagli **amm.ri favorevoli** se non sono stati rispettati gli obblighi informativi, **entro 90 gg.** dalla delibera.

Operazioni con parti correlate

Ossia con soggetti indicati dalla Consob:

- **socio di controllo**
- alti **dirigenti**
- loro **stretti familiari**
- **società controllate, collegate, sorelle**

L'organo amm.vo deve adottare procedure che assicurino **trasparenza e correttezza delle decisioni** sulla base del **Regolamento** emanato dalla **Consob**:

- preventivo **parere di comitato di amm.ri non esecutivi, non correlati e indipendenti**.
- tale parere **non è vincolante**, in caso di **parere contrario** è necessaria l'**approvazione dell'assemblea con maggioranza dei soci non correlati** → procedura di **whitewash**.

Presenti inoltre obblighi informativi nei confronti di Consob e pubblico.

## 6. COMITATO ESECUTIVO. AMMINISTRATORI DELEGATI.

Se consentito da atto cost.vo o assemblea → possibilità di **delegare talune attribuzioni** ad un **comitato esecutivo** o ad uno o più **amministratori delegati**.

Comitato esecutivo: è un **organo collegiale** che adotta le decisioni in presenza dei **sindaci**. Le deliberazioni devono risultare dal relativo **libro delle adunanze e delle deliberazioni**.

Amministratori delegati: sono **organi unipersonali** e se sono *plurimi* agiscono **disgiuntamente o congiuntamente**, a seconda della disposizione dello statuto o dell'atto di nomina.

Possibile la coesistenza di comitato esecutivo e amm.ri delegati con **competenze ripartite**.

Nonostante la delega, resta una **competenza concorrente** di Cda e organi delegati sulle funzioni delegate.

Il C.d.A. può sempre **avocare a sé** delle funzioni delegate, **revocare** la delega e **impartire direttive** → posizione **sovraordinata** rispetto agli organi delegati.

Non possono essere delegate:

- **redazione del bilancio**
- **facoltà di aumentare c.s. e di emettere obb. convertibili per delega**
- **adempimenti degli amm.ri** in caso di **riduzione obb. del c.s. per perdite**
- **redazione del progetto di fusione/scissione**

Doveri degli organi delegati:

- curare che l'assetto organizzativo/amm.vo/contabile della società sia **adeguato alle dimensioni dell'impresa**
- **referire periodicamente**, almeno ogni 6 mesi, al Cda e Collegio Sindacale sull'**andamento della gestione e operazioni di maggior rilievo** (anche se effettuate dalle controllate).

Doveri del C.d.A.:

- gli amministratori devono sempre **agire informati**;
- possono inoltre chiedere agli organi delegati **informazioni relative all'esercizio della delega**

Poteri-doveri del C.d.A.:

- **valutare** sulla base delle informazioni ricevute l'**adeguatezza dell'assetto org.vo/amm.vo/contabile della società**
- **esaminare i piani strategici industriali e finanziari** della società
- **valutare**, sulla base della relazione degli organi delegati, il **generale andamento della gestione**.

## 7. LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ.

Gli **amministratori con poteri di rappresentanza** devono essere indicati nello **statuto** o nell'**atto di nomina**, soggetto a *pubblicità legale*. Deve essere specificato, qualora vi siano più amministratori, se la rappresentanza è **congiunta** o **disgiunta**.

Caratteri della rappresentanza:

- è **generale** e non limitata agli atti che **rientrano nell'oggetto sociale**
- include **rappresentanza processuale attiva e passiva**
- se conferita ad altri soggetti non si **sostituisce** a quella degli amm.ri ma si aggiunge.

Limitazione ed inopponibilità:

- **mancanza della rappresentanza** è **inopponibile** ai terzi di buona fede se derivante da **invalidità dell'atto di nomina**, intervenuta l'iscrizione nel R.d.I., salvo prova della *conoscenza da parte dei terzi*.
- **società resta vincolata** verso i terzi anche se gli amministratori hanno **violato eventuali limiti** posti loro dalla società, *anche se le limitazioni erano pubblicate*, salvo che si provi che questi hanno agito intenzionalmente a danno della società. (prova di esistenza di accordo fraudolento tra amm.re e terzo)
- **opponibili** ai terzi i **limiti legali** del potere di rappresentanza. (es. contratto in conflitto di interessi tra amm.re delegato e società è annullabile su richiesta se il conflitto era conosciuto/conoscibile dal terzo)

## 8. LA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI VERSO LA SOCIETÀ.

Sorge quando viene meno il **dovere di diligenza professionale**, nell'adempimento dell'incarico, richiesta *dalla natura dell'incarico e dalle specifiche competenze*. Anche in caso di **mancato adempimento** dei doveri imposti da legge e statuto. → **sorge obbligo di risarcimento dei danni**.

Non sono responsabili dei **risultati negativi di gestione**, poiché non è **sindacabile** il merito delle scelte gestorie, qualora *non siano imputabili* a difetto di **normale diligenza** nella condotta degli affari sociali o adempimento di specifici obblighi posti a loro carico.

Sono responsabili in caso di **operazioni particolarmente avventate**.

Pluralità di amministratori: **sorge responsabilità solidale** e ciascuno **può risarcire l'intero danno**, a meno che si tratti di competenza di comitato esecutivo o a.d. → la presenza di amministratori con funzioni delegate non intacca la responsabilità solidale.

Doveri degli amm.ri:

- agire in modo informato
- adempiere gli obblighi con diligenza del buon professionista
- sollecitare informazioni e chiarimenti agli organi delegati
- verificare con diligenza la completezza delle informazioni.

Vi è **responsabilità solidale in ogni caso** quando gli amm.ri, *essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli*, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne le conseguenze dannose. Quindi, se atto imputabile ad altri amm.ri gli altri saranno **responsabili in solido per culpa in vigilando** e avranno **diritto di regresso per l'intero** nei confronti degli amm.ri direttamente responsabili.

La responsabilità dell'amministratore è sempre **per colpa** e non **oggettiva** per cui non è responsabile l'immune da colpa sse:

- abbia fatto annotare senza ritardo il suo **dissenso** nel **libro delle adunanze e deliberazioni** del cda
- dia **immediata notizia** del suo **dissenso per iscritto** al Presidente del Collegio sindacale

Esercizio dell'azione di responsabilità:

- deliberato da **assemblea ordinaria dei soci**, anche con società in liquidazione
- oppure dal **collegio sindacale a maggioranza dei 2/3** dei componenti.
- deliberata anche in **sede di approvazione del bilancio**, pur se non iscritta all'o.d.g., se i fatti sono di **competenza dell'esercizio** cui si riferisce il bilancio.
- l'approvazione del bilancio non implica la liberazione degli amm.ri

**Revoca di diritto**: la deliberazione dell'**azione di responsabilità** determina la **revoca automatica dell'amministrazione sse** approvata con il **voto favorevole del 20% del c.s.**. Altrimenti, occorre **distinta ed espressa delibera di revoca**.

In caso di fallimento, liquidazione coatta o amministrazione straordinaria: sono legittimati a promuovere l'azione anche i **curatori, commissari liquidatori o commissari straordinari** → tutela della minoranza non di controllo.

Uno strumento di tutela delle minoranze si realizza con la possibilità di **rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità** o di arrivare ad una **transazione con gli amm.ri**:

- deve essere espressamente **deliberata dall'assemblea**
- senza il **voto contrario** di una minoranza di soci, 1/5 del capitale o, se s.p.a. aperta di 1/20 del c.s. oppure di misura minore prevista dallo statuto

Azione di responsabilità della minoranza (principalmente minoranze **qualificate** o **investitori istituzionali**)

- società chiuse: se rappresentano almeno il **20% del c.s.** o diversa misura prevista da statuto (comunque < 1/3)
- società aperte: se rappresentano **1/40 del c.s.** o minore misura prevista da statuto
- diretta a **reintegrare il patrimonio sociale** e non al risarcimento dei danni:
  - per questo la società **deve essere chiamata in giudizio**
  - se accolta, la società **rimborsa gli attori le spese di giudizio** e quelle sopportate per l'accertamento dei fatti che il giudice non abbia posto a carico dei soccombenti
  - in caso di **corrispettivo ottenuto dai soci** per il rinunzio dell'azione, questo deve andare a **vantaggio della società**

Prescrizione: **5 anni dalla cessazione** dell'amministratore dalla carica

Onere probatorio:

- la società che agisce deve provare **solo l'esistenza del danno imputabile all'inadempimento degli amm.ri e non la loro colpa**
- agli amm.ri spetta la **prova di esclusione di loro responsabilità** (es. assenza di colpa etc.)

## 9. LA RESPONSABILITÀ VERSO I CREDITORI SOCIALI.

DEF: Gli amm.ri sono **responsabili verso i creditori sociali solo** nell'**inosservanza degli obblighi di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale**.

L'azione può essere promossa :

- solo quando il **patrimonio sociale risulti insufficiente** al **soddisfacimento dei crediti sociali** → fin quando il **patrimonio è capiente** non è vi danno per i creditori sociali
- anche dal **singolo creditore**
- in caso di **fallimento** → il **curatore** è legittimato all'azione

In caso di **risarcimento**, la somma spetta ai **creditori** e non alla società (come nell'az. di respons.)

Interferenze tra azione di responsabilità e azione dei creditori: il danno subito dai creditori è **effetto riflesso** del danno arrecato al patrimonio sociale dagli amministratori → se l'azione risarcitoria è stata già esperita e patrimonio reintegrato, i creditori sociali **non possono più agire contro gli amministratori**.

Transazione e rinunzia:

- se **transazione** intervenuta → azione dei creditori sociali **non più possibile**, salvo il diritto di **revocare l'azione di responsabilità** tramite **azione revocatoria**, *ove ne ricorrano gli estremi*
- la **rinunzia** non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali

Prescrizione: **5 anni** dal giorno dell'insufficienza del patrimonio oppure da quando i **creditori potevano averne conoscenza con ordinaria diligenza**.

Onere probatorio: l'azione trova fondamento nell'**inadempimento** di specifici **obblighi** posti a carico degli amministratori dalla legge per cui i creditori **non devono provare colpa o dolo** degli amm.ri.

## 10. LA RESPONSABILITÀ VERSO I SINGOLI SOCI O TERZI.

Le azioni di responsabilità sociale e dei creditori sociali **non pregiudicano il diritto al risarcimento** del danno spettante al **singolo socio** o **terzo direttamente** danneggiati da **atti dolosi o colposi** degli amm.ri.

Presupposti:

- compimento di un **atto illecito** da parte degli amm.ri nell'*esercizio del loro ufficio*
- **danno diretto al patrimonio** del singolo socio o terzo (non semplice riflesso del danno al patrimonio sociale) (es. falso in bilancio induce sottoscrizione aumento di c.s. o concessione di fido)

Prescrizione: **5 anni** dal compimento dell'atto

Onere probatorio: il singolo deve provare:

- **dolo o colpa** degli amministratori per illecito
- **danno diretto** subito
- **nesso di causalità**

## 11. I DIRETTORI GENERALI.

DEF: **dirigenti** che svolgono **alta gestione dell'impresa sociale** (posti al vertice della gerarchia dei dipendenti)

Danno **attuazione** alle **direttive impartite** dagli amm.ri e godono di **ampi poteri decisionali**.

Sempre **responsabili penalmente** come fossero amministratori.

**Responsabili civilmente** sse nominati da assemblea o per disposizione statutaria.

## B. IL COLLEGIO SINDACALE

### 12. PREMESSA.

DEF: è l'**organo di controllo interno** che svolge **funzioni di vigilanza** sull'amministrazione della società.

Evoluzione della disciplina:

- **Originariamente** : delega al **controllo contabile**
- **1974:** introduzione **controllo contabile esterno** per società quotate
- **1992:** introduzione **registro dei revisori contabili** e migliorata l'efficienza del sistema dei controlli
- **1998:** controllo contabile delle società quotate esclusiva di **società di revisione**
- **2003:** controllo contabile esterno esteso a *società non quotate*
- **2005:** riforma della **composizione del collegio** e i **requisiti dei sindaci** nelle quotate.

### 13. COMPOSIZIONE. NOMINA. CESSAZIONE.

Società non quotate: **Composizione semirigida** → **3 o 5 membri effettivi**, soci o non soci, e **2 supplenti**.

Società quotate: **Minimo 3 membri**, più **2 supplenti**, ma **libertà di definizione** del numero *su base dimensionale societaria*.

I **primi sindaci** sono nominati nell'**atto costitutivo**, i **successivi dall'assemblea ordinaria**. La nomina di uno o più sindaci può essere riservata *legge o statuto* a **Stato** ed **Enti pubblici** che partecipino nel capitale sociale oppure ai **possessori di strumenti finanziari partecipativi**.

Nelle società quotate **almeno 1 membro** deve essere eletto dalla **minoranza dei soci**.

Il **Presidente del collegio** è nominato dall'assemblea e nelle società quotate deve essere uno dei sindaci nominati dalla minoranza.

Requisiti di professionalità:

- s.p.a. non quotate: almeno **1 sindaco** e **1 supplente** devono essere **iscritti al registro dei revisori contabili**, tenuto dal Ministero dell'Economia e della Finanza. Gli altri sindaci, se non iscritti nello stesso registro, devono essere **iscritti negli albi professionali del Ministero della Giustizia** o **professori universitari di materie economiche o giuridiche**.
- s.p.a. quotate: requisiti fissati da **regolamento del Ministero della Giustizia**, che prevede anche la nomina di sindaci non iscritti contabili

Registro dei Revisori: **persone fisiche** in possesso di *specifici requisiti di professionalità e onorabilità* che abbiano **superato un esame di ammissione** oppure **persone giuridiche** che rispondano a determinati **requisiti per soci o amministratori**.

Cause di ineleggibilità e incompatibilità:

- **stesse degli amministratori**
- **coniugi/parenti/affini entro il 4° grado** degli amm.ri anche di società appartenente allo stesso gruppo;
- **chiunque** sia **legato** alla società o ad altra società del gruppo da un **rapporto di lavoro** o **continuativo di consulenza** o di **prestazione d'opera retribuita** o altro rapporto di **natura patrimoniale** che ne comprometta l'*indipendenza*.
- altre cause **previste dallo Statuto**
- Limiti al cumulo delle cariche:
  - s.p.a. aperte: previsti dalla **Consob**
  - s.p.a. chiuse: previsti dallo **Statuto**

Compenso: **predeterminato** dall'**assemblea** ed è invariabile ai fini dell'*indipendenza dei sindaci*.

Durata: **3 esercizi** ma **rieleggibili**; se scaduti, restano in carica fino alla nomina dei nuovi.

Revoca: l'**assemblea** può revocare i sindaci **per giusta causa** e la **delibera** deve essere **approvata dal tribunale**. Se nominati da Stato/Ente pubblico, solo loro possono **revocarli**.

Decadenza:

- **causa di ineleggibilità/incompatibilità sopraggiunta**
- **sospensione dall'albo dei revisori**
- **assenteismo** del sindaco (2 riunioni del c.d.a. in un esercizio)

Sostituzione: in caso di morte/rinuncia/decadenza è **sostituito da un supplente** (scelto in *ordine di età*) che resta in carica fino a **nuova nomina**.

Pubblicità: nomina e revoca devono essere sempre iscritte nel **R.d.I.** dagli *amministratori*.



#### 14. IL CONTROLLO SULL'AMMINISTRAZIONE.

Funzione primaria: controllo sull'**amministrazione della società globalmente intesa**:

- **osservanza di legge e statuto**
- rispetto dei **principi di corretta amministrazione**
- **adeguatezza dell'assetto org.vo/amm.vo/contabile** della società
- **concreto funzionamento** della società
- **revisione legale dei conti**, *se previsto dallo Statuto*:
  - **tutti** i sindaci devono essere **revisori iscritti al registro**
  - **non è possibile** per società che redigono **bilancio consolidato, enti di interesse pubblico, società a questi collegate, salve eccezioni individuate dalla Consob.**

Riguarda non solo l'attività degli **amministratori**, ma anche quella dell'**assemblea** → **potere-dovere** di partecipare alle relative **riunioni, intervenire ed impugnare le loro delibere**.

Gli **amministratori** hanno **obblighi di comunicazione** nei confronti dei sindaci:

- **società quotate**: devono **referire tempestivamente** sull'**attività svolta**, le **operazioni di maggior rilievo** e quelle a **rischio di maggior conflitto** d'interessi.

Strumenti informativi:

- potere di **scambiare informazioni** con i **corrispondenti organi** delle società **controllate**
- scambio tempestivo di informazioni con il soggetto incaricato del controllo contabile.

Poteri:

- **chiedere informazioni agli amministratori**
- **compiere ispezioni e controlli**
- **convocare l'assemblea** qualora ravvisi **fatti di particolare gravità**, previa *comunicazione al presidente del C.d.A.* Se **società quotata**, può essere espletato anche da soli **2 sindaci**.
- **convocare il c.d.a.**, anche il *singolo sindaco*.
- **promuovere il controllo giudiziario sulla gestione**

#### 15. IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE.

Riunioni: almeno **ogni 90 gg** anche tramite **mezzi telematici**, se previsto dallo Statuto.

- Quorum costitutivo: **maggioranza dei sindaci**
- Quorum deliberativo: **maggioranza assoluta dei presenti**
- necessaria la **redazione del verbale** e successiva **trascrizione** nel *libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale*, **sottoscritto** dagli **intervenuti**. diritto del **sindaco dissenziente** di far riportare nel verbale **i propri motivi**.

I sindaci possono avvalersi dell'**aiuto di ausiliari**, sotto la **propria responsabilità** e a **proprie spese**.

Denuncia dei soci: l'attività di controllo può essere **sollecitata dai soci**:

- Ogni socio può **denunciare fatti che ritiene censurabili** e il collegio sindacale deve tenerne conto nella **relazione annuale**
- Se denuncia proviene da **5% (2% per quotate)** (o minore % prevista dallo Statuto) **del c.s.** il collegio sindacale deve **indagare senza indugio** e **presentare le sue conclusioni** all'assemblea.

#### 16. LA RESPONSABILITÀ DEI SINDACI.

Devono adempiere i loro doveri con la **professionalità** e la **diligenza** richieste **dalla natura dell'incarico**, tenendo anche conto della *situazione concreta della società*.

Sono inoltre responsabili **penalmente** della **verità delle loro attestazioni** e devono **conservare il segreto** sui fatti e documenti di cui vengono a conoscenza grazie al loro ufficio.

L'**obbligo di risarcimento** grava **esclusivamente** sui sindaci se il danno è imputabile **esclusivamente al loro inadempimento** (e sono **solidalmente** responsabili tra di loro). Sono invece **responsabili solidalmente con gli amministratori** per colpa o dolo degli amministratori, qualora i sindaci avrebbero potuto **prevenire od impedire** se avessero **vigilato in conformità degli obblighi** della loro carica.

L'azione di responsabilità segue la **stessa disciplina** di quella degli amministratori.

#### C. LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI.

##### 17. IL SISTEMA.

Riforma del 2003 separa controllo su amm.ne e controllo contabile prima entrambi espletati da collegio sind.

Soggette a **regole speciali** sono gli enti di interesse pubblico:

- emittenti di azioni o strumenti finanziari **diffusi tra il pubblico in maniera rilevante**
- società regolate da **leggi speciali** (banche, ass, sim)
- la Consob con Bdl e Isvap può estendere la qualifica alle **società dello stesso gruppo** degli enti di interesse pubblico

#### 18. CONFERIMENTO E CESSAZIONE DELL'INCARICO.

La **revisione legale** è esercitata da un **revisore legale** o **società di revisione** iscritti nel *Registro dei revisori legali dei conti* oppure dal **collegio sindacale**, se previsto da Statuto.

Il **primo incarico** è conferito tramite **atto costitutivo**, in seguito dall'**assemblea** su **proposta motivata** dell'organo di controllo.

Indipendenza: devono essere **indipendenti** dalla società oggetto di controllo:

- non devono sussistere **relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o altro, anche indirette** tali da indurre un *terzo informato, obiettivo e ragionevole* a concludere sulla **compromessa indipendenza**.
- il revisore è tenuto a **dotarsi di procedure idonee** a **prevenire e rilevare** eventuali situazioni che compromettano l'indipendenza e nel caso siano **di tale rilevanza da compromettere l'indipendenza deve astenersi** dall'effettuare la revisione (rifiuto o dimissioni)

Compenso:

- determinato dall'**assemblea** all'**atto della nomina** e valido per **tutta la durata dell'incarico**, in misura *sufficiente* a garantire **qualità e affidabilità** dell'incarico
- può essere **adeguato** durante lo svolgimento dell'incarico sulla base di **criteri oggettivi predeterminati** all'atto della nomina
- non può essere **subordinato a**:
  - **condizioni**
  - **esito della revisione**
  - **prestazione di servizi aggiuntivi** del revisore

Durata:

L'**incarico** ha una durata massima di **3 esercizi** e scade alla data d'assemblea di approvazione del bilancio ed è **rinnovabile senza limiti**.

Revoca:

Solo per **giusta causa**, sentito il parere dell'organo di controllo. Contestualmente, l'assemblea **conferisce nuovo incarico** ad altro revisore. Della revoca bisogna dare **notizia all'autorità di vigilanza** insieme alle ragioni.

#### 19. LA REVISIONE LEGALE DEGLI ENTI DI INTERESSE PUBBLICO.

La **Consob** ha un **potere di vigilanza** sull'organizzazione e attività della **società di revisione** che controlla un ente di interesse pubblico al fine di controllarne l'**indipendenza** e l'**idoneità tecnica**:

- chiedere notizie e documenti
- effettuare **ispezioni**
- irrogare **sanzioni pecuniarie**
- vietare la **temporanea accettazione di nuovi incarichi** per non più di **3 anni**
- **revocare incarichi**
- proporre al Ministero dell'Economia **sanzioni più gravi**.

Durata: Principio della **rotazione periodica**:

- **9 esercizi**, se società di revisione
- **7 esercizi**, se persona fisica

incarico **non rinnovabile** se non sono passati almeno **3 esercizi** dalla cessazione del precedente.

Indipendenza:

La Consob può definire tramite **regolamento** le situazioni che possono **compromettere l'indipendenza** del revisore e le misure da adottare.

La società di revisione o altra della stessa **rete professionale** (soggetti legati alla società da rapporti giuridici o economici individuati tramite regolamento del Ministero) non possono fornire **servizi non audit**, ossia ulteriori rispetto al controllo contabile.

Inoltre, non può svolgere revisione chi ha **ricoperto da meno di 2 anni cariche sociali o funzioni dirigenziali** nella società revisionata.

Violazione: **sanzione amm.va pecuniaria** con eventuali ulteriori **provvedimenti dell'autorità di vigilanza** (fino a **revoca e cancellazione dal registro** dei revisori).

## 20. FUNZIONI E RESPONSABILITÀ DEL REVISORE DEI CONTI.

Funzione principale: controllo della **regolare tenuta della contabilità** ed espressione di un **giudizio sul bilancio di esercizio e consolidato**.

1. **Revisione:**

- a. verifica della regolare tenuta della contabilità
- b. verifica della corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione
- c. controllo che il bilancio (di esercizio e consolidato) sia **conforme a normativa** e rappresenti in **modo veritiero e corretto** la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato d'esercizio

2. **Giudizio sul bilancio:**

- a. **senza rilievi** → conforme a norme
- b. **con rilievi**
- c. **giudizio negativo**
- d. **dichiarazione di impossibilità di esprimere il giudizio**

negli ultimi tre casi, il revisore espone *analiticamente* nella relazione i **motivi della decisione** e se la società è aperta informa immediatamente la Consob.

Si ha **giudizio positivo** quando *senza rilievi* o anche *con rilievi* se quotata.

Effetti: il **giudizio espresso** non modifica il **potere dell'assemblea di approvare il bilancio o meno**.

In caso di giudizio **positivo** è impedita l'**impugnativa del singolo azionista**.

Poteri del revisore:

- diritto di ottenere dagli amministratori **documenti e notizie** utili per la revisione
- diritto di procedere *autonomamente* ad **accertamenti, ispezioni e controlli**
- diritto di **scambiarsi informazioni** con il **collegio sindacale** per l'espletamento dei compiti
- spa aperte: **informare** la Consob su fatti **ritenuti censurabili**
- potere di **informazione** del revisore della controllante nei confronti delle **controllate**, in quanto responsabile del bilancio consolidato

Doveri e responsabilità:

- dovere di **conservare documenti e carte di lavoro** per **10 anni** dalla data della **relazione di revisione**.
- dovere di adempiere i propri doveri con **diligenza professionale**
- responsabilità sulla **verità delle sue attestazioni**
- dovere di conservare il **segreto sui fatti e documenti** di cui ha conoscenza per ragioni del suo ufficio
- il revisore **risponde in solido** con gli amministratori per i danni derivanti da inadempimenti dei propri doveri ma nei **rapporti interni** ciascun condebitore solidale risponde **nei limiti del contributo effettivo** al danno cagionato.

L'azione di **responsabilità** si prescrive in **5 anni** dalla data della **relazione di revisione** sul bilancio emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce azione di risarcimento.

## D. I SISTEMI ALTERNATIVI.

### 21. IL SISTEMA DUALISTICO.

Segna un forte distacco tra azionisti e organo di gestione in quanto gli si revoca la possibilità di nominare gli amm.ri e approvare il bilancio. Sistema adatto per società ad **azionariato diffuso** e prive di **stabile nucleo di azionisti imprenditori**.

Consiglio di gestione:

Competente per la gestione dell'impresa con la possibilità di delega ad uno o più component.

Costituito da **almeno 2 componenti**, anche non soci. Se s.p.a. quotata e I componenti sono più di **4**, **almeno 1** deve essere un **amministratore indipendente**.

I **primi componenti** sono nominati dall'atto costitutivo, e successivamente dal **consiglio di sorveglianza**, che determina anche il numero nei limiti imposti dallo Statuto.

La carica dura un **massimo di 3 anni** ma **rieleggibili**, salva diversa disp. stat.

Sono **revocabili** dal consiglio di sorveglianza in qualunque tempo, anche se nominato da atto costitutivo, salvo il **risarcimento dei danni** in mancanza di **giusta causa**.

Non si applica **cooptazione** → in caso di decadenza di uno o più membri, il consiglio di sorveglianza li sostituisce *immediatamente*.

Azione di responsabilità: promuovibile da :

- **soci o società**
- **consiglio di sorveglianza** a maggioranza, come nel *sist. trad.*
  - in caso di **maggioranza dei 2/3** → revoca **automatica**

Si prescrive in **5 anni** dalla **cessazione dell'amm.re in carica**.

Rinuncia o Transizione: devono essere approvate dalla **maggioranza assoluta** senza l'**opposizione di 1/5 dei soci** (s.p.a. quotate=1/20). Non ne compromettono l'esercizio da parte di **minoranza qualificata** o **creditori**.

#### Consiglio di sorveglianza:

Composto da **almeno 3 membri** ed il numero è definito dallo Statuto. Possono prendervi parte **soci** o **non soci**. I **primi** sono nominati dall'**atto costitutivo**, successivamente dall'**assemblea** e se quotate **almeno 1** deve essere votato dalla **minoranza**. **Almeno 1 membro** deve essere iscritto al **registro dei revisori legali**.

Il **presidente**, i cui poteri sono determinati dallo Statuto, è eletto dall'**assemblea**.

Ineleggibilità:

- **falliti, incapaci, inabilitati**
- componenti del **consiglio di gestione**
- coloro **legati alla società** o ad altra società del gruppo da **rapporto di lavoro** o **continuativo di consulenza** o di **prestazione d'opera retribuita** tale da comprometterne l'indipendenza.
- altre cause previste dallo **Statuto**

Possono essere previsti da Statuto particolari requisiti di **onorabilità, professionalità e indipendenza**.

Durata:

Carica dura **3 esercizi** ma sono **rieleggibili** (salva diversa disp. stat.) e la scadenza coincide con la **data dell'assemblea di approvazione del bilancio** e ha effetto dal momento in cui il consiglio è ricostituito.

Revoca:

Possibile da parte dell'**assemblea in qualunque momento**, salvo il diritto al risarcimento se manca giusta causa. Necessaria la delibera di **1/5 del c.s.**

L'**assemblea** provvede **senza indugio** a sostituire i consiglieri che vengono a mancare durante l'esercizio.

Funzioni:

- **nomina e revoca** del **consiglio di gestione**, determinandone il **compenso**, salva diversa disp. stat. che assegna tale incarico all'assemblea.
- **approva il bilancio d'esercizio** e il **consolidato**, salva la **distribuzione degli utili**, di competenza dell'**assemblea**.
  - se previsto da Statuto, il bilancio è approvato dall'assemblea in caso di **mancata approvazione** o se richiesto da **1/3 dei componenti** del cons. di gestione o di sorveglianza
- promuove l'**azione di responsabilità** dei componenti del **consiglio di gestione** (v. sopra)
- vigila sull'**osservanza di legge e statuto, corretta amministrazione e adeguatezza dell'assetto org.vo/amm.vo/contabile**
- presenta la **denuncia al tribunale** per **gravi irregolarità di gestione**
- riferisce (almeno 1 volta all'anno) per *iscritto* all'assemblea sull'**attività di vigilanza** e su **fatti rilevanti**
- se previsto da Statuto, **delibera** in ordine alle **operazioni strategiche** e ai **piani, industriali e finanziari** della società predisposti dal consiglio di gestione, salva la responsabilità del consiglio di gestione per gli atti compiuti.
- assistere alle **adunanze del consiglio di gestione**
- **partecipare alle assemblee**

Responsabilità:

I consiglieri devono **adempiere** i loro doveri con la **diligenza richiesta dalla natura dell'incarico**.

Sono **responsabili in solido** con il consiglio di gestione quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato nel rispetto degli obblighi in conformità alla loro carica.

## 22. IL SISTEMA MONISTICO.

Caratterizzato da **soppressione del collegio sindacale** poiché interno al consiglio di amm.ne.

#### Consiglio di amministrazione:

Titolare della **gestione dell'impresa in via esclusiva**. Disciplina in via generale simile al *sist. trad* tranne per il **requisito di indipendenza** (previsti per i sindaci) richiesto per **almeno 1/3** dei membri e, se previsto da Statuto, i requisiti previsti da **codici di comportamento** di associazioni di categoria o società di gestione dei mercati.

Se S.p.a. quotata **almeno 1 amministratore** deve essere eletto dalla **minoranza**.

Alla nomina devono essere resi noti **incarichi di amministrazione e controllo** presso altre società.

### **Comitato per il controllo sulla gestione:**

Nominato **all'interno del c.d.a.** e dagli stessi **membri del c.d.a.** fra i consiglieri in possesso dei *requisiti di indipendenza*, di **onorabilità, professionalità ed indipendenza**. Il c.d.a. determina anche il **numero dei componenti**, salva diversa disp. stat., che non può essere **inferiore a 3 componenti** se s.p.a. aperta.

I membri non devono essere **membri del comitato esecutivo** oppure svolgere **funzioni gestorie** neppure in società dello stesso gruppo e **almeno 1 membro** deve essere un **revisore contabile iscritto al registro**.

Il **presidente** è eletto dagli stessi membri a **maggioranza assoluta**, salva la presenza di un **componente espressione della minoranza** che diventa **presidente di diritto**.

Il c.d.a. provvede alla **sostituzione senza indugio** dei componenti che siano decaduti.

Funzioni in via sostanziale **simili** a quelle del **collegio sindacale** del sistema tradizionale.

Società quotate:

- stessi poteri e diritti di informazione del **collegio sindacale** nei confronti di amministratori, revisori legali e corrispondenti organi delle società controllate
- può procedere in ogni momento ad **ispezioni e controlli**, anche tramite **delegato**
- può avvalersi della **collaborazione di dipendenti** della società
- può **convocare il c.d.a. o il comitato esecutivo** ma non l'assemblea.

Regole di funzionamento:

- deve **riunirsi almeno ogni 90 gg**
- Quorum costitutivo: **maggioranza dei componenti**
- Quorum deliberativo: **maggioranza assoluta dei presenti**
- S.p.a. quotate: **ciascun membro** può chiedere la **convocazione del comitato**

## **E. I CONTROLLI ESTERNI.**

### **23. IL SISTEMA.**

Gli ulteriori controlli esterni rispetto a quello contabile rispondono all'**interesse generale** al **corretto funzionamento della società** e sono diretti a **tutelare anche interessi ulteriori** rispetto a quelli tradizionali di soci di minoranza e creditori sociali. Il sistema non è però **identico per tutte le s.p.a.:**

1. Controllo giudiziario del Tribunale:

E' l'unico **comune a tutte le s.p.a.** ed avviene in presenza di **situazioni che alternano il corretto funzionamento**.

2. Controllo della Consob:

- per le **s.p.a. quotate** o che **operano nel mercato mobiliare**
- tutela degli **investitori, trasparenza del mkt mobiliare** e delle società che vi operano

### **24. IL CONTROLLO GIUDIZIARIO SULLA GESTIONE.**

Forma di **intervento dell'autorità giudiziaria** volto a **ripristinare la legalità** dell'amministrazione.

Pre-riforma 2003: necessario il **fondato sospetto di gravi irregolarità** nell'adempimento dei doveri degli amministratori e sindaci.

Riforma del 2003: il fondato sospetto (che non vale più per i *sindaci*) deve riguardare **gravi irregolarità** che **possano arrecare danno a società** o società controllate.

Iniziativa spetta a :

- **soci:**
  - s.p.a. chiuse: almeno **10% del c.s.**
  - s.p.a. aperte: almeno **5% del c.s.**
  - statuto può prevedere **percentuali inferiori**
- **collegio sindacale** o altro organo di controllo (nei sist. alternativi)
- s.p.a. aperte:
  - **Pubblico Ministero**, ma non può agire per la tutela di interessi pubblici **diversi ed ulteriori**
  - **Consob**, se sospetta **gravi irregolarità** dei doveri degli **organi di controllo**
- non è necessaria la **prova dell'effettiva esistenza** di gravi irregolarità, ma basta il **fondato sospetto**

Condizioni:

Il procedimento non è precluso da **cessazione della carica di amministratori**, responsabili di irregolarità, o da **messa in liquidazione** della società.

Inoltre, è necessario che le irregolarità non siano state **rimosse**, permanendo in tal modo **pericoli** connessi alla gestione non condotta secondo criteri di legalità.

Il **procedimento** si articola in **due fasi:**

## 1. Fase Istruttoria:

- a. il **tribunale** deve **sentire in camera di consiglio** gli amministratori e i sindaci e può far eseguire **ispezione** dell'amministrazione da un **consulente designato** dal tribunale stesso, le cui **spese** sono a **carico dei soci richiedenti** oppure della **società**, qualora l'iniziativa sia assunta da altri soggetti.
- b. il **gruppo di comando** può **evitare l'ispezione** ed ottenere la **sospensione del procedimento** per un periodo di tempo determinato se l'assemblea **sostituisce amministratori e sindaci con soggetti di adeguata professionalità** che si devono attivare per accertare l'esistenza delle violazioni ed eliminarle.

## 2. Provvedimenti:

- a. il tribunale può adottare **provvedimenti cautelari** per evitare il ripetersi delle irregolarità e **convocare assemblea** per le deliberazioni conseguenti, che l'assemblea è libera di adottare o meno.
- b. nei casi **più gravi**, può addirittura **revocare** gli **amministratori** ed eventualmente i **sindaci** e **nominare un AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO:**
  - i. poteri e durata della carica determinati dall'atto di nomina del tribunale
  - ii. *ex lege* ha il potere di **proporre l'azione di responsabilità** nei confronti di amm.ri e sindaci senza la deliberazione preventiva dell'assemblea, ma la società può **rinunziarvi o transigerla**.
  - iii. ha la **rappresentanza legale e processuale** della società
  - iv. non può compiere **atti eccedenti l'ordinaria amministrazione** senza l'autorizzazione del Presidente del Tribunale
  - v. prima della scadenza dell'incarico può **convocare l'assemblea** per:
    1. **nomina** di nuovi amministratori o sindaci
    2. **liquidazione** o altra procedura concorsuale
    3. in ogni caso l'assemblea è **libera di deliberare** o meno

## 26. LA CONSOB.

DEF: Organo **pubblico di vigilanza** sul mercato dei capitali istituito con la L. 216 7/6/1974. È una **persona giuridica di diritto pubblico**.

Funzioni:

- Originariamente: controllo della borsa e società che vi collocano titoli
- Attualmente: controllo dell'**intero mercato mobiliare:**
  - dei **soggetti** che vi operano
  - di ogni **operazione di sollecitazione** del pubblico risparmio attraverso emissione e collocamento di strumenti finanziari

Principi cardine della informazione societaria:

1. **Informazione continua:** obbligo di informare **tempestivamente** il pubblico secondo *modalità prestabilite dalla Consob* su **qualsiasi fatto** (anche riguardante *controllate*) la cui conoscenza può **influire sensibilmente** sul **prezzo** degli strumenti finanziari, anche se negoziati su **mercati alternativi**, con il consenso dell'*emittente*.

*Emittenti  
strumenti  
finanziari  
quotati o diffusi  
tra il pubblico*

2. **Informazione su richiesta:** potere della Consob di richiedere che siano resi pubblici **notizie e documenti** necessari per informazione al pubblico e provvedervi **direttamente** in caso di *inottemperanza*.

*anche  
organi amm.vi e  
di controllo,  
dirigenti, titolari  
di part. rilevanti  
e patti  
parasociali*

Sulla base di questi principi, la Consob ha anche stabilito:

- **Informazione straordinaria** → informazione **preventiva** al pubblico di **operazioni straordinarie**
- **Informazione periodica** → documenti **contabili** periodici

Le **informazioni regolamentate** (quelle per cui è prescritta la pubblicazione) devono essere **depositate** presso la Consob e la società di gestione del mercato di quotazione e la Consob stabilisce le **modalità e termini** per la **diffusione** ed ha poteri di **indagine** ed **intervento** sulla correttezza delle informazioni fornite.

## CAPITOLO XIX LE MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

### 1. NOZIONE. PROCEDIMENTO.

**Modificazione dello statuto** → ogni **mutamento** del contenuto oggettivo del contratto sociale (atto costitutivo e statuto):

- **nuove clausole**
- soppressione/modifica **clausole preesistenti**

↓  
Distinzione tra:

1. **Modificazioni soggettive:** variazioni degli azionisti. **N.B.:** nelle soc. di cap. non costituisce modificazione dello statuto anche se determinano una variazione della clausola originaria dell'atto
2. **Modificazioni oggettive:** le uniche che costituiscono modificazione dello Statuto nelle S.p.a.
  - a. **globalità** della struttura organizzativa → *fusioni, trasformazioni*
  - b. **singoli aspetti** della struttura org.va → *categorie di azioni, oggetto sociale, c.s.*

Regola generale: la deliberazione delle modificazioni spetta all'**assemblea straordinaria** dei soci con le **maggioranze** previste per le assemblee straordinarie, salvo alcuni casi in cui sono previste maggioranze più elevate.

Eccezioni:

- **Statuto** può attribuire la competenza all'**organo amministrativo** per:

- *Fusione* in casi particolari (società controllate al 100% o al 90%)
- Istituzione o soppressione *sedi secondarie*
- Indicazione *amministratori con rappresentanza società*
- Riduzione capitale sociale in caso di *recesso socio*
- *Adeguamento statuto* a disposizioni normative
- *Trasferimento sede sociale* in Italia
- *Aumento capitale sociale* a pagamento

- **Legge** attribuisce la competenza al **Tribunale** nel caso di *riduzione obbligatoria del c.s. per perdite in caso di inerzia dell'assemblea*

Controllo notarile: Il **notaio** che verbalizza la deliberazione verifica l'**adempimento** delle condizioni stabilità dalla legge:

- risultato positivo: → entro **30 gg** ne chiede l'**iscrizione** nel R.d.I. che ne verifica la **regolarità formale** delle documentazione e in caso positivo **iscrive la delibera**.
- risultato negativo → **Omologazione facoltativa:** dà comunicazione agli amm.ri entro **30 gg.** che possono
  - convocare l'assemblea per gli *opportuni provvedimenti*
  - ricorrere al **tribunale**, affinché, previa verifica degli adempimenti, ordini con proprio decreto l'iscrizione della delibera
  - altrimenti, la deliberazione è **definitivamente inefficace**

**N.B.:** dopo ogni modifica lo Statuto integrale deve essere iscritto nel R.d.I.

Effetti

- Regola generale: la deliberazione produce effetti **dopo l'iscrizione nel R.d.i.**
- Eccezioni: si ha **efficacia differita o condizionata** per:
  - Delibera che pregiudica **diritti speciali** riconosciuti a determinate **categorie di azioni**
  - riduzione reale del c.s.
  - fusione / scissione
  - variazione del sistema di amministrazione e controllo, salva diversa disp. stat.

### 2. IL DIRITTO DI RECESSO.

Il principio maggioritario implica un forte potere in mano ai grossi azionisti o gruppi di controllo. Questi devono però sottostare a limitazioni del loro potere derivanti da *legge, dovere di correttezza e di buona fede* nell'adempimento del contratto sociale e la *parità di trattamento tra azionisti*.

↓  
In caso di delibere modificative dello Statuto di **particolare gravità** la tutela della minoranza si realizza tramite:

- maggioranze **più elevate**
- **Diritto di recesso**

## **Diritto di recesso**

- Pre-riforma 2003: cause di recesso limitate a *trasferimento sede all'estero, modifica oggetto sociale e trasformazione*
- Riforma del 2003: obiettivo di contemperare gli interessi di soci di minoranza e creditori sociali:
  - previsti casi di **scioglimento della società**
  - aumentate le cause di recesso
  - modificati i **criteri di valutazione** delle azioni del socio recedente e il **procedimento di liquidazione** di tale valore.

Legittimazione → Soci che non hanno concorso alle delibere: dissenzienti, assenti o astenuti, anche per parte delle azioni.

Cause:

### 1. **Cause inderogabili**



diritto di recesso non può essere **oppresso** dallo Statuto o da qualsivoglia patto volto ad escluderlo

- modifica dell'oggetto sociale, se **cambiamento significativo** dell'attività
- trasformazione della società
- trasferimento sede sociale all'estero
- revoca dello stato di liquidazione
- eliminazione di cause di recesso derogabili o previste dallo statuto
- Modifica di criteri di determinazione del valore azioni in caso di recesso
- modificazioni dello Statuto relative a diritti di voto o di partecipazione (diritti patrimoniali)

### 2. **Cause derogabili**



Statuto può **escludere** o **limitare** il diritto di recesso in questi casi.

Non può essere esercitato per **parte delle azioni**

- proroga della **durata della società**
- Introduzione o rimozione **di vincoli a circolazione azioni**

### 3. **Cause statutarie**



Per le sole s.p.a. chiuse lo Statuto può prevedere **ulteriori cause di recesso**:

- non **pretestuose**
- tali da fondare **interesse del socio a recedere**
- devono essere **esplicitamente determinate**

Società a tempo indeterminato

Diritto di recesso **ad nutum** nelle società a tempo indeterminato non quotate (si vuole evitare la durata potenzialmente illimitata del vincolo sociale).

Necessario dare un **preavviso** di almeno **180 gg.**, allungabile dallo Statuto **fino ad 1 anno**.

Statuto fissa un periodo di tempo, *inferiore ad 1 anno*, dopo il quale il socio **può recedere**.

Esercizio del diritto

Tramite **lettera raccomandata** da spedire:

- entro **15 giorni** dall'iscrizione nel R.d.I. della **delibera** da cui deriva il recesso
- entro **30 giorni** dalla conoscenza del **fatto** da parte del socio.

Azioni per cui è esercitato il diritto non possono essere **cedute** e devono essere **depositate presso la sede sociale**.

Il recesso non può essere esercitato o, se già esercitato, **perde di efficacia** se entro **90 gg.** la società:

- **revoca** la delibera da cui nasce il diritto al recesso
- **delibera lo scioglimento** della società

Determinazione del valore delle azioni

Il recesso non ha efficacia dall'avvenuta comunicazione ma dall'effettivo **rimborso delle azioni**.

Il socio ha diritto a **liquidazione delle azioni** oggetto di recesso.



### Società non quotate



- **Determinato dagli amministratori**
- sentiti il collegio sindacale e il revisore legale
- tenuto conto della **consistenza patrimoniale** della società e delle **prospettive reddituali**, nonché dell'eventuale **valore di mercato**
- statuto può:
  - prevedere diversi criteri
  - indicare specifici elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere in considerazione
  - indicare **criteri di rettifica** di elementi di stato patrimoniale
  - limiti all'autonomia statutaria sono il *divieto di patto leonino* e il *diritto del socio a equa valutazione*

L'obiettivo è la determinazione di un **fair value**, quindi non sono giustificabili **valutazioni arbitrarie**.

La data di riferimento della valutazione può essere prevista dallo Statuto oppure da un **prudente apprezzamento degli amministratori**.

### Società quotate



Il valore è determinate con esclusivo riferimento alla **media aritmetica dei prezzi di chiusura nei 6 mesi che precedono la convocazione dell'assemblea che dà diritto al recesso**.

Soci hanno il diritto di conoscere il valore di rimborso determinato nei **15 giorni precedenti** la data fissata per l'assemblea e ciascun socio ha diritto di prenderne visione o farne copia a proprie spese.

Un eventuale **contestazione** deve essere *contestuale* alla dichiarazione di recesso porta ad una **valutazione** da parte di un **esperto nominato dal tribunale** che produce una **relazione giurata** determinando il valore entro **90 gg**



### **Arbitrium boni viri**

#### Procedimento di rimborso delle azioni

1. offerta delle azioni **in opzione** agli altri soci (e possessori di obb. convert.) in proporzione al numero di azioni già possedute
  - depositata presso il R.d.I. entro **15 gg.** dalla determinazione del valore
  - **termine min. di 30 gg.** dal deposito
  - soci che esercitano l'opzione hanno **diritto di prelazione** sulle azioni **non optate**, se fatta richiesta all'esercizio del diritto di opzione
2. collocamento sul **mercato** delle azioni rimanenti
3. altrimenti, entro **180 gg.** dalla comunicazione di recesso, le azioni sono **acquistate dalla società**:
  - nei limiti delle **riserve disponibili** e degli **utili distribuibili**
4. infine, se mancano utili e riserve, convocazione dell'assemblea straordinaria per **riduzione del C.S.** oppure **scioglimento della società**.
  - i **creditori sociali** sono tutelati come nel caso di *riduzione reale del C.S.*

### 3. LE MODIFICAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE.

#### Aumento del capitale sociale:

1. **Aumento reale** o a **pagamento**: aumento del c.s. **nominale** e del **patrimonio** per effetto di nuovi conferimenti
2. **Aumento nominale** o **gratuito**: aumento del solo c.s. **nominale** e invariato il patrimonio

#### 4. L'AUMENTO REALE DEL CAPITALE SOCIALE.

la società si procura **nuovi mezzi finanziari** a titolo di capitale di rischio tramite **nuovi conferimenti**.

##### **Emissione di nuove azioni a pagamento**

- sottoscritte da **soci**, mediante diritto di opzione
- da **terzi**, che diventano nuovi soci

##### Condizioni

- le azioni emesse in precedenza devono essere **interamente liberate**. la violazione di tale divieto non comporta la *nullità della delibera*:
  - restano salvi gli **obblighi assunti** con la sottoscrizione delle azioni
  - amministratori sono *solidalmente responsabili* per i danni arrecati a soci e terzi
- in caso di **perdite** che comportano una riduzione del c.s. obbligatoria non si può **aumentare il c.s.** senza averlo prima ridotto

##### **AZIONE DI NULLITÀ DELLE DELIBERE**

<u>Società chiuse</u>	<u>Società aperte</u>
<ul style="list-style-type: none"><li>○ deve essere esercitata entro <b>180 gg</b> anche in caso di illiceità dell'oggetto</li><li>○ se manca la <b>convocazione</b>, entro <b>90 gg</b>, dall'approvazione del bilancio nel corso del quale la delibera è stata eseguita</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ <b>non</b> può essere pronunciata dopo l'iscrizione a R.d.I. dell'attestazione di eseguito aumento (anche parziale) anche se l'iscrizione è precedente il decorso del termine per l'esercizio dell'azione</li></ul>

Resta salvo il **diritto al risarcimento** dei danni di soci e terzi.

Principio generale: l'**assemblea straordinaria** è **competente** a deliberare l'aumento di c.s. **MA** lo Statuto può attribuire agli **amministratori** tale facoltà in una o più volte:

##### **AUMENTO DELEGATO**

<ul style="list-style-type: none"><li>○ per un <b>predeterminato ammontare massimo</b> di aumento del c.s.</li><li>○ per un <b>periodo massimo</b> di <b>5 anni</b> dall'iscrizione al R.d.I. della Società o dalla delibera di delega<ul style="list-style-type: none"><li>○ delega <b>rinnovabile</b></li><li>○ può avvenire anche tramite categorie speciali di azioni</li></ul></li><li>○ possibile delegare l'<b>esclusione/limitazione</b> dei <b>diritti di opzione</b>, con criteri predeterminati (se attribuita tramite <u>modifica dello Statuto</u> è necessaria la <b>maggioranza qualificata</b> prevista per l'esclusione del diritto di opzione)</li></ul> <p><u>Procedimento</u>:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. delibera del <b>C.d.A.</b></li><li>2. verbale <b>redatto da notaio</b>, che effettua il <b>controllo di legalità</b></li><li>3. iscrizione nel R.d.I.</li></ol>
---

##### Sottoscrizione

La deliberazione fissa il **termine**, **≥30 giorni** dalla pubblicazione dell'offerta, entro cui è possibile **raccogliere le sottoscrizioni** dell'aumento.

Salva diversa disposizione della deliberazione, l'aumento di capitale è **inscindibile** e ogni **sottoscrizione parziale** non vincola né la società né i nuovi soci:

- questi hanno diritto alla **restituzione delle somme già versate**
- sono **liberati** dai **conferimenti** ancora non effettuati ma dovuti

Altrimenti, il capitale sociale è **aumentato parzialmente** in misura delle **sottoscrizioni raccolte**.

##### Attestazione

Gli **amministratori** redigono un'**attestazione** dell'avvenuto aumento di capitale in seguito alla sottoscrizione di nuove azioni, che viene **depositata per iscrizione** nel R.d.I.

- Fino a questo momento l'aumento di capitale non può essere **menzionato negli atti della società**
- Società aperte: da ora non è più possibile pronunciare l'**invalidità della delibera**

## Conferimenti

**Identica disciplina** dei conferimenti al momento della costituzione con una sola eccezione:

- Conferimenti in danaro: il **25%** del valore nominale deve essere versato **direttamente alla società** e non ad un intermediario (come in sede di costituzione)
- **eventuale sovrapprezzo** deve essere **interamente versato** alla sottoscrizione
- I soci che rappresentano almeno il **5%** del c.s. possono chiedere **una nuova valutazione** agli amministratori, anche in caso di aumento di capitale delegato:
  - conferimenti vengono apportati al **fair value** risultante da precedente bilancio oppure
  - stimati da un **esperto** non nominato dal Tribunale

Due fenomeni di versamenti da parte di soci in assenza di delibera di aumento di c.s.:

### 1. Versamenti in conto capitale:

I soci possono conferire somme alla società anche senza delibera di aumento di capitale:

- la società **non è obbligata** alla restituzione
- tali versamenti sono **svincolati** da un aumento attuale/futuro del c.s.
- possono essere anche **non proporzionali** alle partecipazioni detenute
- tali versamenti **incrementano il patrimonio** senza modificare il capitale sociale

### 2. Versamenti in conto future aumento capitale

Destinati a **copertura anticipate** di un aumento di c.s. **non ancora deliberato/perfezionato**

Fino a quando l'aumento non è deliberato:

- i soci hanno **diritto alla restituzione**
- gli **importi** non sono iscrivibili fra le **riserve** e non possono essere utilizzati *medio tempore* per la **copertura delle perdite**

## 5. IL DIRITTO DI OPZIONE.

DEF: Diritto dei soci attuali di essere **preferiti ai terzi** nella sottoscrizione dell'aumento di c.s. a pagamento.

Funzioni:

1. Amministrativa: mantenere inalterata la **proporzione** in cui ciascun socio partecipa attraverso il voto alla formazione della volontà sociale
2. Patrimoniale: mantenere inalterato il **valore reale della partecipazione azionaria** in presenza di riserve accumulate → il valore si **ridurrebbe** se le azioni sono sottoscritte da terzi a **prezzo inferiore** al valore effettivo delle azioni in circolazione.



Ha un suo **valore economico** e l'azionista può **monetizzarlo** cedendolo a terzi.

Limite:

Non è un diritto **intangibile** e può essere **sacrificato** per un specifico interesse della società.

Oggetto del diritto:

1. **azioni di nuova emissione** di qualsiasi categoria
2. **obbligazioni convertibili**

Il diritto è attribuito a ciascun azionista **proporzionalmente** alla partecipazione già detenuta

N.B.: se esistono diverse categorie e l'aumento di c.s. è articolato in più categorie, ciascuna categoria ha diritto di **ricevere prioritariamente** in opzione le azioni della **stessa categoria**.

Esercizio:

- società concede un **termine** per l'esercizio **≥ 30 gg (15 gg se quotate)** dalla data di iscrizione nel R.d.I. dell'offerta
- soci possono **rinunciare** al termine e alle formalità con **decisione unanime**

**Azioni non optate:**

a	<b>Azioni non quotate</b>
a	chi esercita l'opzione ha diritto di <b>prelazione</b>
a	sulle azioni non optate, se chiesto
a	contestualmente all'esercizio dell'opzione

<b>Azioni quotate</b>
i diritti di opzione <u>residui</u> vanno offerti <b>sul</b>
<b>mercato</b> per almeno <b>5 riunioni</b> ed il ricavato
va a beneficio del patrimonio sociale

### Esclusione del diritto:

Avviene in presenza di **situazioni oggettive di concreto interesse** per la Società

<p><b>1. Per Legge</b> quando le azioni devono essere liberate tramite <u>conferimenti in natura</u>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• interesse della società di procurarsi da terzi il conferimento prevale sull'interesse dei soci alla sottoscrizione</li><li>• <b>relazione</b> degli amministratori sulle ragioni</li><li>• <b>relazione giurata di stima</b> redatta prima della delibera assembleare</li><li>• relazione dell'esperto deve essere depositata nella sede entro i <b>15 gg</b> precedenti l'assemblea</li></ul>	<p><b>2. Nell'interesse della società</b> nasce da interesse che rende <b>assolutamente necessaria o preferibile</b> la soppressione del diritto</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• richiesta <b>relazione degli amministratori</b> sulle ragioni</li><li>• deliberazione deve essere approvata con <b>oltre la metà del c.s.</b>, anche nelle convocazioni successive</li></ul>	<p><b>3. Esclusione statutaria</b> <u>società quotate</u> può essere prevista da Statuto nei <b>limiti del 10%</b> del c.s. preesistente purchè :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il <b>prezzo di emissione</b> corrisponda al <b>valore di mercato</b></li><li>• tale valore sia <b>confermato dal revisore legale</b> con apposita relazione</li></ul>	<p><b>4. Per azioni destinate ai dipendenti</b> per offrire le azioni ai <b>dipendenti</b> (anche di società del gruppo)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• approvazione delibera con <b>oltre metà del c.s.</b> se l'esclusione opera per <b>più del 25%</b> della nuova emissione</li><li>• <u>società quotate</u>: se l'aumento <b>non eccede l'1%</b> del c.s. si applicano le maggioranze dell'assemblea straordinaria</li></ul>
--	---	--	--

Nei primi due casi (per legge/interesse della società) è **obbligatoria l'emissione di azioni con sovrapprezzo**:

- se la società abbia **accumulato utili**
- se il patrimonio ha un **valore maggiore** di quanto risulti da valutazione prudente del bilancio

Discrezionalità si realizza nella **determinazione del prezzo di emissione** delle azioni, nella delibera di aumento, in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto in caso di azioni quotate dell'andamento **semestrale** di queste.

- collegio sindacale o revisore legale (società quotate) esprimono il parere su tale valore

### **Opzione indiretta:**

Non si considera escluso o limitato diritto opzione se:

- **Sottoscrizione** da parte di **banche** o soggetti autorizzati al **collocamento** con obbligo di offrire in seguito ad azionisti tramite diritto di opzione
- Nel periodo di detenzione delle azioni intermediario **non** può **esercitare diritto di voto**
- **Spese dell'operazione** sono a **carico della società** e la deliberazione di aumento capitale sociale deve indicarne l'ammontare

### **Warrant di sottoscrizione:**

**Buoni di opzione** che attribuiscono al titolare il **diritto di sottoscrivere** azioni di nuova emissione a condizioni predeterminate.

Costituiscono un'**opzione contrattuale** e si applica la *disciplina del diritto di opzione*.

#### Vantaggi:

- termini **brevi** per il perfezionamento dell'operazione
- possibilità di collocare sul mercato i warrant, se scaduti i termini
- se azionisti detengono warrant, dispongo di un **lungo termine** per cederlo o sottoscrivere

## 6. AUMENTO NOMINALE DEL CAPITALE SOCIALE.

Essendo **gratuito**, non dà luogo a **conferimenti** e non determina un **incremento del patrimonio** sociale.

Determinato dall'assemblea straordinaria **imputando a capitale** delle **riserve e fondi** in quando disponibili:

- riserve **facoltative**
- riserve **statutarie** prive di *specifica destinazione*
- Riserve **sovrapprezzo azioni**
- **Fondi speciali disponibili** costituiti con utili o corrispondenti a plusvalenze dell'attivo patrimoniale

- Riserva **legale** per la parte che eccede il **20%** del c.s.

#### Effetti:

Il passaggio a capitale di riserve e fondi comporta:

- la società non può **disporre a favore dei soci** dei corrispondenti valori del P.N.
- tali valori restano assoggettati al **vincolo di stabile indisponibilità** proprio del C.S.

#### Modalità di attuazione:

Due possibilità:

1. **Aumento valore nominale** delle azioni già in circolazione
2. **Emissione di nuove azioni:**
  - con **medesime caratteristiche** di quelle già in circolazione
  - assegnate **gratuitamente** agli azionisti **proporzionalmente** alla loro partecipazione

Principio generale: l'aumento non deve minare le preesistenti posizioni reciproche.

### 7. LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE: LA RIDUZIONE REALE.

Anche la riduzione del c.s. può essere sia nominale sia reale:

1. **Riduzione reale**, quando viene **rimborsato ai soci** il valore dei conferimenti e si riduce il patrimonio
2. **Riduzione nominale**, quando avviene in seguito a **perdite d'esercizio**

#### Riduzione reale del c.s.

Non è più necessaria l'**esuberanza** del c.s. rispetto alle esigenze per il conseguimento dell'**oggetto sociale** ai fini della riduzione, che può essere disposta anche per **cause diverse**, ossia **sostanziali e procedurali**:

- essendo un'operazione **tendenzialmente pericolosa** per creditori e minoranza che riduce la consistenza del patrimonio sociale e può pregiudicare l'attività dell'impresa.

#### Condizioni

1. il c.s. non può essere ridotto **al di sotto del minimo legale**:
  - a. 120,000 €
  - b. limite più elevato secondo **leggi speciali**
2. se la società ha **emesso obbligazioni** la riduzione non è consentita se non è rispettato il **limite legale di emissione delle obbligazioni**

#### Cautele procedurali:

- l'**avviso di convocazione** dell'assemblea deve indicare le **ragioni** e le **modalità** di riduzioni
- la delibera è adottata con le maggioranze previste per la **modificazione dello Statuto** e può essere solo **90 gg. dopo** l'iscrizione nel R.d.I.
- entro tale termine, i **creditori sociali anteriori all'iscrizione** possono **fare opposizione**:
  - viene **sospesa la delibera** fino all'esito del giudizio
  - il Tribunale può disporre l'**esecuzione della delibera** se ritiene infondato il pericolo di pregiudizio e la società presta *idonea garanzia* a favore degli opposenti
- società aperte: non è possibile **dichiarare la nullità** della delibera dopo anche **parziale riduzione** eseguita

#### Modalità di esecuzione:

1. **liberazione dei soci** dall'obbligo di versamenti ancora dovuti
2. **rimborso ai soci** del C.S.
3. **Acquisto** delle proprie azioni da parte della società e successivo **annullamento** delle stesse
  - a. società quotate: modalità definite dalla Consob
  - b. società aperte: le azioni proprie non possono eccedere il **20% del C.S.**

Qualunque modalità deve comunque assicurare la **parità di trattamento degli azionisti**:

- riduzione **proporzionale** del valore nominale di **tutte le azioni**
- riduzione **numero azioni** mediante acquisto **azioni da annullare**
- **estrazione a sorte** e annullamento di azioni dietro **rimborso del valore nominale** delle stesse:
  - in tal caso, agli **azionisti rimborsati** sono rilasciate **azioni di godimento**, visto che il valore reale può essere *notevolmente superiore* al valore nominale.

#### **Azioni di godimento:**

titolari partecipano alla distribuzione degli utili solo dopo che alle altre azioni è stato corrisposto un dividendo pari all'interesse legale sul valore nominale.

Salva diversa disposizione dell'atto costitutivo, non attribuiscono il diritto di voto.

## 8. LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE.

Il P.N. può ridursi, per effetto di perdite, al di sotto del capitale sociale nominale.

Necessario quindi **adeguare** la cifra del C.S. nominale al **valore reale** → riduzione puramente **nominale** del C.S.

- non comporta **riduzione reale** del patrimonio sociale poiché già verificatasi in seguito alle perdite

Due possibilità:

### **Riduzione facoltativa**

**Perdita < 1/3 del C.S.**

- le perdite devono aver **eroso tutte le riserve** (non si ha perdita di capitale per importo inferiore all'ammontare delle riserve)
- la società riduce il capitale meramente per poter **distribuire** gli **utili conseguiti** successivamente (infatti la distribuzione è vietata fin quando le perdite non siano state colmate)
- segue la disciplina generale delle modificazioni dell'atto costitutivo
- se la società ha emesso **obbligazioni** la riduzione può essere disposta solo in **proporzione alle obbligazioni rimborsate**
- la riduzione rende inoltre **agevole** la sottoscrizione di successivo aumento di C.S. poiché altrimenti vi sarebbe divieto di emettere azioni per somma inferiore al valore nominale (che si riduce con la riduzione del capitale)

### **Riduzione obbligatoria**

**Perdita > 1/3 del C.S.**

La disciplina è diversa a seconda che sia **intaccato** o meno il **minimo legale**.



#### **Minimo legale non intaccato**

- gli amministratori redigono un **bilancio infra-annuale** ai fini della determinazione dell'**entità della perdita** tenendo anche conto di eventuali utili di periodo e convocare un'**assemblea straordinaria**
- società chiuse, la relazione contiene le **osservazioni del collegio sindacale** e deve essere depositata presso la sede negli **8 gg** che precedono l'assemblea; inoltre, amministratori devono dare conto all'assemblea di **fatti rilevanti** accaduti dopo la redazione del suddetto bilancio
- società quotate, devono redigere tale relazione su criteri stabiliti dalla Consob e pubblicate **21 gg.** prima della data dell'assemblea

Assemblea: prende **opportuni provvedimenti**, ma non è tenuta a decidere l'**immediata riduzione** → può optare per.

- **rinvio a nuovo** delle perdite o
- coprire anche solo **parzialmente le perdite**.

Se entro esercizio successivo la perdita portata a nuovo non risulta **diminuita a meno di 1/3** l'assemblea che approva il bilancio di esercizio:

- deve **ridurre il capitale in proporzione** delle perdite accertate
- delibera è soggetta a **controllo notarile**

In caso di inerzia assemblea il Tribunale **dispone di ufficio** con decreto la riduzione, su richiesta di amministratori o sindaci

Se azioni emesse da società sono senza valore nominale lo Statuto può prevedere che riduzione sia **deliberata dal CdA**.



#### **Minimo legale intaccato**

- gli amministratori convocano *senza indugio* l'**assemblea straordinaria** che deve necessariamente deliberare:
    - **riduzione del C.S.** e contemporaneo **aumento** ad una cifra superiore al minimo legale
    - **trasformazione della Società**
- Altrimenti, la società entra in **stato di liquidazione**:
- può essere evitata dalla **maggioranza dei soci** con delibera di **riduzione a ZERO** del C.S. e contestuale **reintegrazione** dello stesso con diritto di opzione

Tale soluzione non pacifica è lesiva dei diritti del singolo, per cui si ritiene debba essere adottata all'**unanimità**.

Resta salva la tutela della minoranza che si attua con l'impugnazione della delibera per abuso di potere della maggioranza o per violazione del principio di correttezza e buona fede.

**CAPITOLO XXIII**  
**LA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA**

1. CARATTERI DISTINTIVI.

La **S.r.l.** è una **società di capitali** in cui:

1. per le **obbligazioni sociali** risponde soltanto la **società** con il suo patrimonio
2. le **partecipazioni** non possono essere rappresentate da **azioni** o costituire oggetto di **offerta al pubblico** e non vi si applica la disciplina dei titoli di credito

Riforma del 2003: eliminato il divieto all'**emissione di obbligazioni** e quindi è consentito emettere **titoli di debito** purché non vi sia **collocazione diretta** presso il pubblico.

Struttura organizzativa

- C.C. 1942: assetto organizzativo **simile** alla **S.p.A.** con una più *snella articolazione* e più *attiva partecipazione dei soci*
- Riforma 2003: maggiore spazio all'autonomia privata:
  - consentito adottare da statuto **soluzioni organizzative** proprie delle **società di persone**
  - rafforzata la **tutela del singolo socio**
- obiettivo di fondo: accentuare il **distacco tra S.r.l. e S.p.A.** e creare un **modello più elastico** che valorizzi profili di carattere **personale** e che si adatti meglio alle imprese di **piccole dimensioni** e a compagne sociale ristretta

2. LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ. LA S.R.L. UNIPERSONALE.

Richiamo, seppur con limitazioni, alla disciplina per la S.p.A.:

1. può essere costituita con **contratto** o con **atto unilaterale**
2. non è ammessa la **stipulazione per pubblica sottoscrizione**
3. il C.S. minimo è di **10,000 €**
4. **denominazione sociale** può essere liberamente formata ma deve contenere l'indicazione di S.r.l.
5. può essere costituita anche a **tempo indeterminato**. In tal caso, ogni socio può **recedere** con preavviso di almeno **180 gg** che l'atto costitutivo può allungare fino ad **1 anno**.

**S.r.l. unipersonale**:

introdotta nel 1993, si applica la disciplina prevista per la S.p.A. unipersonale.

- in caso di **insolvenza** della società a causa di obbligazioni sorte quando il proprietario della S.r.l. era **unico** questi è **illimitatamente responsabile** se:
  - i conferimenti non sono stati versati integralmente
  - non è stata iscritta nel R.d.I. la **dichiarazione** contenente nome, cognome, data e luogo di nascita e cittadinanza dell'unico socio

**Società semplificata a responsabilità limitata**

Introdotta dal **decreto liberalizzazioni** (D.L. 1 24/01/2012)

È costituita con **contratto** o **atto unilaterale** da **persone fisiche** che non abbiano compiuto **35 anni** di età alla data della costituzione.

L'**atto costitutivo** deve essere redatto per **atto pubblico** in conformità al modello standard previsto dal Ministero e deve indicare:

- cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza di ciascun socio;
- denominazione sociale con indicazione di società semplificata a responsabilità limitata e il comune della sede società e sedi secondarie
- oggetto sociale
- quota di partecipazione di ciascun socio
- norme relative a funzionamento, amministrazione e rappresentanza della società
- soggetti titolari dell'amministrazione e revisore legale dei conti
- luogo e data di sottoscrizione
- **10,000 € ≥** ammontare capitale sociale **≥ 1€**

Perdita del requisito di età:

- Se il **singolo socio** perde il requisito dei 35 anni l'**assemblea** convocata dagli amministratori deve deliberare la **trasformazione della società**, altrimenti è **escluso di diritto** e si applica la disciplina del recesso del socio.
- Se viene meno per **tutti i soci** gli amministratori convocano senza indugio l'assemblea per la trasformazione della società altrimenti la società entra in **liquidazione**

### 3. I CONFERIMENTI. LE ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO.

Disciplina previgente: stesse regole della S.p.A.

Riforma del 2003: eliminati diversi limiti previsti per le S.p.A. riguardo l'**oggetto dei conferimenti**.

- possono essere conferiti **tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica** (così come nelle società di persone)
- 1. **Conferimenti in denaro**:
  - a. **25%** del conferimento più il **soprapprezzo** per intero devono essere **versati** presso la banca
  - b. **100%** dei conferimenti da versarsi in caso di S.r.l. **unipersonale**
  - c. versamento in banca può essere sostituito da stipula di **polizza assicurativa o fideiussione bancaria** con caratteristiche determinate da Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
- 2. **Conferimento di opere o servizi**:
  - a. **consentito** purché l'**intero valore** assegnato sia garantito da polizza assicurativa o fideiussione bancaria
  - b. versamento dell'**intero importo** a titolo di **cauzione**. se la società fallisce prima che il socio abbia ultimato i conferimenti il curatore può ottenere dal giudice autorizzazione ad escutere la garanzia.
  - c. devono essere soggetti a **stima**
- 3. **Conferimenti in natura**
  - a. disciplina semplificata rispetto ad S.p.A.
  - b. devono essere **interamente liberati** all'atto della sottoscrizione
  - c. non è necessaria la designazione dell'esperto da parte del Tribunale:
    - i. sufficiente la qualifica di **revisore/società di revisione iscritta**
    - ii. revisione di stima da parte degli amministratori non è obbligatoria ma **doverosa**

Acquisti pericolosi: disciplina semplificata

- l'atto costitutivo può escludere l'autorizzazione ad acquisti concessa dai soci

Socio moroso nei conferimenti:

- non può partecipare alle **decisioni dei soci**
- se non esegue il conferimento, gli amministratori lo **diffidano ad eseguirlo** nel termine di **30 gg.**
  - decorso il termine, in alternativa all'**azione giudiziaria**, possono **vendere coattivamente** ad altri soci proporzionalmente la quota del socio moroso
  - tale vendita è a *rischio e pericolo del socio moroso* in quanto avviene per valore risultante dall'ultimo bilancio approvato
  - in mancanza di offerte di acquisto, la quota è **venduta ad incanto**, se previsto da atto costitutivo
  - in mancanza di compratori, gli amministratori **escludono il socio**, trattenendo le **somme riscosse** e il capitale deve essere **ridotto in misura corrispondente**.



le S.r.l. non possono **acquistare azioni proprie** o accettarle in garanzia

La disciplina del socio moroso si applica anche se siano **scadute** o divenute **inefficaci** le polizze assicurative o garanzie bancarie prestate

Resta salva la possibilità del socio di **sostituire** il conferimento con **un corrispondente importo in denaro**.

Finanziamenti dei soci

Riforma del 2003 volta a frenare il fenomeno delle società familiari fortemente **sottocapitalizzate** che operano con **significativi finanziamenti a titolo di prestito** da parte dei **soci**.

- il **rimborso dei finanziamenti** ai soci è **postergato** rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e se avvenuto nell'anno precedente la **dichiarazione di fallimento** della società deve essere **restituito**
- si applica a tutti i **tipi** di finanziamento (anche indiretti) concessi in un momento in cui risulta un **eccessivo squilibrio di indebitamento** rispetto al PN oppure in una **situazione finanziaria** della società nella quale sarebbe stato **ragionevole** un conferimento.

Titoli di debito

Si applica la disciplina del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (Del. Circ. 1058 del 19/07/2005)

L'emissione di titoli di debito è possibile solo se **prevista dall'atto costitutivo**, altrimenti viola un **limite legale** al potere di rappresentanza degli amministratori.

- l'**atto costitutivo** stabilisce se la competenza spetta a **soci** o ad **amministratori** e determina eventuali **limiti, modalità e maggioranze** necessarie alla decisione
- la decisione di emissione fissa le **condizioni del prestito** e le **modalità del rimborso** e viene iscritta nel R.d.l. può inoltre prevedere che queste vengano modificate dalla società con il consenso della **maggioranza dei possessori dei titoli**
- il **taglio minimo** dei titoli = **50,000 €**

Il rimborso del capitale non può essere **condizionato all'andamento economico** della società.

L'atto costitutivo può assimilare ulteriormente i **titoli di debito** alle **obbligazioni** prevedendo:



- emissione come **titoli di massa** con uguale valore nominale ed uguali diritti
- nel silenzio della legge, può essere delibera l'emissione di **titoli individuali**, ciascuno rappresentante una **distinta operazione di finanziamento**

I titoli di debito possono essere sottoscritti solo da **investitori professionali** soggetti a vigilanza prudenziale:

- Banche, Assicurazioni, intermediari finanziari, SIM, SGR, SICAV
- in caso di successiva circolazione, il **cedente** risponde della **solvenza della società** nei confronti di acquirenti che non siano investitori professionali oppure **soci** della società medesima
- l'identità del **garante** e l'**ammontare** della garanzia devono essere indicati sul titolo di debito

#### 4. LE QUOTE SOCIALI.

Nelle S.r.l. il C.S. è diviso secondo un **criterio personale**, dato che le quote di partecipazione non possono essere rappresentate da azioni.

Il C.S. è diviso in base al **numero dei soci**, ciascun socio titolare di un'unica **quota di partecipazione**, corrispondente alla frazione di C.S. sottoscritta, salva diversa previsione dell'atto costitutivo:

- le **quote** possono quindi essere di **diverso ammontare**, diversamente dalla S.p.A. le cui azioni sono di valore uguale
- possono anche attribuire **diversi diritti**

principio generale: I **diritti sociali** spettano ai soci della S.r.l. in **misura proporzionale** alla partecipazione.

- L'atto costitutivo può prevedere a favore di **singoli soci** particolari diritti su:
  - **amministrazione** della società
  - **distribuzione utili**
  - tali diritti possono essere modificati solo con il **consenso unanime** dei soci, salva diversa disp. stat.

#### Documentazione

Le quote della S.r.l. non possono essere **rappresentate** da **titoli di credito** e non possono costituire oggetto di **offerta al pubblico**.

Il **certificato di quota** è un semplice documento probatorio che testimonia la **qualità di socio** e misura la **partecipazione sociale** ma non è uno **strumento di circolazione** della quota.

#### Trasferibilità

- Principio generale: le quote sono **liberamente trasferibili**
- ma l'atto costitutivo può **limitare** o **escludere** il trasferimento delle quote oppure può **subordinare** il trasferimento al **gradimento di organi sociali, soci o terzi** anche senza condizioni (c.d. **mero gradimento**)
- in tal caso, i soci hanno **diritto di recesso**, che lo statuto può **limitare** a non più di **2 anni** dalla costituzione della società o sottoscrizione della quota

#### Recesso

È lo strumento più efficace di tutela della minoranza non esistendo un mercato per le partecipazioni nelle S.r.l.

È riconosciuto **ampia libertà** all'**autonomia statutaria**, con la possibilità di prevedere **ulteriori cause** di recesso.

La legge prevede dei casi **inderogabili** di recesso:

1. società a tempo indeterminato: in qualsiasi momento con un preavviso di **180 gg.**, allungabile a **1 anno**
2. società a tempo determinato: a ogni socio che non abbia consentito (**assente, dissenziente, astenuto**) a:
  - a. cambiamento **oggetto sociale** o tipo di società
  - b. **fusione/scissione**
  - c. **revoca** dello stato di **liquidazione**
  - d. **trasferimento sede sociale** all'estero
  - e. **eliminazione** di una o più **cause di recesso**
  - f. operazione che **modificano sostanzialmente** l'oggetto sociale
  - g. aumento di C.S. con **esclusione del diritto di opzione**
  - h. limitazione statutarie su trasferibilità delle quote
  - i. società soggette a direzione e coordinamento

I recedenti hanno **diritto al rimborso** della partecipazione entro **180 gg.** dalla comunicazione del recesso e il criterio di determinazione del valore deve assicurare la **corrispondenza al valore di mercato** al momento della dichiarazione di recesso, altrimenti viene determinato da un **esperto nominato dal Tribunale**.

La quota del socio recedente deve essere:

1. offerta prima **in opzione** ai soci oppure ad un **terzo concordemente individuato** dai soci stessi.
2. rimborso mediante **riserve disponibili**
3. **riduzione reale** del C.S.
4. oppure, se i creditori vi si oppongono, si **scioglie** la società.

## 5. IL TRASFERIMENTO DELLE QUOTE SOCIALI.

Obiettivo della disciplina: assicurare la **trasparenza** della cessione e la conoscenza dell'**effettiva compagine sociale** oltre che **prevenire** condizioni di **riciclaggio**.

Il trasferimento deve:

- avvenire per **scrittura privata autenticata** o da **documento informatico con firma digitale**
- notaio o **commercialista** devono iscriverlo entro **30 giorni** presso il R.d.I.

Il trasferimento è **valido ed efficace** tra le parti per effetto del **semplice consenso** ma è produttivo di effetti nei confronti di **terzi** dopo il **deposito** dell'atto presso il R.d.I.

### **Espropriazione**

La quota può essere espropriata da parte dei **creditori particolari del socio**.

Qualora la quota non sia liberamente trasferibile la **vendita forzata** da parte del creditore è **priva di effetti** se la S.r.l. presenta entro **10 gg.** un acquirente disponibile allo stesso prezzo → si consente ai soci di impedire l'ingresso di **soggetti non graditi**.

Per pegno, usufrutto e sequestro vale la stessa disciplina della S.p.A.

## 6. GLI ORGANI SOCIALI. LE DECISIONI DEI SOCI.

Disciplina profondamente riformata nel 2003 seppure mantenendo come modello **base** il classico tritico assemblea-organo amministrativo-collegio sindacale, lasciando ampia autonomia statutaria alla società.

Sono rimesse alla decisione dei **soci** in maniera **inderogabile**:

1. approvazione del **bilancio** e della **distribuzione degli utili**
  2. nomina degli **amministratori**, se prevista da atto costitutivo
  3. nomina **sindaci, presidente del collegio sindacale** e **revisore legale**, quando è previsto
  4. modificazioni dell'**atto costitutivo**
  5. decisioni di compiere operazioni che comportino **sostanziale modificazione** dei diritti dei soci
- l'atto costitutivo può riservare ulteriori materie alla competenza dei soci

I soci, inoltre, decidono su **qualsiasi argomento** sottoposto alla loro approvazione da:

- **amministratori**
- soci che rappresentano almeno **1/3 del C.S.**
- regola diametralmente opposta per le S.p.A.

### Procedura di deliberazione

- regola generale: tramite **delibera assembleare**
- l'atto costitutivo può prevedere che l'approvazione avvenga tramite **consultazione scritta** o **consenso espresso per iscritto**:
  - le decisioni sono adottate con il voto favorevole di almeno **metà del C.S.**
  - dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'**argomento** oggetto della deliberazione e il **consenso** alla stessa
- N.B.: la legge riserva alcune materie alla **delibera assembleare**:
  - modificazioni dell'atto costitutivo
  - decisioni che comportino **sostanziale modificazione** dei diritti dei soci o dell'oggetto sociale
  - riduzione del capitale per perdite obbligatoria
  - quando ne sia fatta richiesta da **uno o più amministratori** o da **1/3 del C.S.**

L'atto costitutivo determina i **modi di convocazione** dell'assemblea purché assicurino la **tempestiva informazione** sugli argomenti da trattare. In mancanza, l'assemblea è **convocata dagli amministratori** con una **lettera raccomandata** almeno **8 gg.** prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal R.d.I.

Tutti i soci possono **intervenire** in assemblea e per la **rappresentanza** non operano i limiti delle S.p.A.

Inoltre, il **voto** vale in misura proporzionale alla **partecipazione** detenuta.

### Maggioranze

- ❖ Quorum costitutivo: **almeno 50% del C.S.**
- ❖ Quorum deliberativo: **maggioranza assoluta** del capitale **intervenuto**
- ❖ sono previste **maggioranze deliberative rafforzate** per **modificazioni dell'atto costitutivo** oppure decisioni con **sostanziale modifica** di oggetto sociale e diritti dei soci: **almeno 50% del C.S.**
- non sono previste assemblee di seconda convocazione con maggioranze ridotte, ma l'atto costitutivo può prevederle

### Assemblea totalitaria:

Si **intende deliberata** la decisione presa in:

- ❖ presenza dell'**intero capitale sociale**
- ❖ presenza di **tutti gli amministratori e sindaci** oppure questi erano **informati delle riunione**
- ❖ sse nessuno degli intervenuti **si oppone**

### Invalidità delle delibere:

1. **Annulabilità** che può essere fatta valere dal **socio dissenziente, amministratori o collegio sindacale** entro **90 gg.** dalla trascrizione, per tutte le delibere non conformi a **legge e atto costitutivo**.
  - a. non è opponibile ai terzi in buona fede
  - b. medesima disciplina per le decisioni adottate con il **voto determinante** di soci in **conflitto di interessi e potenzialmente dannose** per la società
  - c. il Tribunale può assegnare un **termine inferiore a 180 gg** per l'adozione di una **nuova decisione** idonea ad eliminare le cause di invalidità, fatti salvi i diritti acquisiti da terzi
2. **Nullità** per **gravi vizi sostanziali o procedurali** che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse entro **3 anni**
  - a. decisioni con **oggetto impossibile o illecito**
  - b. decisioni prese in **assenza assoluta di informazione**
  - c. è possibile la **convalida** delle delibere mediante **sostituzione della decisione invalida**, fatti salvi i diritti di terzi in buona fede
3. **Nullità** per deliberazioni che **modificano oggetto sociale** prevedendo **attività impossibili o illecite**
  - a. può essere fatta valere da **chiunque vi abbia interesse**
  - b. **senza limiti di tempo**

## 7. AMMINISTRAZIONE E CONTROLLI.

È lasciata all'**autonomia statutaria** la **ripartizione delle competenze** tra amministratori ed assemblea dei soci in merito alla **gestione sociale**

- L'amministrazione è affidata ad **uno o più soci**, nominati dagli stessi soci, e in carica a **tempo indeterminato** → salva diversa disposizione statutaria

Se l'amministrazione è affidata a più persone:

- ❖ **Consiglio di amministrazione**: il metodo **collegiale** è però **derogabile** se l'atto costitutivo prevede che le decisioni siano adottate mediante **consultazione scritta** o su base di **consenso espresso per iscritto**
- ❖ l'atto costitutivo può prevedere che amministratori operino **disgiuntamente o congiuntamente** (non come consiglio)
- ❖ alcune delibere devono essere prese con il metodo collegiale:
  - redazione del **progetto di bilancio**
  - progetto di **fusione/scissione**
  - **aumento di capitale per delega**

### Rappresentanza

Amministratori hanno il **potere generale di rappresentanza** società cui si applicano le regole per S.p.A. per **inopponibilità dei limiti statutari** ai poteri di amministratori e **vizi dell'atto di nomina** del rappresentante .

### Conflitto di interessi

Contratti in conflitto di interessi possono essere **annullati su domanda della società** se conflitto era **conosciuto o conoscibile da terzo**

- Sono impugnabili le decisioni adottate dal Cda con **voto determinante** di amministratore in conflitto di interessi se **cagionano danno patrimoniale** a società
- non sono previste altre cause di invalidità delle delibere consiliari
- Non è richiesto che l'amministratore **comunichi preventivamente al Cda** gli interessi che ha in una operazione

### Responsabilità verso la società

Gli amministratori sono **solidalmente responsabili** verso società per danni derivanti da inosservanza dei doveri imposti da legge o atto costitutivo

- ❖ salvo che dimostrino di essere **esenti da colpa** e
- ❖ seppure a cognizione dell'evento dannoso abbiano fatto **constare il proprio dissenso**
- Nell'obbligo di amministrazione diligente rientra l'obbligo di **agire informato**
- Sono **responsabili in solido** con gli amministratori anche i **soci** che hanno "**intenzionalmente**" deciso o autorizzato compimento di atti dannosi per società soci o terzi, ossia i soci che **di fatto** amministrano la società

### Azione sociale di responsabilità

Può essere promossa anche dal **singolo socio** che può chiedere, come *provvedimento cautelare*, la **revoca degli amministratori** in caso di gravi irregolarità nella gestione della società.

- il ricavato del risarcimento va a **vantaggio diretto della società** mentre al socio spetta il **rimborso delle spese di giudizio e di accertamento dei fatti**
- anche la società può promuoverla e perciò può **rinunciarvi o transigerla** anche se promossa da soci:
  - richiesto il consenso della **maggioranza dei 2/3 del C.S.** e non deve opporsi il **10% del C.S.**

### Responsabilità verso creditori sociali

Non vi è menzione nel c.c. di tale situazione giuridica per cui si applicano **principi di diritto comune** (*azione surrogatoria, responsabilità extracontrattuale*)

- consenso crescente sulla possibilità dei creditori di esercitare un'azione di responsabilità analoga a quella prevista per le S.p.A.

### Collegio sindacale e Revisore legale

L'atto costitutivo può prevedere la **nomina di un organo di controllo** o di **revisore legale** ma se lo statuto non dispone diversamente l'**organo di controllo** è costituito da un **solo membro**.

La disciplina è stata modificata con il *D.L. 5/2012* convertito nella *L. 35/2012*:

- la nomina dell'organo di controllo o revisore è **obbligatoria**:
  - ❖ se **C.S.** è **maggiore** a quello **minimo** stabilito per S.p.A.
  - ❖ se redige il **bilancio consolidato**
  - ❖ se controlla una **società obbligata alla revisione legale** dei conti
  - ❖ se per due esercizi consecutivi società ha **superato due dei limiti**:
    - 1) **tot. attivo = 4.400.000 €**;
    - 2) **ricavi = 8.800.000 €**;
    - 3) **dipendenti occupati** in media = **50**
      - ❖ obbligo cessa se per due esercizi consecutivi non vengono superati tali limiti
      - ❖ se assemblea non provvede alla nomina dell'organo di controllo, il **tribunale** su richiesta di qualsiasi interessato provvede a nominare organo di controllo d'ufficio
- in caso di nomina di un organo di controllo si applica la disciplina del **collegio sindacale** della S.p.A.

### Controllo dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno il diritto di :

- ❖ di avere dagli amministratori **notizie sullo svolgimento degli affari sociali**
- ❖ di **consultare i libri sociali** ed i **documenti relativi all'amministrazione**

L'atto costitutivo può regolare tali diritti ma non può sopprimerli e i soci dovranno esercitarli nel rispetto del **principio di correttezza e buona fede** e senza **divulgare a terzi** le informazioni ricevute. in caso di **abuso**, sono responsabili di tali violazioni.

## 8. ALTRI ASPETTI DELLA DISCIPLINA.

Bilancio: approvazione di bilancio e di distribuzione degli utili richiama quella della S.p.A.

Modifiche atto costitutivo:

- ❖ Aumento C.S. a pagamento: ammessa la **delega ad amministratori** nei limiti e modalità stabilite nell'atto costitutivo
  - ricalca la disciplina della S.p.A. tranne per l'**esclusione del diritto di opzione** che è possibile solo se **espressamente prevista dallo statuto**, salvo il diritto di recesso del socio dissenziante, e non è consentita quando l'aumento di C.S. è **necessario** in seguito ad una riduzione dello stesso per perdite.

Riduzione C.S.: disciplina analoga a quella della S.p.A., fermo restando il **limite del C.S.** da rispettare di **10,000 €**

- in caso di riduzione, è esclusa ogni **modificazione delle quote di partecipazione** e dei **diritti spettanti ai soci**

**CAPITOLO XXV**  
**TRASFORMAZIONE. FUSIONE E SCISSIONE.**

**A. LA TRASFORMAZIONE.**  
**1. NOZIONE E LIMITI.**

La **TRASFORMAZIONE** consente l'adattamento dell'assetto organizzativo societario ad **esigenze sopravvenute**.

- non è necessaria quindi la **liquidazione** o l'**estinzione** con successiva costituzione di nuova società
- è trattata dalla legge come modificazione dell'atto costitutivo

Regola generale della **continuità dei rapporti giuridici**:

- ❖ l'ente trasformato conserva i **diritti e gli obblighi** e prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, dell'ente che ha effettuato la trasformazione

Distinzione:

<b>Trasformazione omogenea</b> cambiamento di tipo di società <u>nell'ambito delle</u> <u>società lucrative</u> <i>es. da S.n.c. a S.p.A.</i>	<b>Trasformazione eterogenea</b> passaggio da società di capitali ad altro <u>tipo di</u> <u>ente giuridico o comunione d'azienda</u> <i>es. consorzi in S.p.A.</i>
--	--

**2. LA TRASFORMAZIONE OMOGENEA: IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.**

Deve essere deliberate secondo le modalità e maggioranze previste per le **modificazioni dell'atto costitutivo**:

- ❖ nelle S.p.A. è richiesta in prima convocazione il **50%+1 del C.S.** mentre in seconda **1/3 del C.S.**
- ❖ da società di persone a società di capitali è sufficiente la **maggioranza dei soci** in proporzione alla distribuzione degli utili → non più necessario il **consenso unanime**

La delibera è soggetta a **controllo di legittimità** dal notaio e all'iscrizione nel R.d.I. che comporta l'**efficacia** della trasformazione.

- Al socio che non ha concorso alla deliberazione spetta **diritto di recess**

Procedimento:

1. Da società di capitali in società di persone
  - a. Delibera dell'**assemblea straordinaria** con maggioranze rinforzate:
    - i. necessario il consenso dei soci che con la trasformazione si assumono la **responsabilità illimitata**
    - ii. deve rispondere a **requisiti di forma e contenuto** previsti per l'atto costitutivo del tipo di società **prescelto**
  - b. Gli amministratori predispongono una **relazione** sulla motivazione e gli effetti della trasformazione.
    - i. **copia della relazione** deve restare depositata presso la sede nei **30 gg.** che precedono l'assemblea e i soci possono **prenderne visione**
2. Da società di persone in società di capitali
  - a. La delibera deve risultare da **atto pubblico** e contenere le indicazioni prescritte dalla legge per l'**atto costitutivo** del tipo di società prescelto
  - b. deve essere allegata una **relazione di stima** del patrimonio sociale, redatta secondo le norme per i conferimenti in natura nella S.p.A. o S.r.l.

Invalidità

Si applica la medesima disciplina prevista per la fusione:

- con l'iscrizione nel R.d.I. l'invalidità non può essere più pronunciata, salvi comunque i diritti al risarcimento dei danni da parte di soci o terzi danneggiati dalla trasformazione.

**3. LA RESPONSABILITÀ DEI SOCI.**

La trasformazione può comportare un mutamento del regime di responsabilità dei soci:

1. se a seguito della trasformazione i **soci assumono responsabilità illimitata**:
  - a. è richiesto il loro **consenso**
  - b. la responsabilità opera anche per le obbligazioni anteriori a trasformazione
2. se a seguito della trasformazione **viene meno la responsabilità illimitata**:
  - a. tale liberazione vale solo per il future
  - b. per agevolare la liberazione la disciplina prevede che:
    - i. il **consenso dei creditori** alla trasformazione vale come **consenso alla liberazione** dei soci dalla responsabilità illimitata

- ii. tale consenso **si presume** se sia stata comunicata per raccomandata la delibera di trasformazione e i creditori non abbiano espressamente negato l'adesione entro **60 gg.** dal ricevimento

#### 4. LA TRASFORMAZIONE ETEROGENEA.

La **trasformazione eterogenea** comporta il mutamento dello scopo economico della società: trasformazione di società *lucrative* in società *mutualistiche* e viceversa.

È vietata la trasformazione della società **cooperativa** a mutualità prevalente in società lucrativa, anche se deliberata all'unanimità.

La riforma del 2003 ha consentito con **procedimento speciale** la trasformazione di cooperative in società lucrative o consorzi e di società di capitali in società cooperative.

##### 1. **Trasformazione della società di capitali**

Può trasformarsi in:

- ❖ **consorzi**
- ❖ **società consortili**
- ❖ **cooperative**
- ❖ **comunioni di aziende**
- ❖ **associazioni non riconosciute e fondazioni**

Non è ammessa la trasformazione in **associazione riconosciuta**.

- si applica la discipline di **trasformazione omogenea** delle società di capitali ma:
  - richiesto il **voto favorevole dei 2/3** degli **aventi diritto**
  - necessario il consenso dei soci che **assumono la responsabilità illimitata**

##### 2. **Trasformazione di consorzi, etc.**

Non è ammessa la trasformazione eterogenea di **associazione riconosciuta**.

- le società **cooperative** sono soggette a disciplina particolare

Maggioranze richieste:

- ❖ consorzi → **maggioranza assoluta dei consorziati**
- ❖ comunioni di azienda → **unanimità**
- ❖ società consortili e associazioni → **maggioranze richieste per scioglimento anticipato**
- ❖ fondazioni → **disposta dall'autorità governativa**, su proposta dell'organo competente

Esistono poi **divieti e limiti** per le fondazioni o associazioni che abbiano ricevuto **contributi pubblici** o **agevolazioni fiscali**.

#### Effetti

Le trasformazioni eterogenee hanno effetto decorsi **60 gg.** dall'ultimo adempimento pubblicitario richiesto.

- entro tale termine i **creditori sociali** possono **opporvi** e si applica la disciplina della riduzione facoltativa del capitale.

#### **B. LA FUSIONE.**

##### 5. NOZIONE. DISTINZIONI.

DEF: unificazione di due o più società in una sola:

1. **Fusione in senso stretto**: costituzione di nuova società che prende il posto di entrambe le due fuse
2. **Fusione per incorporazione**: **assorbimento** in una società preesistente di una o più società (*più diffusa*)

La riforma del 2003 lascia inalterati i tratti essenziali della riforma del 1991 ma apporta un **semplificazione del procedimento** introdotto dalla stessa.

La fusione può inoltre essere distinta tra:

1. **Fusione omogenea** tra società dello stesso tipo
2. **Fusione eterogenea** tra società di tipo sociale diverso, nei limiti consentiti dalla trasformazione eterogenea:
  - comporta anche la **trasformazione** delle società che si fondono
  - per le società di tipo diverso da quella risultante dalla fusione dovranno essere rispettate anche le norme sulla trasformazione

#### Società in liquidazione

Non può partecipare alla fusione qualora abbia già iniziato la distribuzione dell'attivo (vale anche per scissione).

- caduto invece il divieto per le società sottoposte a **procedura concorsuale**

#### Funzione economica:

Strumento di concentrazione delle imprese societarie che consente di **ampliare la dimensione e la competitività** sul mercato

- Concentrazione giuridica e non solo economica (come nei gruppi di società)
- determina una **riduzione ad unità dei patrimoni** delle singole società e la confluenza dei soci in un'unica struttura organizzativa

La società che risulta dalla fusione assume diritti e obblighi di tutte le società partecipanti alla fusione proseguendo in **tutti i rapporti** anche processuali anteriori alla fusione.

- I creditori delle società fuse potranno far valere i loro diritti sull' **unitario patrimonio** della società risultante dalla fusione
- I soci delle società fuse **diventano soci della società** che risulta dalla fusione e ricevono in cambio azioni o quote di quest'ultima, in base ad un predeterminato **rapporto di cambio**

Il procedimento di fusione si articola in 3 fasi:

1. **Progetto di fusione**
2. **Delibera di fusione**
3. **Atto di fusione**

## 6. IL PROGETTO DI FUSIONE.

Redatto dagli **amministratori delle società partecipanti**, deve indicare le **condizioni e le modalità** dell'operazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea

- deve avere **identico contenuto** per tutte le società partecipanti alla fusione:
  - Tipo, denominazione o ragione sociale e sede delle società partecipanti
  - atto costitutivo della nuova società o in caso di incorporazione indicazioni sulle **eventuali modifiche** all'atto della stessa rese necessarie dalla fusione
  - Rapporto di cambio di azioni/quote ed eventuale **conguaglio in denaro** da corrispondere ai soci che non può superare il **10% del valore nominale** delle azioni/quote assegnate
- tale progetto deve essere **iscritto nel R.d.I.** del luogo ove hanno sede società partecipanti a fusione

Documentazione informativa ulteriore:

1. **Situazione patrimoniale aggiornata:** bilancio di esercizio infrannuale (c.d. **bilancio di fusione**) redatto dagli amministratori nel rispetto della struttura e dei criteri prudenziali di valutazione per il bilancio di esercizio :
  - i criteri di determinazione del rapporto di cambio sono lasciati alla **discrezionalità tecnica** degli amministratori, salvo l'obbligo di adeguata informazione dei soci e di **controllo preventivo imparziale** sulla congruità del rapporto di cambio
2. **Relazione degli amministratori:** relazione unica redatta dagli amministratori di tutte le società per illustrare e **giustificare il progetto** di fusione, in modo da mettere i soci in condizione di verificare i metodi di valutazione utilizzati
3. **Relazione degli esperti:** per ciascuna società partecipante uno o più **esperti** scelti tra i **revisori legali** devono redigere una relazione sulla **congruità del rapporto di cambio** e sull'**adeguatezza dei metodi valutativi** adottati
  - ❖ l'esperto è designato dal **Tribunale** quando l'incorporante o la società risultante da fusione è una **S.p.A. o S.a.p.a.**
  - ❖ società quotate: esperto scelto fra le società di revisione **sottoposte a vigilanza della Consob**
  - ❖ l'unanimità dei soci di ciascuna delle società partecipanti può **rinunciare alla relazione**

Deposito dei documenti

I suddetti documenti insieme ai **bilanci degli ultimi 3 esercizi** di tutte le società devono essere depositati in copia nelle sedi di ciascuna società partecipante a fusione durante **30 gg.** che precedono assemblea e finché la fusione non sia deliberata (termine al quale i soci possono rinunciare con il **consenso unanime**).

**Fusioni semplificate**

E' prevista una disciplina semplificata

1. Se una società detiene il **100%** o almeno **90%** di tutte le azioni o quote dell'incorporata
2. Se alla fusione non partecipano delle società con **capitale rappresentato da azioni o società cooperative per azioni**
3. Se la fusione avviene su base di piano di **leveraged buyout** che prevede l'indebitamento dell'incorporante per acquisire il controllo di un'altra società e per effetto della fusione il patrimonio di quest'ultima viene a costituire **garanzia generica o fonte di rimborso** dei relativi debiti.

## 7. LA DELIBERA DI FUSIONE.

La fusione viene decisa da ciascuna società mediante l'**approvazione** del relativo progetto:

- ❖ tale decisione può apportare al progetto **modifiche** che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi

- ❖ per l'approvazione si applicano le norme sulla modificazione dell'atto costitutivo
- ❖ società di persone: non è più necessario il **consenso unanime dei soci**, ma è sufficiente la **maggioranza** degli stessi in proporzione alla distribuzione degli utili
- ❖ società di capitali: si applicano le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria, ma se fusione eterogenea valgono le maggioranze previste per la trasformazione

Hanno **diritto di recesso** i soci che non hanno concorso alla deliberazione, ma in caso di fusione eterogenea è riconosciuto tale diritto ai soli **soci di S.r.l. e società di persone**.

La delibera di fusione deve essere iscritta nel R.d.I. con il **controllo di legalità preventivo** da parte del notaio se la società risultante (o incorporante) è una società di capitali.

## 8. LA TUTELA DEI CREDITORI SOCIALI.

La fusione può essere **attuata** solo dopo **60 gg.** dall'iscrizione nel R.d.I. dell'ultima delibera delle società che vi partecipano.



Entro **tale termine** ciascun creditore anteriore alla pubblicazione del progetto di fusione può **oppori alla fusione**, sospendendo l'attuazione della fusione sino all'esito del giudizio.

- Il Tribunale può tuttavia disporre che la fusione **abbia luogo** previa prestazione di garanzia a favore dei soli **creditori opposenti**, garanzia non necessaria se la relazione degli esperti redatta da società di revisione garantisca che la situazione finanziaria e patrimoniale delle società partecipanti non rende necessaria la garanzia.

## 9. L'ATTO DI FUSIONE.

Il procedimento di fusione si conclude con la **stipula dell'ATTO DI FUSIONE** da parte dei **legali rappresentanti** delle società interessate, redatto per **atto pubblico** ed iscritto nel R.d.I. dei luoghi di sede di tutte le società partecipanti. ➔ dall'**ultima di queste iscrizioni** decorrono gli effetti della fusione.

Invalidità della fusione:

Una volta eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione l'invalidità non può più essere pronunciata senza alcuna eccezione, salvo il solo diritto al risarcimento dei danni per i soci o creditori nei confronti degli amministratori

- I soci hanno a disposizione solo l'intervallo di tempo tra la prima delibera di fusione e l'ultima iscrizione dell'atto di fusione per impugnare l'invalidità.

## C. SCISSIONE.

### 10. NOZIONE. FORME.

DEF: Il **patrimonio** di una società è **scomposto e trasferito** in tutto o in parte ad altre società (preesistenti o di nuova costituzione) con contestuale assegnazione a soci della prima società di azioni/quote delle società beneficiarie del trasferimento patrimoniale

In pratica avviene una **suddivisione** di un unico patrimonio sociale e di un'unica compagine societaria in più società

Tale operazione risponde ad **esigenze di ristrutturazione** e di riorganizzazione :

- differenza principale con il **conferimento in altre società** di un'azienda è che le azioni della nuova società sono acquisite direttamente dei soci della società che si scinde e non dalla stessa

### Forme di scissione

<p style="text-align: center;"><b>Scissione totale</b></p> <p>riguarda l'<b>intero patrimonio</b> della società.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la prima società si estingue senza liquidazione e l'attività continua tramite società beneficiarie della scissione che assumono diritti e obblighi in proporzione alla quota di patrimonio trasferita</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Scissione parziale</b></p> <p>riguarda solo <b>parte del patrimonio</b> della società</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la società scissa rimane in vita con un <u>patrimonio ridotto</u> e continua la sua attività insieme alle società beneficiarie di cui entrano a far parte i soci della prima</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Scissione in senso stretto</b></p> <p>beneficiari sono <b>società di nuova costituzione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ i soci della società scissa sono inizialmente i <b>soli soci</b> delle nuove società risultanti</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Scissione per incorporazione</b></p> <p>beneficiari sono una o più <b>società preesistenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ aumentati i patrimoni e la compagine sociale delle società</li> </ul>



## 11. PROCEDIMENTO.

Procedura **simile** a quella della fusione, in più:

- il **progetto di scissione** deve descrivere *esattamente* gli **elementi patrimoniali** da trasferire a ciascuna società beneficiaria e gli eventuali conguagli in denaro e i criteri di distribuzione ai soci delle azioni delle beneficiarie

### Effetti della scissione

La scissione diviene **efficace** a partire dalla data in cui è stata eseguita l'ultima iscrizione dell'atto di scissione nel R.d.I. (come nella fusione).

- Ciascuna società è **solidalmente responsabile**, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa **non soddisfatti dalla società cui fanno carico**
- Le società coinvolte nella scissione sono **garanti tra di loro** dei debiti, anche se trasferiti, sia pure nei limiti suddetti.

**CAPITOLO XV**  
**LE PARTECIPAZIONI RILEVANTI. I GRUPPI DI SOCIETÀ**

**A. LE PARTECIPAZIONI RILEVANTI**

**1. L'INFORMAZIONE SULLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI.**

L'individuazione dei principali azionisti di una società non è a volte di facile individuazione perché il *libro dei soci*:

- » Indica l'**intestatario formale** e non il possessore dell'azione
- » Viene aggiornato solo nel caso di **esercizio dei diritti sociali**

Tale problema risulta maggiormente evidente nelle società quotate.

L'art.120 del TUF prevede l'obbligo di comunicazione alle **partecipate** e alla **CONSOB** per:

1. tutti coloro che detengono il **2% del CS** di una società quotata
2. le società quotate che detengono partecipazioni del **10%** in società non quotate
3. quando si raggiungono 5% e successivi multipli di 5 e quando si scende al di sotto di queste percentuali e del 2%

**NB!** nel calcolo delle % computano solo le azioni o quote **con diritto di voto**.

La Consob determina quando comunicare anche la presenza di **strumenti finanziari partecipativi**.

Sanzioni

- » **pecuniarie**
- » società quotate: **soppressione del voto** per le azioni o strumenti finanziari non comunicati.

Se si vota comunque la delibera è **impugnabile** se il voto è determinante.

Vi sono norme sulla trasparenza anche per società non quotate su partecipazioni in **società di interesse pubblico** quali:

- » società bancarie --> comunicazione alla **Banca d'Italia**
- » società di assicurazione --> comunicazione all' **ISVAP**
- » SIM, SGR, SICAV --> comunicazione alla **Consob**

**2. L'ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI RILEVANTI IN SOCIETÀ QUOTATE.**

Situazione prevegente: per ottenere il controllo di una società si poteva :

1. **accordarsi con il principale azionista** (i piccoli azionisti non beneficiavano del **premio di maggioranza**)
2. lanciare un' **OPA** (offerta pubblica di acquisto) rivolta a tutti gli azionisti della società bersaglio.
3. **rastrellare azioni con l'anonimato** → **scalate ostili** che spingevano al rialzo le quotazioni .

Principi attuali: **massima trasparenza** nel passaggio di proprietà di pacchetti di controllo per permettere a tutti gli azionisti di godere del premio di maggioranza.

Sono stati introdotti 2 principi cardine:

- a) **OPA obbligatoria** per il trasferimento del pacchetto di controllo di una società quotata
- b) Sia che l'OPA sia obbligatoria sia facoltativa deve svolgersi con **determinate regole di comportamento**.

**OPA obbligatoria**

2 casi:

1. **OPA successiva totalitaria**: Chiunque acquisti a titolo oneroso e venga a detenere una quota del **30 %** di azioni che attribuiscono diritto di voto nelle delibere riguardanti **nomina di amministratori e organo di controllo**, deve *obbligatoriamente* promuovere un'OPA sulla **totalità delle azioni**.

Si consente agli az. di minoranza di uscire dalla società con il cambiamento dell'azionista di controllo.

- il prezzo da pagare agli az. di minoranza è la media tra prezzo medio di mercato dell'ultimo anno e quello più elevato pagato "fuori borsa"

Al posto di lanciare un'OPA totalitaria si può lanciare un'**OPA preventiva** che porti ad ottenere una partecipazione superiore al 30%

- L'OPA preventiva è facoltativa e può essere **totale (100% azioni)** o **parziale** (almeno il **60%**)
  - si fissa liberamente il **prezzo** delle azioni

N.B.: l'OPA preventiva parziale dev'essere **autorizzata dalla CONSOB** e dagli **az. di minoranza**

2. **Obbligo di acquisto residuale**: Chiunque detiene più del **90 %** di azioni e chiunque, a seguito di opa totalitaria una partecipazione superiore al **95%**, è tenuto a lanciare un'OPA sulla **totalità delle azioni** al prezzo fissato dalla CONSOB se non ripristina entro **90 gg** un **flottante sufficiente** ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.

Si consente agli azionisti di minoranza di uscire a un **prezzo equo** quando la società è ormai saldamente in mano a un gruppo di controllo.

### Acquisto coattivo

Chi detiene il **95 %** delle azioni deve acquistare coattivamente il restante ad un prezzo fissato dalla Consob, tenendo conto del prezzo di mercato e del corrispettivo di un'eventuale opa precedente.

### Sanzioni

Se si viola l'obbligo di OPA:

- Il **diritto di voto** non può essere esercitato per l'intera partecipazione
- Le azioni che fanno scattare l'obbligo di OPA devono essere **alienate entro 12 mesi**.

## 3. LE OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO E DI SCAMBIO.

OPA = una proposta irrevocabile rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari dei prodotti che ne formano oggetto.

- ogni clausola contraria è **nulla**

L'OPA si svolge sotto il controllo della Consob che può anche **sospendere** o far **decadere** l'OPA.

Per lanciare un'OPA ci sono varie fasi:

### **1. Documento di offerta**

Bisogna dare preventiva comunicazione alla Consob della volontà di lanciare un'OPA allegando un documento d'offerta con le informazioni necessarie.

- Il documento viene poi inviato anche alla **società target** che è obbligata a diffonderne un comunicato con i dati utili riguardanti l'offerta.

### **2. Accettazioni dell'offerta**

Possono essere raccolte dall'offerente o da intermediari indicati, sempre con trasparenza

### **3. Difesa dall'OPA**

- a. **Regola di passività:** Gli amministratori devono **astenersi** da compiere operazioni che contrastino l'OPA → tale divieto può essere rimosso mediante **autorizzazione delle misure difensive** da parte dell'assemblea ordinaria o straordinaria.

i. anche lo Statuto può **derogare tale regola** parzialmente o totalmente

- b. **Regola di neutralizzazione:** Se lo statuto lo prevede, non hanno effetto nei confronti dell'offerente eventuali **limitazioni statutarie** al trasferimento dei titoli e al diritto di voto nelle assemblee chiamate a deliberare sulle operazioni a contrasto dell'OPA.

i. se l'offerente viene a detenere almeno il **75% delle azioni con diritto di voto**, tale regola opera anche nelle assemblee successive all'OPA per le modifiche dello statuto o revoca e nomina degli amministratori.

- c. entrambe sono soggette alla **clausola di reciprocità:** non operano quando l'OPA è promossa da chi non è a sua volta soggetto a tali o equivalenti disposizioni.

- d. Tecnica prevalente di difesa è quella del **cavaliere bianco** → una società **alleata** della target lancia un'OPA concorrente

### **4. Chiusura dell'OPA**

A scadenza del termine l'offerta diventa **irrevocabile** se si raggiunge il **quantitativo minimo** indicato nel documento. Se si eccede se il documento prevedeva una **riduzione proporzionale** o la facoltà di **acquistare** i titoli **eccedenti**.

## **B. I GRUPPI DI SOCIETÀ**

### 4. IL FENOMENO DI GRUPPO. I PROBLEMI

**Gruppo di società** = insieme di società formalmente autonome ed indipendenti ma assoggettate ad una **direzione unitaria**.

- tutte le imprese sono sotto l'**influenza dominante** di un'unica società (**capogruppo**) che persegue uno scopo unitario e comune a tutte le società del gruppo → **interesse di gruppo**
- ad un'unica impresa economica corrispondano più imprese giuridiche.

I gruppi sono largamente diffusi per i vantaggi economici ottenibili ed è necessaria una specifica disciplina che:

5. Assicuri l'informazione sui collegamenti di gruppo e sull'andamento economico del gruppo
6. Eviti che intrecci di partecipazioni alterino l'integrità della capogruppo e il corretto funzionamento dei suoi organi decisionali
7. Eviti che le scelte operative delle società figlie pregiudichino le aspettative dei soci e dei terzi di quella società.

Nel sistema italiano è disciplinato il controllo societario e l'attività di direzione e coordinamento.

## 5. SOCIETÀ CONTROLLATE E DIREZIONE UNITARIA.

**Società controllata** = società posta sotto l'*influenza dominante* di un'altra società che ne indirizzano l'attività nel senso da essa voluto

- Si differenzia dalla **Società collegata** = società posta sotto l'*influenza notevole* (20% o 10% se quotata)

Il controllo può essere di varie forme:

### 1. **Controllo di diritto**

Si dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria sia in modo diretto che indiretto (voti di controllate, fiduciarie e di interposta persona)

### 2. **Controllo di fatto**

Si dispone di una quantità di voti sufficiente per avere un'influenza dominante nell'assemblea.

### 3. **Controllo derivante da vincoli contrattuali**

Si dispone di un particolare vincolo contrattuale che pongono la controllata in una situazione di oggettiva **dipendenza economica**.

L'esistenza di un rapporto di controllo non è condizione sufficiente all'esistenza di un gruppo → fa solo presumere l'esercizio dell'**attività di direzione e controllo** che costituisce l'essenza del fenomeno del gruppo.

- Si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente che:
  - a. **rediga il consolidato**
  - b. **controlli le società**
  - c. se risulti da un **contratto con le società medesime** o da **clausole dei loro statuti**.

## 6. LA DISCIPLINA DEI GRUPPI.

È istituita una **apposita sezione** del R.d.I. nel quale sono iscritte le società che esercitano attività di direzione e coordinamento e le loro controllate.

- Gli **amministratori delle controllate** hanno il dovere di procedere a tale iscrizione e di indicare nella corrispondenza la soggezione ad altra società
  - sono inoltre **responsabili** dei danni di soci o terzi per la mancata conoscenza di tali fatti

Vi è l'obbligo di redazione del **bilancio consolidato di gruppo** che evidenzia l'andamento economico e la situazione patrimoniale e finanziaria del gruppo considerato unitariamente, attraverso l'eliminazione delle **operazioni tra le società del gruppo**.

## 7. LA TUTELA DEI SOCI E DEI CREDITORI DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE.

Disciplina delle operazioni fatte nell'interesse di gruppo ma che pregiudicano l'interesse della singola società.

Principio generale di **distinta soggettività** e di **formale indipendenza giuridica** delle società del gruppo:

- la capogruppo non è responsabile delle obbligazioni contratte dalla controllata nell'attuazione della **politica di gruppo**.
- la capogruppo non può, però, imporre alle controllate il compimento di atti che **contrastino con gli interessi singoli delle stesse**.

Riforma del 2003

- le decisioni delle controllate ispirate da interesse di gruppo devono essere **adeguatamente motivate**, in modo da valutarne gli eventuali danni
- Finanziamenti concessi alle controllate dalla capogruppo o da altri alla stessa sottoposti sono trattati come i finanziamenti dei soci nella S.r.l. e il rimborso è perciò **posteragato** al soddisfacimento degli altri creditori

Responsabilità della capogruppo

Le società o gli enti che, esercitando attività di D&C violano i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società controllate, sono **direttamente responsabili** nei confronti dei **soci di queste** per il pregiudizio arrecato alla redditività [socio] e per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio sociale [creditore].

- rispondono **solidalmente** con la capogruppo:
  - coloro che abbiano **preso parte al fatto lesivo**
  - coloro che ne hanno **consapevolmente tratto beneficio**

Il socio e il creditore sociale devono prima **rifarsi sulla loro società** e poi **sulla capogruppo**, poiché il danno ai soci o ai creditori è **riflesso** di un danno patrimoniale alla **società controllata**.

- il danno va valutato a fronte dell'insieme dei vantaggi compensativi derivanti dall'**appartenenza al gruppo** e non della singola operazione

### Diritto di recesso

È riconosciuto ai soci della società controllata quando vi siano eventi riguardanti la capogruppo che cambiano le **condizioni di rischio** dell'investimento nelle controllate.

È possibile recedere quando:

1. una società non quotata entra od esce da un gruppo e ne deriva un'**alterazione del rischio dell'investimento** e non è promossa un'OPA per permettere al socio di alienare la propria partecipazione
2. quando la capogruppo delibera una trasformazione del suo scopo sociale o un cambiamento dell'oggetto tale da alterare in modo sensibile e diretto le **condizioni economiche e patrimoniali della controllata**
3. quando il socio ha esercitato nei confronti della capogruppo l'azione di responsabilità e abbia ottenuto la **sentenza di condanna esecutiva**; in tal caso il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione

## 11. IL GRUPPO INSOLVENTE

Non vi è una precisa disciplina se una società facente parte del gruppo fallisce.

Si può far riferimento all'**amministrazione straordinaria** delle **grandi imprese insolventi**:

- Gli amministratori delle società che hanno abusato di D&C **rispondono in solido** con gli amministratori della società fallita per i danni cagionati alla società stessa



Gli amministratori della capogruppo sono **coinvolti** nella responsabilità degli amministratori delle società dominate per i danni derivanti dalle direttive di gruppo

## CAPITOLO XXI LO SCIoglimento DELLA SOCIETA' PER AZIONI.

### 1. LE CAUSE DI SCIoglimento

Le cause di scioglimento sono simili per SPA, SAPA e SRL con piccole differenze.

La S.p.A. si **scioglie** ed entra in stato di **liquidazione** per:

1. per il decorso del termine di durata, fissato nell'atto costitutivo
  - il termine può essere **prorogato** prima della scadenza dall'**assemblea straordinaria** con la maggioranza di 1/3 CS per le società chiuse
2. per il conseguimento dell'oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo siano occorse le modifiche statutarie da parte dell'assemblea
3. impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea
  - la **paralisi dell'organo assembleare** non permetta di emanare le delibere necessarie per il funzionamento della società
4. Riduzione del CS al di sotto del minimo legale, salvo che non vi sia un **contemporaneo aumento** o la **trasformazione della società**
5. delibera di scioglimento dell'assemblea straordinaria in seguito al recesso di uno o più soci
6. l'impossibilità di provvedere al rimborso delle azioni senza ridurre il CS o all'opposizione dei creditori alla riduzione
7. per deliberazione dell'assemblea di scioglimento anticipato
  - società chiuse: in sede straordinaria con maggioranza rafforzata di 1/3 del CS
8. per le altre cause previste dallo statuto o dall'atto costitutivo
  - Lo statuto deve indicare la competenza e gli adempimenti pubblicitari necessari
9. per le altre cause previste dalla legge

Dopo la riforma del 2003 non è più causa di scioglimento la **dichiarazione di fallimento della società**.

La causa di scioglimento e la successiva iscrizione può essere accertata da:

- » dagli **amministratori senza indugio**
  - in caso di omissione, sono **personalmente e solidalmente responsabili** per i danni subiti dalla società, dai creditori e dai terzi
- » dal **tribunale** su istanza dei soci o del collegio sindacale

Alla denominazione della società si aggiunge l'**indicazione di stato di liquidazione**.

Effetti dello scioglimento

Decorrono **dalla data di iscrizione nel R.d.I.** della delibera di scioglimento.

### 2. LA SOCIETÀ IN STATO DI LIQUIDAZIONE

Accertata la causa di scioglimento, gli amministratori convocano l'assemblea per le deliberazioni relative allo stato di liquidazione e sono **responsabili** della conservazione dei beni sociali fino alla consegna ai liquidatori.

Al momento del verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna ai liquidatori gli amministratori conservano il **potere di gestire la società**, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.

- violazione del limite comporta **responsabilità personale e solidale** per i danni arrecati

Anche gli altri organi sociali sono penalizzati:

- Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee, sugli organi amministrativi e di controllo si applicano in quanto compatibili anche durante la liquidazione.

In particolare:

- a) il collegio sindacale continuerà il controllo anche su **liquidatori**
- b) per l'assemblea è controverso se siano **compatibili** alcune delibere che modificano lo statuto.
- Sicuramente compatibile la **fusione** prima della ripartizione dell'attivo

La **revoca** dello stato di liquidazione può essere fatta con delibera dell'assemblea straordinaria ma:

- » società chiuse: con maggioranza di **1/3 del CS**
- » i soci **dissenziati** possono recedere
- » efficacia dopo **60 gg** dalla sua iscrizione nel R.d.I. e i creditori sociali possono opporvisi seguendo la disciplina della riduzione facoltativa di C.S.

### 3. IL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE. L'ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ.

Nomina dei liquidatori → apertura del procedimento di liquidazione

Salva diversa disp. stat., l'**assemblea straordinaria** nomina i **liquidatori** specificando

- a) **numero** dei liquidatori e **funzionamento** e **poteri** riguardo:
  - a. **cessione dell'azienda** o di suoi **rami** o di **singoli beni/diritti**
  - b. atti necessari alla **conservazione del valore** dell'impresa, ivi compreso il suo **esercizio provvisorio**, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo

Se non vi provvede l'assemblea vi provvede il **tribunale** su istanza dei soci o del collegio sindacale.

#### I liquidatori

- » restano in carica per la **durata della liquidazione**, salvo sia previsto un termine
- » sono soggetti alle stesse cause di **ineleggibilità e decadenza** degli amministratori
- » sono revocati da:
  - assemblea straordinaria
  - **tribunale** se sussiste giusta causa, su istanza dei soci, sindaci e PM
- » hanno poteri simili a quelli degli amministratori. Essi:
  - a) devono adempiere con diligenza e professionalità richieste dalla **natura dell'incarico**
  - b) devono prendere in consegna i **beni** e i **documenti sociali** dagli amministratori e redigere con gli stessi l'inventario del patrimonio sociale
  - c) compiono tutti gli atti utili per la liquidazione, salvo diversa disposizione statutaria o adottata in sede di nomina
  - d) devono redigere annualmente il **bilancio** indicando le variazioni e sottoporlo ad approvazione dell'assemblea

I liquidatori devono innanzitutto **pagare i creditori sociali**:

- » se i **fondi** risultano **insufficienti** possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti
- » possono dare **acconti** ai soci con le opportune cautele ma se pregiudicano i creditori sociali ne rispondono personalmente e solidalmente per i danni.

Pubblicità: i provvedimenti di nomina e di revoca dei liquidatori sono soggetti ad iscrizione nel R.d.I.

Alla fine del loro mandato e completata la liquidazione i liquidatori devono redigere il **bilancio finale di liquidazione**:

- » bisogna dar evidenza del piano di riparto, indicando la parte dell'attivo spettante a ciascun socio
- » dev'essere approvato dai singoli soci → interesse singolo [prevista anche l'approvazione tacita]

Approvato il bilancio, i liquidatori chiedono la **cancellazione dal R.d.I.** e depositano i libri societari.

- » la cancellazione avviene d'ufficio se per **3 anni non** si deposita il bilancio annuale di liquidazione.

Entro **un anno** dalla cancellazione i creditori rimasti insoddisfatti possono far valere i loro diritti nei confronti:

- » dei **soci** nel limite delle **quote rimosse** con il bilancio di liquidazione
- » dei **liquidatori** se il mancato pagamento dipende da loro colpa.

Con la cancellazione dal registro la **SPA si estingue**. I creditori possono comunque richiederne il fallimento entro **un anno dalla cancellazione**; decorso tale termine nessuno potrà più fare richieste.